

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DELIBERAZIONE N. 28

**OGGETTO: il contenzioso ed il ruolo dei Comitati dell'INPS**

### IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 21 novembre 2019)

**Visto** l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il DPCM del 14 novembre 2017 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

**Vista** la deliberazione del CIV n. 32 del 21 dicembre 2017, con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il Dott. Guglielmo Loy;

**Vista** la deliberazione n. 11 del 27 giugno 2018 con la quale il CIV ha approvato la Relazione Programmatica per gli anni 2019-2021;

**Vista** la deliberazione n. 8 del 28 marzo 2019 con la quale il CIV ha approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 della Relazione Programmatica per gli anni 2019-2021;

**Vista** la deliberazione n. 12 del 29 maggio 2019 con la quale il CIV ha approvato la Relazione Programmatica per gli anni 2020-2022;

**Vista** la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto "*Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS*";

**Visto** il documento del 18 novembre 2019 avente ad oggetto "*Il contenzioso ed il ruolo dei Comitati dell'INPS*", che costituisce parte integrante della presente deliberazione,

*Il Segretario*

## **DELIBERA**

di impegnare gli Organi di gestione a:

- elaborare un nuovo Regolamento che valorizzi il ruolo del contenzioso amministrativo anche al fine di deflazionare il contenzioso in sede giurisdizionale;
- attivare le iniziative necessarie a:
  - supportare l'attività dei Comitati in tema di logistica, strumentazioni tecnologiche e risorse umane. Di particolare importanza, in questo ambito, è rendere disponibile ai Comitati il database con le sentenze di ogni grado relative ai temi trattati;
  - riesaminare la procedura informatica RiOL, al fine di ridurre l'incerta acquisizione delle istanze non aventi natura di ricorso;
  - riesaminare la procedura informatica SISCO al fine di prevedere la tracciatura di tutte le fasi del contenzioso giudiziario e la correlazione dello stesso con i ricorsi amministrativi quando previsti, anche al fine di supportare l'attività di monitoraggio affidata, nel progetto di riorganizzazione dell'Istituto alla Direzione Audit;
  - prevedere un percorso di qualificazione e formazione dei componenti dei Comitati da reiterare in occasione dei rinnovi degli stessi e dell'intervento di nuove normative;
  - riprendere la consuetudine di sottoporre al CIV, su base annuale, l'analisi dei Comitati/Commissioni comunque denominate ai fini della valutazione da parte dello stesso della loro utilità;
- attuare le opportune relazioni con il legislatore, atte a rendere coerenti norme sedimentate nel tempo che presentano elementi di contraddizione a partire dalla qualificazione giuridica dei Comitati stessi, affinché le stesse possano trovare una unitaria e omogenea regolamentazione in un innovativo Regolamento di organizzazione e funzionamento dei Comitati.

IL SEGRETARIO  
(Gaetano Corsini)

Documento firmato in originale

IL PRESIDENTE  
GUGLIELMO LOY

Documento firmato in originale

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

## **Il contenzioso ed il ruolo dei Comitati dell'INPS**



## Indice

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>7</b>
<b>2. FONTI NORMATIVE .....</b>	<b>9</b>
2.1 Norme primarie.....	9
2.2 Direttive ministeriali .....	10
2.3 Deliberazioni e determinazioni degli Organi di vertice degli istituti previdenziali	10
<b>3. ORGANI E ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE .....</b>	<b>13</b>
3.1 COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI .....	14
3.2 COMITATI REGIONALI.....	18
3.3 COMITATI CENTRALI.....	22
3.3.1 COMITATI AMMINISTRATORI GESTIONI PRIVATE .....	22
3.3.2 COMITATI VIGILANZA GESTIONI PUBBLICHE .....	24
3.3.3 COMITATI AMMINISTRATORI FONDI SOLIDARIETA' .....	25
<b>4. GESTIONE RISORSE DELLA FISCALITA' GENERALE .....</b>	<b>27</b>
4.1 COMITATO INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI .....	27
<b>5. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO .....</b>	<b>29</b>
5.1 PROCEDURE E REGOLAMENTI .....	29
5.1.1 PROCEDURE E REGOLAMENTI ALTRI ENTI INCORPORATI ALL'INPS .....	32
5.1.1.1 INPDAP .....	32
5.1.1.2 ENPALS .....	33
5.1.1.3 IPOST .....	34
<b>6. POTESTA' ABROGATIVA DELL'ORGANO DI VERTICE DELL'ISTITUTO .....</b>	<b>35</b>
6.1 Art. 41 legge n. 449 del 27 dicembre 1997 .....	35
6.1.1 Applicazione in INPS .....	35
6.1.2 Applicazione in INPDAP.....	36
<b>7. ATTIVITA' DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 2018.....</b>	<b>37</b>
7.1 PROCEDURA INFORMATICA RICORSI ON LINE .....	37
7.2 COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI .....	39
7.3 COMITATI REGIONALI.....	41
7.4 COMITATI CENTRALI.....	43
7.4.1 COMITATI AMMINISTRATORI E DI VIGILANZA.....	43

*# Segretario*  


7.4.2	COMITATI DI SOLIDARIETA' .....	45
7.4.3	COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI – GIAS ...	47
7.5	COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'INPS.....	47
7.6	SITUAZIONE RICORSI AL 31 DICEMBRE 2018.....	49
<b>8.</b>	<b>IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO.....</b>	<b>51</b>
	<b>CONSIDERAZIONI E PROPOSTA LINEE DI INDIRIZZO .....</b>	<b>59</b>
	<b>GLOSSARIO.....</b>	<b>61</b>
	<b>APPENDICE .....</b>	<b>63</b>
	PROCEDURA INFORMATICA RICORSI ONLINE.....	63
	RICORSI COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI AL 31/12/2018 .....	64
	RICORSI COMITATI REGIONALI AL 31/12/2018 .....	69
	RICORSI COMITATI AMMINISTRATORI DI VIGILANZA.....	70
	COMITATI AMMINISTRATORI FONDI DI SOLIDARIETA' .....	89
	COMITATO GIAS .....	95
	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>97</b>
<b>1.</b>	<b>SCHEDE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.204/2012 .....</b>	<b>97</b>
	Comitati provinciali .....	97
	Comitati regionali .....	105
	Comitato FPLD.....	106
	Comitato GPT .....	107
	Comitato Artigiani .....	108
	Comitato Commercianti .....	109
	Comitato CDCM .....	110
	Comitato Clero .....	111
	Comitato Parasubordinati.....	112
	Comitato Famiglia .....	113
	Commissione CAU.....	114
	Comitato Ferrovie .....	115
	Comitato Volo .....	116
	Comitato Gas .....	117
	Comitato Enti Locali .....	118
	Comitato E.N.P.D.E.P .....	119
	Comitato Insegnanti asili e scuole elementari parificate .....	120
	Comitato Sanitari.....	121

Comitato Stato .....	122
Comitato Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori .....	123
Comitato Imprese Assicuratrici .....	124
Comitato Assicurativi LCA .....	125
Comitato Credito .....	126
Comitato Credito Cooperativo.....	127
Comitato Poste .....	128
Comitato Tributi Erariali.....	129
Trasporto Aereo.....	130
Comitato FF.SS. ....	131
Comitato Monopoli .....	132
Comitato GIAS .....	133
<b>2. REGOLAMENTI</b> .....	135
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI INPS.....	135
REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEI COMITATI CENTRALI E PERIFERICI DELL'INPS.....	145
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA .....	161
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEI RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLE GESTIONI INPDAP .....	167
DETERMINAZIONE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI EX ENPALS .....	171

*Il Segretario*  




## 1. PREMESSA

Per una analisi delle attività che i Comitati/Commissioni svolgono in merito alla gestione del contenzioso amministrativo, si rende necessario ricostruire il ruolo affidato agli stessi dalle norme che si sono succedute nel tempo.

A tal fine risulta utile partire dai riferimenti normativi che regolano la funzione dei Comitati istituiti con DPR n. 639 del 1970 e modificati con successivi aggiornamenti legislativi.

Tra le norme in materia, si evidenzia la legge n. 479/1994 che, non tenendo conto della separazione tra indirizzo e gestione, ha lasciato i Comitati in una specie di limbo, affidando loro la funzione di vigilanza sui processi organizzativi, confermando, altresì, le funzioni consultive di carattere gestionale.

In particolare, la funzione di vigilanza è stata fortemente orientata ai processi organizzativi nei territori, mentre è di competenza dei Comitati centrali la vigilanza sugli equilibri macroeconomici delle singole gestioni e sulla adeguatezza contributiva delle stesse.

La capacità propositiva dei Comitati in merito alle garanzie, alla tempestività ed equità nell'accesso alle prestazioni si sostanzia nello sviluppo dei rapporti con le istituzioni, gli intermediari e le parti sociali presenti sul territorio.

*H. Segretario*  




## 2. FONTI NORMATIVE

Sono qui riportate le più rilevanti fonti normative, suddivise tra norme primarie, direttive ministeriali, deliberazioni e determinazioni degli Organi di vertice dell'Istituto.

### 2.1 Norme primarie

- DPR n. 639 del 30/4/1970 - Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153/1969 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
- Legge n. 88 del 9/3/1989 - Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
- D.lgs. n. 479 del 30/6/1994 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993 in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.
- Legge n. 127 del 15/5/1997 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
- DPR n. 366 del 24/9/1997 - Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- DPR n. 368 del 24/9/1997 - Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
- Legge n. 449 del 27/12/1997 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- D.lgs. n. 124 del 23/4/2004 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
- Decreto legge n. 223 del 4/7/2006 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge n. 248 del 4/8/2006.
- Decreto legge n. 112 del 25/6/2008, convertito in legge n. 133 del 6/8/2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
- Decreto legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30/7/2010, che prevede la riduzione non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati amministratori delle gestioni, Fondi, casse di cui al DPR n.639/1970.

Il Segretario  


- Legge n. 183 del 4/11/2010 – Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- Decreto legge n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
- Legge n. 92 del 28/6/2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- D.lgs. n. 39 del 8/4/2013 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 6/11/2012.
- D.lgs. n. 148 del 14/9/2015 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
- D.lgs. n. 149 del 14/9/2015 – Razionalizzazione e semplificazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro che istituisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

## 2.2 Direttive ministeriali

- Direttiva Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione I – del 24/6/2010 che fornisce linee di indirizzo in merito alla riduzione "*in misura non inferiore al 30%*" dei componenti dei Comitati provinciali INPS.
- Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione II – del 21/1/2011 relativa alla nomina dei Presidenti delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali.

## 2.3 Deliberazioni e determinazioni degli Organi di vertice degli istituti previdenziali

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPDAP n. 1249 del 5/7/2000 - Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di vigilanza delle Gestioni.
- Deliberazione del CdA INPDAP n. 404 del 14/11/2006 – Modifica al regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni.
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 275 del 27/9/2006 - Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela.

- Determinazione Presidente INPS n. 108 del 3/12/2008 - Regolamento riunioni Comitati centrali e periferici.
- Determinazione Presidente INPS n. 75 del 30/7/2010 - Procedura RiOL.
- Determinazione Presidente INPS n. 174 del 27/9/2013 - Ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati di vigilanza (...) presentazione e consultazione telematica in via esclusiva – decorrenza.
- Determinazione Presidente INPS n. 195 del 20/12/2013 - Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi.
- Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS n. 27 del 18 dicembre 2012 - Art. 41, comma 1 della legge n. 449/1997. Anno 2011.
- Deliberazione del CIV INPS n. 27 del 12 novembre 2013 – Regolamento Generale di organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
- Deliberazione del CIV INPS n. 11 del 27 giugno 2018 – Relazione programmatica 2019-2021 – obiettivi:
  1. *"Predisporre..... una puntuale evidenza dei costi diretti ed indiretti del contenzioso sostenuti per quelle casistiche in cui l'INPS risulta a più riprese soccombente, nonché delle cause che ne hanno determinato la soccombenza".*
  2. *"Dotazione di adeguata strumentazione conoscitiva da fornire ai Comitati centrali e territoriali per permettere agli stessi di svolgere l'importante funzione attribuitagli dalla legge".*
  3. *Corretta gestione dell'autotutela nonché il suo potenziamento al fine di neutralizzare il rischio di evoluzione delle controversie in sede amministrativa e giudiziaria, con effetti sul contenimento dei costi".*
- Deliberazione del CIV INPS n. 8 del 28 marzo 2019 – Relazione programmatica 2019-2021. Aggiornamento anno 2019 – obiettivo:
 

*"Migliorare il flusso delle informazioni tra Comitati e CIV e tra Direzione Generale e CIV al fine di garantire la tempestività delle stesse e contribuire in tal modo all'adozione da parte del Consiglio delle deliberazioni in merito alla pianificazione, alla programmazione, agli indirizzi strategici ed alla vigilanza".*
- Deliberazione del CIV INPS n. 12 del 29 maggio 2019 – Relazione programmatica 2020-2022 – obiettivi:
 

*"Predisporre, nell'ambito delle verifiche trimestrali del processo produttivo e dei profili finanziari, di una puntuale evidenza dei costi diretti ed indiretti del contenzioso sostenuti per quelle casistiche in cui l'Istituto risulta a più riprese soccombente, nonché delle cause che ne hanno determinato la soccombenza".*

*"Rivedere e aggiornare il Regolamento delle procedure del contenzioso di cui alla determinazione presidenziale n. 195/2013, mediante concertazione tra gli*

Il Segretario  


*Organi di vertice, al fine di agevolare le attività dei Comitati centrali e territoriali nella loro funzione di terzietà e di evitare il contenzioso giudiziario”.*

### 3. ORGANI E ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

I Comitati entrano a far parte dell'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con una normativa organica dal 1970<sup>1</sup>.

Successivamente, la legge n. 88/89 aggiorna i compiti e le funzioni dei Comitati territoriali nonché dei Comitati centrali dell'INPS, con particolare riferimento ai compiti consultivi in merito alla articolazione dell'Istituto nel territorio, ai rapporti con l'Istituzione regionale e di collegamento con le istituzioni territoriali, gli intermediari e le parti sociali.

Il principio di fondo sul quale si basa la competenza dei Comitati quali "organi" di tutela amministrativa è quello della "terzietà".

La definizione di "Organo" riferita ai Comitati ha vicende alterne. Con il DPR n.639/1970 sono elencati tra gli organi dell'INPS e la legge n. 88/89 conferma tra gli organi quelli indicati nel predetto decreto presidenziale

Successivamente, con il d.lgs. n. 479/1994 non vengono indicati tra gli organi (art.3, co.2) e il co.10 dell'art.4 dichiara che in INPS continuano ad operare i Comitati di cui alla legge n. 88/1989. Il comma 3 del medesimo art.4 istituisce i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome dell'INPDAP definendoli, nel precisare la loro composizione, come organi.

Il DPR n. 366/1997 definisce organi dell'Istituto i Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse.

Il decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, riconosce i gettoni di presenza ai Comitati centrali delle gestioni, fondi e casse, riducendone la misura. Il co.12 dell'art.7 precisa che agli Organi centrali non sono corrisposti emolumenti legati alla presenza.

La legge n. 214/2011 (soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS), all'art.21, co.4, statuisce la soppressione degli organi di cui all'art.3, co.2 del d.lgs. n. 479/1994; rimangono in vita, pertanto, i Comitati di vigilanza, non essendo indicati tra gli organi dal medesimo decreto legislativo.

Presso le Sedi dell'Istituto sono previsti:

- **A livello provinciale**
- 105 Comitati provinciali;
- 4 Commissioni speciali in ciascuna realtà sede di Comitato provinciale, ai sensi dell'art. 46, comma 2 e 3, della Legge 88/89;
- 1 Commissione istruttoria in seno a ciascun Comitato provinciale con compiti di esame dei ricorsi in materia di pensioni sociali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento

---

<sup>1</sup> DPR n.639 del 30 aprile 1970 "Attuazione deleghe ex legge n.153/1969 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

Il Segretario  


per le riunioni dei Comitati centrali e periferici approvato con determinazione commissariale INPS n.108/2008;

- 1 Commissione C.I.S.O.A. per ciascuna realtà sede di Comitato provinciale;
- **A livello regionale**
  - 20 Comitati regionali
  - 1 Commissione istruttoria istituita in seno ai Comitati regionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per le riunioni dei comitati centrali e periferici, approvato con determinazione commissariale INPS n.108/2008;
  - eventuali altre due Commissioni in seno a ciascun Comitato regionale.
- **A livello centrale**, anche a seguito dell'accorpamento dell'INPDAP, dell'ENPALS e dell'IPOST sono previsti:
  - 11 Comitati amministratori per le gestioni private;
  - 6 Comitati di vigilanza, per le gestioni pubbliche<sup>2</sup>;
  - 13 Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà per la gestione di prestazioni integrative a sostegno del reddito.
  - 1 Comitato amministratore degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

### 3.1 COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI

I Comitati provinciali, la cui composizione è disposta dalla legge sono nominati con decreto delle strutture territoriali (Ispettorato nazionale del lavoro – INL) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso tutte le sedi INPS provinciali, ad esclusione di Aosta dove è previsto solo il Comitato regionale che assolve, anche, le competenze del Comitato provinciale e delle Commissioni speciali provinciali<sup>3</sup>.

La composizione dei Comitati Provinciali è così sintetizzabile:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti	Rappresentanti datoriali e lavoratori autonomi	Rappresentanti Istituzionali	Presidente	Vice Presidente
7	4	3	Scelto tra i rappresentanti lavoratori dipendenti	Scelto tra i rappresentanti datoriali e autonomi
Tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti è garantita la presenza di un rappresentante dei dirigenti d'azienda. L'articolazione dei rappresentanti delle imprese è: n.2 rappresentanti dei datori di lavoro e n.2 rappresentanti dei lavoratori autonomi; L'articolazione dei rappresentanti istituzionali è: n.1 MEF Ragioneria territoriale/provinciale dello Stato; n.1 dirigente INL; n.1 dirigente Sede provinciale INPS.				

Per le Province autonome di Bolzano e Trento, in applicazione delle norme speciali, è prevista la presenza nei Comitati di un rappresentante delle stesse Province autonome.

Il Regolamento per le riunioni dei Comitati, approvato con determinazione commissariale INPS n. 108 del 3 dicembre 2008, prevede all'art. 28, co.1, la possibilità di costituire in

<sup>2</sup> Ricostituiti in data 4 settembre 2019 con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>3</sup> Le province italiane sono 111 e le sedi provinciali INPS n.106.

seno al Comitato una Commissione per l'istruttoria dei ricorsi della quale devono far parte almeno uno dei rappresentanti delle amministrazioni statali ed il dirigente INPS.

Per la decisione sui ricorsi in materia di prestazioni, vengono nominate, inoltre, quattro **Commissioni speciali** che si occupano rispettivamente dei ricorsi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e CD-CM<sup>4</sup>.

La Commissione speciale deliberante prevista per i lavoratori dipendenti (FPLD) è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato provinciale. Detta Commissione, ai sensi dell'art. 29, co.2 e dell'art.30 del citato Regolamento, può costituire fino a due sotto commissioni per l'istruttoria dei ricorsi di competenza.

Le tre Commissioni speciali deliberanti previste per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM) sono convocate dal rappresentante più anziano della specifica tipologia di lavoro autonomo. Dette Commissioni sono composte da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti delle istituzioni e la funzione di presidente è svolta da un rappresentante dei lavoratori autonomi.

Con la legge n. 88/89, soppresso il doppio grado del contenzioso amministrativo tra Comitato provinciale e Comitato regionale così come disposto dal DPR n. 639/70, viene stabilito un unico grado avverso i provvedimenti adottati dalle sedi INPS, affidando la decisione dei ricorsi in materia di prestazioni al Comitato provinciale per alcune tipologie di argomenti (quelli legati al Welfare) e alle Commissioni speciali per le fattispecie previste dall'art.46 della citata legge n. 88/89 (tipologie legate alle prestazioni).

In particolare, il Comitato provinciale decide i ricorsi avverso:

- a) provvedimenti di reiezione in materia di pensione sociale;
- b) provvedimenti di reiezione in materia di assegni sociali liquidati a decorrere da gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale;
- c) provvedimenti di reiezione di prestazioni economiche di invalidità civile<sup>5</sup>. Sono invece aboliti i ricorsi amministrativi avverso i verbali di accertamento medico-legale per i quali rimane solo la possibilità di ricorso alla competente Autorità Giudiziaria, previo accertamento tecnico preventivo ordinario (ATPO).

Ai fini della decisione del Comitato provinciale il citato Regolamento dispone all'art.22, co.5, che: *"in caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, prevale il voto del Presidente"*.

Sulla decisione del Comitato provinciale può intervenire provvedimento motivato di sospensione dell'esecuzione da parte del Direttore della competente sede dell'INPS, qualora si evidenzino, in maniera palese, profili di non conformità alle norme di legge.

In tal caso, il provvedimento motivato di sospensione deve essere redatto e adottato dal Direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al Comitato centrale amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o a favore dell'esecuzione

---

<sup>4</sup> Legge n. 88/89, art.46, co.2 e 3.

<sup>5</sup> In materia di riconoscimento dello status di invalido civile con l'art.42, co. 3 del decreto legge n.269/2003 convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003.



#segretario

della decisione o per il suo annullamento. Trascorso tale termine, il provvedimento del Comitato provinciale diviene esecutivo.

Il Comitato decide, altresì, sulle domande di differimento, per ferie collettive, degli adempimenti contributivi; permessi orari e giornalieri spettanti ai genitori ed ai parenti di handicappati gravi; trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera; indennità spettante ai dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali; provvedimenti adottati in materia di ASPI, NASPI e ASDI.

La *Commissione Speciale Lavoratori Dipendenti* decide i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

- le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
- le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;
- le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e di maternità;
- i trattamenti familiari;
- l'assegno per congedo matrimoniale;
- il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

Analogamente, la *Commissione Speciale Artigiani* e la *Commissione Speciale Esercenti Attività Commerciali* e la *Commissione Speciale Coltivatori diretti, Mezzadri e Coloni* decidono, rispettivamente, i ricorsi di propria competenza avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

- le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
- le prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi.

Infine, la *Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)* ha competenza in materia di ricorsi relativi a:

- integrazione salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato per la erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate a causa di intemperie stagionali e per altre cause non imputabili al datore di lavoro ed al lavoratore;
- sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, per le decisioni di primo grado relativamente alla iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura, essendo subentrata alla soppressa Commissione provinciale per la manodopera agricola, ex SCAU (3° comma, art.80 legge 448/98).

Il Comitato provinciale, nell'ambito territoriale di competenza, svolge funzioni consultive, propositive, di studio e suggerimento in merito all'accesso alle sedi, alle modalità di istruttoria delle prestazioni. Tale ruolo è stato arricchito con deliberazione del CIV INPS n.27/2013 "Regolamento generale di organizzazione e funzionamento del CIV" che, alla luce del quadro ordinamentale delineato con d.lgs. n. 479/1994 e con legge n. 127/1997<sup>6</sup>, regola i rapporti del CIV con gli altri organi ed organismi presenti in Istituto ed in particolare prevede all'art.23 *"di poter incaricare i Comitati territoriali di svolgere specifici compiti di approfondimento e di studio su particolari problemi emersi territorialmente"*.

Il Comitato esprime, infine, parere in materia di acquisto e/o locazione di immobili per le esigenze dell'Istituto, circa l'idoneità della soluzione o delle soluzioni individuate a configurarsi come punto baricentrico rispetto al comprensorio territoriale della Sede o della diversa struttura operativa, circa l'allocatione dei punti INPS rispetto al bacino di utenza nonché la coerenza delle soluzioni medesime rispetto ai piani triennali di investimento e disinvestimento ed in materia di decentramento<sup>7</sup>.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si avvale, anche, delle segnalazioni provenienti dai Comitati territoriali e dagli approfondimenti svolti da questi per attuare la propria funzione di vigilanza. In occasione di problematiche di forte impatto sociale il CIV organizza momenti di confronto con i Comitati territoriali<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Il d.lgs. n.479/1994 introduce nell'assetto di governo degli Enti pubblici di previdenza e assistenza, il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato e funzioni amministrative e di gestione dall'altro. L'art.17, co 23, della legge n.127/1997 prevede la presenza ai vertici dell'Istituto del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che assicura la rappresentanza delle parti sociali e che insieme agli altri organi completa l'assetto previsto per il governo dell'Istituto.

<sup>7</sup> Art.19 e 22 del Regolamento di organizzazione approvato con Deliberazione del CdA n.380 del 5/7/2000 e successive modifiche.

<sup>8</sup> Artt.15,22 e 23 del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento del CIV INPS- Deliberazione n. 27/2013.

Il Segretario  


### 3.2 COMITATI REGIONALI

In ogni capoluogo di regione, ai sensi della legge n. 88/89, è costituito il Comitato regionale dell'Istituto che viene nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

*Il Comitato regionale "coordina l'attività dei Comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale; mantiene il collegamento con l'ente Regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale; mantiene contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti".*

Il Comitato regionale è, altresì, competente a presentare, periodicamente, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire ed anche a svolgere compiti ad esso assegnati da tale Organo. Tale ruolo è stato ulteriormente arricchito con la richiamata deliberazione del CIV n.27 del 2013<sup>9</sup>.

Il Comitato regionale INPS è competente in materia di ricorsi avverso i provvedimenti di natura amministrativa scaturenti da verbali di accertamento che riguardino la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro.

Le attività del Comitato regionale in materia di contenzioso riguardano, comunque, la mera tutela del lavoratore a fronte del provvedimento di disconoscimento emanato dalla sede territoriale competente, poiché il giudizio sul verbale ispettivo è demandato, ai sensi della normativa vigente, al Comitato dei rapporti di lavoro. Il Comitato regionale INPS deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso alla sede da parte del lavoratore; a sua volta la sede, ricevuto il ricorso, ha tempo trenta giorni (compresi nei 90 giorni a disposizione del Comitato regionale) per esaminare il ricorso e redigere la scheda istruttoria, da trasmettere alla Direzione regionale unitamente al ricorso stesso, previa convalida del direttore della sede, affinché sia esaminato dal Comitato regionale.

La Direzione regionale (area manageriale Entrate contributive e vigilanza documentale ed ispettiva), ricevuta la documentazione sopra menzionata dalla sede, deve redigere una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione da trasmettere alla segreteria del Comitato regionale.

La segreteria del Comitato presso la Direzione regionale, verificata la documentazione, trasmette la stessa (ricorso, scheda istruttoria della sede, relazione istruttoria e proposta di deliberazione) al Comitato regionale stesso per la decisione, previa convalida del direttore regionale.

---

<sup>9</sup> Il d.lgs. n.479/1994 introduce nell'assetto di governo degli Enti pubblici di previdenza e assistenza, il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo da un lato e funzioni amministrative e di gestione dall'altro. L'art.17, co 23, della legge n.127/1997 prevede la presenza ai vertici dell'Istituto del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che assicura la rappresentanza delle parti sociali e che insieme agli altri organi completa l'assetto previsto per il governo dell'Istituto.

In seguito, utilizzando le procedure informatiche menzionate (DicaWeb, via e-mail), la stessa decisione del Comitato è rimessa alla sede territoriale che comunica l'esito al lavoratore.

Il Comitato regionale è integrato dai Presidenti dei Comitati provinciali, alcuni per l'intera durata del mandato ed altri in rotazione per 12 mesi. Tale criterio è stato individuato per l'applicazione della riduzione del numero dei componenti che consenta il rispetto del pluralismo partecipativo delle parti sociali nonché la salvaguardia delle rappresentanze istituzionali nell'ambito del Comitato stesso.

I decreti ministeriali di nomina dei componenti dei Comitati regionali della Emilia Romagna, Lombardia e Toscana presentano difformità rispetto alla regola generale per quanto riguarda il numero dei rappresentanti datoriali e dei lavoratori autonomi. Quello della Sicilia per quanto riguarda il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e delle istituzioni. In Basilicata rispetto al numero dei rappresentanti istituzionali.

I Comitati regionali, in conformità all'interpretazione data alle norme sulla riduzione dei componenti, risultano così composti:

*Il Segretario*  


Regione	Rappresentanti dei lavoratori dipendenti	Rappresentanti datoriali e lavoratori autonomi	Rappresentanti Istituzionali	Presidenti Comitati provinciali		Presidente	Vice Presidente
				Fissi	A rotazione		
ABRUZZO	7	4	4	2	1	Scelto tra i rapp. lavoratori dipendenti	Scelto tra i rapp. datoriali e autonomi
BASILICATA	7	4	3	2	-	idem	idem
CAMPANIA	7	4	4	3	1	idem.	idem
CALABRIA	7	4	4	3	1	idem	idem
EMILIA ROMAGNA	7	5	4	3	3	idem.	idem
FRIULI VENEZIA GIULIA.	7	4	4	2	1	idem.	idem
LAZIO	7	4	4	3	1	idem	idem
LIGURIA	7	4	4	2	1	idem	idem
LOMBARDIA	7	5	4	4	4	idem	idem
MARCHE	7	4	4	3	1	idem	idem
MOLISE	7	4	4	2	/	idem	idem
PIEMONTE	7	4	4	4	2	idem	idem
PUGLIA	7	4	4	4	2	idem	idem
SARDEGNA	7	4	4	2	1	idem	idem
SICILIA	8	4	3	9	/	idem	idem
TOSCANA	7	5	4	2	4	idem	idem
TRENTINO A.A.	7	4	5	2	/	idem	idem
UMBRIA	7	4	4	2	/	idem	idem
VALLE D'AOSTA	7	4	4	0	/	idem	idem
VENETO	7	4	4	3	2	idem	idem

Tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti deve essere garantito un rappresentante dei Dirigenti.

Il Comitato, inoltre, in materia di acquisto e/o locazione di immobili per le esigenze dell'Istituto, esprime parere circa l'idoneità della soluzione o delle soluzioni individuate a configurarsi come punto baricentrico rispetto al comprensorio territoriale della Sede o della diversa struttura operativa, nonché la coerenza delle soluzioni medesime rispetto ai piani ed alle prospettive del decentramento. Esprime parere in materia di decentramento<sup>10</sup>.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il Comitato regionale svolge, come già specificato, anche i compiti attribuiti al Comitato provinciale<sup>11</sup>.

I Comitati regionali possono costituire nel loro seno delle Commissioni istruttorie, in particolare<sup>12</sup>:

- una Commissione per l'istruttoria dei ricorsi;
- fino a due Commissioni per lo svolgimento di compiti diversi da quelli concernenti l'istruttoria dei ricorsi, in particolare per quanto concerne le prestazioni previdenziali, il decentramento e i rapporti con l'utenza.

Di ciascuna Commissione fanno parte le differenti rappresentanze interessate, secondo una proporzione numerica che rifletta quella esistente all'interno del Comitato.

Il Regolamento per le riunioni dei Comitati (determinazione commissariale n.108/2008) dispone: *"in caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, prevale il voto del Presidente"* (art. 22 co.5).

---

<sup>10</sup> Artt. 19 e 22 del Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione CdA n. 380 del 5.7.2000 e successive modifiche.

<sup>11</sup> Art. 43, co 2 L. n. 88/89.

<sup>12</sup> Art. 28, co 1 e 2, del regolamento per le riunioni approvato con determinazione commissariale n. 108/2008.

*Il segretario*

### 3.3 COMITATI CENTRALI

#### 3.3.1 COMITATI AMMINISTRATORI GESTIONI PRIVATE

La legge n. 88/89 istituisce i Comitati amministratori dei Fondi gestori delle entrate e delle uscite relative a:

- prestazioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- prestazioni temporanee lavoratori dipendenti (GPT);
- prestazioni previdenziali artigiani (ART);
- prestazioni previdenziali esercenti attività commerciali (COM);
- prestazioni previdenziali coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD CM).

COMITATO	Rappresentanti Lavoratori dipendenti	Rappresentanti datoriali e lavoratori autonomi	Rappresentanti istituzionali	Presidente eletto tra i membri
FPLD	4	2	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
GPT	3	2	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
ART		4	2	rappresentanti artigiani
COM		6	2	rappresentanti esercenti attività commerciali
CD- CM		5	2	rappresentanti coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti se i ricorsi sono riferiti a dirigenti partecipa un loro rappresentante

I Comitati sono competenti, principalmente ed in unica istanza, sui ricorsi relativamente a:

- accrediti figurativi (DS, ML, MAT, etc.);
- posizione assicurativa (costituzione, variazione, etc.);
- costituzione di rendita vitalizia;
- lavoratori amianto;
- ricongiunzioni (L.29/1979, L.45/1990, etc.);
- riscatti contributivi (laurea, aspettative, etc.);

Decidono, inoltre, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione.

In materia di prestazioni previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito intervengono, con decisione di esecuzione o di annullamento, solo a seguito di provvedimento, da parte del Direttore di sede, di sospensione motivata per presunta illegittimità della decisione di accoglimento assunta dal Comitato provinciale.

In materia di prestazioni temporanee, il Comitato GPT decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione. Inoltre decide in unica istanza sui

provvedimenti di sospensione motivata dell'esecuzione delle decisioni assunte dai Comitati provinciali.

In materia di bilancio, i suindicati Comitati sono competenti a deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa ed a valutare ed approvare i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, da trasmettere per i successivi adempimenti, di cui al decreto legislativo n. 479/94, al CIV per l'approvazione definitiva dei bilanci dell'Istituto comprensivi di tutte le gestioni dell'Istituto stesso.

I Comitati istituiti da altre disposizioni normative, così come di seguito specificate, sono competenti a decidere, in unica istanza, i ricorsi sia in materia previdenziale, di prestazioni a sostegno del reddito, di maternità ed assegni per il nucleo familiare e in materia di entrate dei Fondi gestiti. Relativamente alla Commissione Centrale per l'Accertamento e la Riscossione dei Contributi Agricoli Unificati (CAU), tale Commissione decide in seconda istanza sui ricorsi avverso l'accertamento in materia di rapporti di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti familiari e piccoli coloni (art.11, comma 2 d.lgs. n. 375/1993).

COMITATO	Rappresentanti lavoratori	Rappresentanti datoriali	Rappresentanti istituzionali	Presidente eletto tra i membri
CLERO	3 clero cattolico 1 religioni acattoliche		2	rappresentanti clero
PARASUBORDINATI	5	5	3	Presidente INPS
FAMIGLIA	4		2	rappresentanti delle Associazioni di Categoria
CAU	2	2	4	rappresentanti lavoratori dipendenti
FERROVIE S.p.A.	4	1	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
VOLO	5	2	1	rappresentanti lavoratori dipendenti

Il Fondo di previdenza per il Clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è stato istituito dalla L. n. 903 del 22 dicembre 1973 (Comitato Clero);

il Fondo per la Gestione speciale (Comitato parasubordinati) è stata istituito con la L. n. 335 del 8 agosto 1995, art.2, co.26;

il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità famigliari è stato istituito dal D.lgs n. 565 del 16 settembre 1996, art.5 (Comitato Famiglia);

la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati-CAU è stata istituita dal L. n. 608 del 28 novembre 1996, art.9 – sexies. L'art.17 del d.lgs. n. 124/2004 ne ha modificato le competenze affidando la titolarità sui ricorsi avverso i verbali ispettivi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso il MLPS;

il Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato SPA è stato istituito dalla L. n. 488 del 23 dicembre 1999, art.43 (Comitato Ferrovie);

il Fondo di previdenza per il personale di Volo dipendente da aziende di navigazione aerea è stato istituito dalla L. n. 859 del 13 luglio 1965 (Comitato Volo).

I Comitati esaminano ed approvano i bilanci delle rispettive gestioni, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, per i successivi adempimenti di cui al d.lgs. n. 479/1994 al CIV per l'approvazione, in via definitiva, dei bilanci dell'Istituto comprensivi di tutte le gestioni dell'Istituto stesso.

### 3.3.2 COMITATI VIGILANZA GESTIONI PUBBLICHE

Con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP, sono confluiti nell'INPS i sei Comitati di vigilanza, istituiti con d.lgs. n. 479/1994.

I suddetti Comitati di vigilanza, ognuno per la platea di competenza, decidono in unica istanza i ricorsi in materia previdenziale e in materia contributiva.

Dal 1 gennaio 2014 è stato previsto, altresì, per la presentazione dei ricorsi in materia previdenziale a carico delle gestioni pubbliche<sup>13</sup>, l'utilizzo in via esclusiva di un applicativo telematico.

COMITATO di VIGILANZA	Rappresentanti lavoratori dipendenti	Rappresentante amministrazione competente	Rappresentante istituzioni (MLPS e MEF)	Presidente eletto tra i membri
Prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	3	1 - Ministero Difesa	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
Prestazioni previdenziali ai dipendenti degli Enti locali	3	1 - Designato Conferenza Stato, Regioni e Province autonome Trento e Bolzano	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
Pensioni ai sanitari	3	1 - Ministero Salute	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
Prestazioni previdenziali ai dipendenti degli Enti di diritto pubblico	3	1 - MEF	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
Pensioni agli Ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali ed ai coadiutori	3	1 -Ministero Giustizia	2	rappresentanti lavoratori dipendenti
Pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate	3	1 -MIUR	2	rappresentanti lavoratori dipendenti

I ricorsi di competenza dei Comitati di vigilanza sono quelli avverso gli atti assunti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi nonché delle prestazioni previdenziali.

I Comitati di vigilanza delle gestioni pubbliche non hanno dal 2001, tra le competenze, la trattazione di documenti di bilancio. Infatti, in base all'art.69, co.14, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 *"a decorrere dal 1 gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPDAP è unica ed è unico il bilancio dell'Istituto per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso"*. Conseguentemente, alla stessa data viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte di detti Comitati. Le gestioni pubbliche conservano *"autonoma rilevanza economico patrimoniale"* e, *conseguentemente, la funzione di vigilanza da parte dei Comitati*<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Determinazione presidenziale n.174 del 27 settembre 2013 e Circolare n. 155 del 29/10/2013.

<sup>14</sup> Legge n. 388/2000, art. 69, co.14.

Si rappresenta, infine, che i sei Comitati di vigilanza delle gestioni pubbliche sono stati ricostituiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in data 4 settembre 2019.

### 3.3.3 COMITATI AMMINISTRATORI FONDI SOLIDARIETA'

La legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. legge Fornero) introduce un'ampia e innovativa disciplina sui "Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale" (art.3 co.4).

Il sistema normativo del 2012, in virtù della delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 183 del 10 dicembre 2014, è stato novellato dal d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, il quale ha introdotto nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

COMITATO AMMINISTRATORE	Rappresentanti lavoratori dipendenti	Rappresentanti datoriali	Rappresentanti istituzioni	Presidente
IMPRESE ASSICURATRICI	5	5	2	Criterio di alternanza
CREDITO	5	5	2	Eletto tra i membri rappresentanti datoriali
CREDITO COOPERATIVO	5	5	2	Eletto tra i membri rappresentanti datoriali
POSTE	6	6	2	Eletto tra i membri rappresentanti datoriali
TRIBUTI ERARIALI	7	7	2	Criterio di alternanza
TRASPORTO PUBBLICO	5	5	2	Criterio di alternanza
SOLIMARE	5	5	2	Criterio di alternanza
BARCAIOLI / ORMEGGIATORI	3	3	2	Eletto tra i membri rappresentanti dei lavoratori
TRASPORTO AEREO	6	6	2	Criterio di alternanza
FERROVIE- SOL	6	6	2	Eletto tra i membri rappresentanti datoriali
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE FIS	5	5	2	Eletto tra i membri rappresentanti datoriali
FONDO SOLID. TRENTO	6	6	3	Criterio di alternanza
FONDO SOLID. BOLZANO	5	5	3	Presidente Provincia autonoma

I Fondi sono gestiti da Comitati amministratori composti da esperti designati rispettivamente dalle OO.SS. dei lavoratori e dalle Associazioni datoriali firmatarie di specifici accordi e da due rappresentanti istituzionali (MLPS e MEF)<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Art.36, co.2 del D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.

*Il Segretario*



I Comitati amministratori, oltre a valutare ed approvare i bilanci, garantendone almeno l'equilibrio economico-finanziario, decidono, in unica istanza, in ordine alle materie di competenza.

L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati amministratori può essere motivatamente sospesa, entro cinque giorni, ove si evidenzino documentati profili di illegittimità, da parte del Direttore generale INPS, ed essere sottoposta, con l'indicazione della norma che si intende violata, al Presidente dell'Istituto. Entro tre mesi il Presidente stabilisce se dare corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Per quanto riguarda il contenzioso FIS, l'istruttoria è stata decentrata e la concessione o meno della prestazione viene deliberata dal Direttore di sede. Avverso al provvedimento negativo del Direttore, l'interessato può ricorrere al Comitato amministratore.

Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno istituito Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale, ai quali si applica la disciplina prevista per i Fondi di solidarietà bilaterali. Dalla data di istituzione, sono soggetti alla loro disciplina i datori di lavoro che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle Province di Trento e Bolzano. Inoltre, i Comitati amministratori sono integrati da un rappresentante per ciascuna delle Province autonome (art.40 D.lgs. n. 148/2015).

#### 4. GESTIONE RISORSE DELLA FISCALITA' GENERALE

All'INPS il legislatore ha assegnato, con specifici peculiari provvedimenti normativi, la gestione di prestazioni di tutela nell'ambito del *welfare*.

Inoltre, nel processo di semplificazione, da un lato, e di "salvataggio" dall'altro degli Istituti previdenziali, il cui equilibrio economico e finanziario nel tempo registrava significativi deficit, il legislatore ha soppresso e accorpato in INPS alcuni Enti, mantenendo *ad personam* i trattamenti previdenziali in essere più vantaggiosi e quelli maturandi.

Conseguentemente, il differenziale per l'equilibrio gestionale di tali incorporazioni è stato messo a carico della fiscalità generale.

Nel complesso, gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali hanno raggiunto un peso significativo: circa un terzo del bilancio complessivo dell'Istituto.

Il bilancio di tali risorse, coperte dalla fiscalità generale, e delle annesse criticità, comprese le sospensive, sono gestiti dal Comitato amministratore della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali (GIAS).

Tale Comitato non è partecipato dalle parti sociali ed i suoi orientamenti sono il risultato della condivisione tra il legale rappresentante dell'Istituto e i due rappresentanti dei Ministeri vigilanti.

In merito al contenzioso, trattandosi di provvedimenti di sospensione (o sospensive) quelli che pervengono al Comitato, lo stesso li analizza solo se si tratta di provvedimenti *contra legem*.

##### 4.1 COMITATO INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

La legge n. 88/89 ha istituito detto Comitato amministratore del Fondo gestore degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il Comitato è composto dal presidente dell'INPS, che lo presiede, e da due rappresentanti dei ministeri vigilanti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sono compiti del Comitato amministratore:

- predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dal CdA con proprio parere motivato;

- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal CdA.

Al Comitato è attribuito, altresì, la facoltà di deliberare sui provvedimenti di sospensione delle decisioni dei Comitati provinciali adottati dai dirigenti delle sedi, nelle seguenti materie:

- pensioni sociali e assegni sociali;
- ricorsi amministrativi sull'invalidità civile secondo la normativa vigente in materia per le pensioni sociali;
- permessi orari e giornalieri spettanti ai genitori ed ai parenti di persone affette da grave handicap;
- altri trattamenti similari posti per legge a carico dello Stato.

Con deliberazione del CdA dell'INPS del 18 febbraio 1997, sono state infine attribuite al Comitato competenze in ordine alla sospensione delle decisioni dei Comitati provinciali riguardanti:

- il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera;
- l'indennità spettante ai dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali.

## 5. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

### 5.1 PROCEDURE E REGOLAMENTI

Avverso i provvedimenti assunti dall'INPS, in base alla materia del contendere, può essere proposto ricorso al Comitato centrale o periferico competente a decidere la controversia<sup>16</sup>.

Il ricorso interrompe il termine di prescrizione del relativo diritto.

La proposizione del ricorso determina sempre la sospensione dei provvedimenti che implicano l'annullamento del rapporto assicurativo, mentre non sospende l'efficacia e l'esecutività dei provvedimenti in materia di prestazioni, di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi e di classificazione dei datori di lavoro<sup>17</sup>.

A decorrere da settembre del 2011, i ricorsi devono essere presentati all'INPS esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura "Ricorsi On Line" (RiOL) disponibile nell'area dedicata ai servizi *on line* del sito internet dell'Istituto.

Il ricorso tramite procedura telematica è valido anche in assenza di sottoscrizione, poiché la procedura informatica e l'utilizzo del PIN personale garantiscono la riferibilità del ricorso al soggetto ricorrente<sup>18</sup>.

Attraverso l'applicativo RiOL i ricorsi sono canalizzati direttamente nelle due procedure che gestiscono e monitorano il contenzioso amministrativo dell'Istituto. In un primo tempo, l'attribuzione è avvenuta sulla base della materia di riferimento, se contenzioso amministrativo veniva gestito da DicaWEB (*Decentramento Istruttoria Contenzioso Amministrativo*) mentre se amministrativo-sanitario da InCAS (*Informatizzazione Contenzioso amministrativo sanitario*). Ora, invece, le due procedure sono utilizzate sulla base della competenza a valutare i ricorsi: per le competenze centrali la procedura utilizzata è DicaWEB mentre per quelle territoriali la procedura utilizzata è InCAS.

Ferma restando la titolarità unica in capo al Comitato di riferimento, con circolare n. 13 del 2 febbraio 2006, è stato rivisto l'iter procedurale dell'istruttoria dei ricorsi in una prospettiva di decentramento, con l'attribuzione alle Direzioni regionali della competenza relativa all'istruttoria dei ricorsi dei Comitati centrali, lasciando alla Direzione generale la funzione di supporto consulenziale-operativo verso gli Organi collegiali, i Comitati centrali e le Direzioni regionali.

La procedura RIOL è diventata nei fatti uno strumento di comunicazione tra i cittadini e l'INPS. Per questo tutte le istanze pervenute con RIOL vanno analizzate dal gestore della procedura per "ripulire" quelle che non hanno caratteristiche di ricorsi.

La codifica attribuita in entrata da RIOL costituisce elemento equivalente al protocollo ed è titolo di riferimento per la definizione di eventuali termini.

<sup>16</sup> Legge n.88/1989. Circolare INPS n. 125/1993.

<sup>17</sup> Artt.46, co 8; 47, co 6; 50, co 3 legge n. 88/89.

<sup>18</sup> Circolare INPS n. 32/2011; determinazione n. 277/2011 e circolare n.110/2011.

*Il Segretario*  


È importante sottolineare che, al netto delle istanze che non hanno caratteristiche di ricorsi, il destinatario degli stessi è il Comitato competente che da quel momento ne diviene responsabile.

In parallelo, il compito istruttorio è svolto dalla Direzione di riferimento del Comitato e per quelli centrali dalle sedi regionali, di residenza del ricorrente.

La prima fase di istruttoria dei ricorsi rileva l'eventuale irricevibilità o inammissibilità degli stessi.

Tale istruttoria deve trovare conferma da parte del Comitato competente.

In fase di istruttoria, la sede può esprimere parere positivo/negativo o di parziale accettazione di quanto sostenuto dal ricorrente. In caso di parere positivo per palese errore della sede, la stessa può avvalersi dell'istituto dell'autotutela<sup>19</sup>, ritenendo non necessario procedere ulteriormente nell'iter del ricorso poiché ridefinito in via amministrativa. In ogni caso, per ogni ricorso presentato al Comitato competente, l'analista dovrebbe dar conto dell'esito dell'istruttoria al Comitato stesso. Sulla base di tali elementi e in conformità alla normativa vigente, il Comitato competente dovrebbe pronunciare la propria decisione e, per i ricorsi risolti in autotutela, la presa d'atto.

A seguito della discussione e della votazione, la decisione è valida se presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle votazioni non è ammessa l'astensione e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In qualsiasi fase del procedimento, il ricorso può essere dichiarato non procedibile qualora sopravvenga una causa che faccia venire meno l'interesse del ricorrente.

Le decisioni del Comitato risultano dal verbale della seduta, in cui devono essere indicati: l'oggetto del ricorso, le generalità dei ricorrenti, la gestione interessata, la motivazione della decisione, il dispositivo della decisione, i nominativi degli eventuali dissenzienti.

La decisione deve essere comunicata all'interessato, insieme alla motivazione della stessa e con riferimento alla seduta del Comitato in cui è stato esaminato il ricorso.

È opportuno che siano adottate le necessarie iniziative affinché, prima della decorrenza dei termini di conclusione del ricorso, il Comitato possa concludere l'esame ed evitare che il lo stesso venga riproposto avanti l'autorità giudiziaria, in conseguenza del "silenzio/rigetto".

Infatti, nei casi in cui siano trascorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso, dovendosi considerare respinto, gli interessati hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria<sup>20</sup>.

Il contenzioso amministrativo è numericamente significativo e, per affrontare le criticità gestionali e procedurali, l'Istituto è intervenuto, nel tempo, a disciplinare la materia con diverse soluzioni organizzative.

Con determinazione commissariale INPS n. 108/2008 è approvato il Regolamento per le riunioni dei Comitati centrali e periferici dell'INPS, che rivede ed aggiorna il precedente Regolamento per le adunanze degli Organi collegiali, di cui alle deliberazioni CdA INPS n. 17 e n. 26 del 1993 già modificate con deliberazione CdA INPS e n. 346 del 2006, in

<sup>19</sup> L'Istituto si è dotato di una procedura Autotutela web rilasciata nel 2008 a seguito dell'emanazione del Regolamento di Autotutela (Deliberazione CdA n.275 del 27/09/2006 – Circolare n.146/2006). Tale applicazione consente lo svolgimento dell'attività di gestione automatizzata di tutte le fasi del provvedimento da definire in autotutela (monitoraggio e lavorazione dei provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio che su istanza cartacea o provenienti da canale telematico), accompagnando in tal modo l'intero iter relativo.

<sup>20</sup> Artt. 46 e 47 legge n. 88/89.

applicazione dell'art. 29 del decreto legge n. 223/2006, avente ad oggetto il "Contenimento della spesa per Commissioni, comitati e altri organismi".

La deliberazione CdA INPS n. 275/2006 aveva, inoltre, approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" che prevede, tra gli altri casi, il riesame in sede di precontenzioso di una vertenza già avviata con la modifica del provvedimento prima della decisione dell'organo competente. In particolare l'art.8 specifica che nei casi in cui è stato proposto ricorso se il dirigente responsabile rileva elementi tali da comportare annullamento o rettifica di un provvedimento procede alla riforma dell'atto, "salvo che il ricorso amministrativo risulti già assegnato per la decisione al competente Comitato". In ogni caso il comitato è informato e decide la chiusura del ricorso per cessata materia del contendere.

Con circolare n. 29 del 18 febbraio 2013, sono date disposizione correttive per superare le criticità delle giacenze in vista di una normalizzazione del flusso operativo del contenzioso amministrativo.

Per i ricorsi presentati a far data dal 1 gennaio 2013, viene prevista la tempestiva istruttoria e la trasmissione al Comitato provinciale ovvero alla direzione regionale (per i ricorsi di competenza dei Comitati centrali) da parte della sede, entro 30 giorni, e la relazione di validazione dell'istruttoria da parte della direzione regionale che deve intervenire, sempre, entro 30 giorni.

Per i ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2012, la circolare prevede che, essendo trascorsi i 90 giorni dalla data di presentazione ed essendosi perfezionato il "silenzio/rigetto"<sup>21</sup> vengono invitate le sedi ad una attenta valutazione dei possibili errori da risolvere positivamente applicando l'istituto della autotutela (in questi casi si ha un RRA cioè un Ricorso Risolto Amministrativamente).

Con determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013 viene adottato il *Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi* che definisce i casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere (artt. 8-11), fermo restando il diritto, anche su proposta dell'interessato, di esame da parte del competente Comitato (art.12).

Il Regolamento, in continuità con il citato Regolamento in materia di autotutela, precisa che l'avvio del procedimento di esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione non arresta e non sospende i termini per la proposizione del ricorso e che detto provvedimento può intervenire, sia d'ufficio che su istanza di parte, fino a quando il ricorso stesso non sia stato inserito nell'ordine del giorno del Comitato competente (artt. 13 e 14).

In materia di integrazione salariale, il potere di autotutela era riservato in via esclusiva alle stesse Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia e CISOA che, ove ne ricorressero i presupposti, potevano riesaminare le proprie deliberazioni (art.15). Tale previsione è stata aggiornata in relazione al d.lgs n.148/2015<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Il comportamento omissivo dell'amministrazione diventa silenzio rigetto in caso di mancata pronuncia sul ricorso gerarchico senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione.

<sup>22</sup> Circolare INPS n.139/2016.

Il Segretario  
91

Con il suddetto decreto (art. 16), a decorrere dal 1 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie vengono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente; avverso il provvedimento di rigetto del trattamento è ammesso ricorso entro 30 gg. al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee, ai sensi dell'art.17 del citato decreto. Restano, altresì, in vigore le disposizioni in materia di imprese agricole, ai sensi dell'art.18 del medesimo d.lgs n.148/2015.

In generale, il termine per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione da parte del Comitato ed è attestata dal numero di protocollo. I Comitati periferici/centrali hanno potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche decorsi i 90 gg. previsti per la decisione (art.18 del regolamento)

Le deliberazioni dei Comitati vengono trasmesse alle competenti direzioni provinciali dell'Istituto che danno esecuzione al dispositivo (art.22).

Le decisioni viziate da profili di illegittimità, assunte dai Comitati provinciali e centrali, possono essere sospese rispettivamente dal direttore dell'area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale e dal Direttore generale entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

In merito al provvedimento di motivata sospensione adottato dal direttore di Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale, il Comitato amministratore centrale decide entro 90 gg. per l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione del Comitato provinciale.

In caso di provvedimento di motivata sospensione adottato dal Direttore generale, la decisione spetta al Presidente dell'Istituto improrogabilmente entro 90 gg.(art.24).

### 5.1.1 PROCEDURE E REGOLAMENTI ALTRI ENTI INCORPORATI ALL'INPS

Risultano ancora vigenti i seguenti regolamenti e procedure:

#### 5.1.1.1 INPDAP

Il Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di vigilanza delle gestioni autonome, approvato con delibera del CdA dell'INPDAP n. 1249/2000 e s.m.i., disciplina la procedura di detti ricorsi avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi nonché in tema di prestazioni.

Detto Regolamento fissa il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica dell'atto da impugnare, entro i quali proporre il ricorso.

Alle sedi periferiche dell'Istituto compete di effettuare e trasmettere alla segreteria del Comitato di vigilanza la relazione istruttoria entro 6 gg. lavorativi per i ricorsi presentati alle sedi stesse.

L'istruttoria dei ricorsi presentati alla sede centrale viene effettuata e trasmessa alla segreteria del Comitato competente dalla direzione centrale nei 40 gg. successivi alla presentazione del ricorso e i Comitati devono assumere la relativa decisione nei successivi 50 gg. E' sempre dovuto da parte dell'amministrazione l'istituto dell'autotutela se intervengono elementi comprovanti la fondatezza del ricorso.

E', altresì, prevista la motivata sospensione della deliberazione del Comitato, qualora in sede di esecuzione vengano rilevati palesi elementi di illegittimità.

E' anche prevista la revoca da parte del Comitato stesso e su richiesta degli uffici o dei ricorrenti nel termine di tre anni in caso di errore o entro 90 gg. di rinvenimento di nuovi documenti.

#### 5.1.1.2 ENPALS

Il decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, che dispone la soppressione dell'ENPALS, nulla dice in merito al contenzioso amministrativo di competenza.

Con circolari INPS n. 89/2013 e n. 84/2015 viene delineata la procedura per la gestione dei ricorsi amministrativi in materia di entrate contributive afferenti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti<sup>23</sup>.

Avverso i provvedimenti amministrativi in materia di entrate in relazione agli iscritti a detti Fondi, si può proporre il ricorso in unica istanza al Presidente dell'INPS entro il termine di 90 gg. dalla notifica.

Detti ricorsi devono essere presentati al "Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico" (Polo PALS) territorialmente competente in relazione alla sede legale del ricorrente.

Il Polo PALS (n. 12 sul territorio nazionale)<sup>24</sup>, che ha ricevuto il ricorso, compila la scheda istruttoria, completa del parere del direttore provinciale, e la trasmette alla direzione regionale competente. La direzione regionale, esaminato il ricorso, predisponde la relazione e lo schema di deliberazione da sottoporre al Presidente e trasmette gli atti alla direzione generale che, rilevando eventuali comportamenti difformi sul territorio, la trasmette alla segreteria del Presidente.

Le decisioni del Presidente sono assunte in via definitiva e contro di esse è ammesso esclusivamente ricorso all'autorità giudiziaria.

<sup>23</sup> Legge n. 214/2011 di soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

<sup>24</sup> Cagliari per la Sardegna; Palermo per la Sicilia; Catania per Sicilia e Calabria; Napoli per Calabria, Campania e Molise; Bari per Puglia e Basilicata; Roma per Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo; Firenze per Toscana; Bologna per Emilia Romagna; Genova per Liguria; Milano per Lombardia; Torino per Piemonte e Valle d'Aosta; Venezia per Trentino, Friuli e Veneto.

Il Segretario  


### 5.1.1.3 IPOST

L'Istituto, a seguito della incorporazione dell'ex IPOST, ha riconfermato che i ricorsi amministrativi avverso gli atti relativi a prestazioni previdenziali sono ricorsi giurisdizionali alle Sezioni della Corte dei Conti competenti per territorio.

Per le prestazioni conseguenti ai rapporti di lavoro presso Poste S.p.A., vigono le procedure degli assicurati INPS. E' operativo il Comitato amministratore del fondo di solidarietà di Poste italiane S.p.A. che annovera, tra i propri compiti, la valutazione in unica istanza.

## 6. POTESTA' ABROGATIVA DELL'ORGANO DI VERTICE DELL'ISTITUTO

### 6.1 Art. 41 legge n. 449 del 27 dicembre 1997

L'attuale sistema normativo ordinamentale prevede un meccanismo di semplificazione procedurale che consente al CIV di individuare organi, organismi collegiali e Commissioni ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali e di sopprimere quelli non considerati tali.

L'art. 41 della legge n. 449/1997, infatti, dispone che: *"Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i Comitati, le Commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia".*

#### 6.1.1 Applicazione in INPS

Sulla base della citata disposizione normativa sono intervenute le deliberazioni CIV INPS n. 9/2002 e n. 27/2012, riguardanti la soppressione, rispettivamente:

- del Comitato speciale del Fondo esattoriale, dei Comitati speciali per la gestione del Fondo di previdenza per il personale del Consorzio autonomo dei porti di Genova e Trieste, del Comitato amministratore del Fondo per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imprese di consumo, del Comitato di vigilanza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, del Comitato di gestione del Fondo degli interventi per la realizzazione della rete commerciale e delle Commissioni pescatori;
- dei Comitati amministratori del Fondi per il personale delle aziende del GAS e delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

Le competenze dei Comitati soppressi sono state trasferite:

- quelle relative alle Commissioni pescatori alle sedi dell'INPS (determinazione commissariale n. 139/2003);
- quelle relative alla rete commerciale al Comitato commercianti (deliberazione consiliare n. 202/2004);
- quelle relative ai quattro Comitati GE/TS, tributi, Minatori e Imposte di consumo, al FPLD (deliberazione commissariale n.5/2005);
- quelle relative al GAS sono state attribuite al FPLD (determinazione presidenziale n. 179/2013).

Il Segretario  


## 6.1.2 Applicazione in INPDAP

Dai dati rilevati nel periodo 2002 - 2007, il CIV dell'INPDAP ha applicato l'art. 41 della legge n. 449/97 adottando alcune delibere nelle quali dichiara il carattere di "indispensabilità" oppure la "non indispensabilità" di organismi costituiti.

Ad esempio, con delibera n. 189 del 2002 non vengono più citati tra gli organismi indispensabili, benché presenti nella delibera n.146 del 2001, i seguenti:

- Commissione per la riorganizzazione e la sorveglianza sugli archivi dell'INPDAP;
- Comitato per l'attuazione dell'ordinamento dei Servizi;

Con delibera n. 306 del 25 ottobre 2007 non sono individuati come indispensabili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente i seguenti organismi:

- Comitato scientifico della Rivista "GE Diritto ed economia dello Stato Sociale";
- Comitato della redazione della Rivista "GE Diritto ed economia dello Stato Sociale".

Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art.41, a seguito dell'accorpamento degli altri enti non economici avvenuta con decorrenza 1 gennaio 2012 (INPDAP ed ENPALS), con determinazione presidenziale n. 204 del 26 ottobre 2012, sono stati comunicati al CIV i Comitati centrali operanti in Istituto ed indicate le loro specifiche competenze in apposite schede che si riportano in Appendice. Occorre riprendere la consuetudine di sottoporre al CIV, su base annuale, l'analisi dei Comitati/Commissioni comunque denominate ai fini della valutazione da parte dello stesso della loro utilità.

## 7. ATTIVITA' DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 2018

### 7.1 PROCEDURA INFORMATICA RICORSI ON LINE

La procedura RiOL è uno strumento di comunicazione di istanze tra l'utenza e l'Istituto. Al fine di agevolare questa relazione, la procedura non compie significative selezioni preventive dei dati caricati in essa. E', quindi, compito del "valutatore", incaricato dal direttore di sede, analizzare le istanze lì caricate tra quelle che hanno caratteristiche di ricorso e quelle invece che hanno altre finalità.

Risulta, pertanto, necessario chiarire che a differenza del nome "ricorsi online" tale procedura costituisce il principale veicolo di relazione tra utenza e Istituto. A valle della valutazione della istanza così pervenuta, i ricorsi, aventi le caratteristiche previste, vengono caricati nelle procedure DICAWEB se di competenza dei Comitati centrali ed INCAS per quelli di competenza dei Comitati/Commissioni territoriali.

Occorre rilevare che nel 2018, n. **31.942** istanze pari al 20,4% non sono risultate coerenti e quindi non caricate in procedura INCAS (ricorsi competenza Comitati territoriali).

Analogamente, sempre, nel 2018 ben **2.615** istanze caricate in RiOL, pari al 8,5% e indirizzate ai Comitati centrali, sono risultate non coerenti e quindi non acquisite nella procedura DICAWEB (ricorsi competenza Comitati centrali).

Delle **187.551** delle istanze caricate in RiOL sono risultate "ricorso" n. **152.279** pari a 81,2%.

Risulta, pertanto, necessario riesaminare la procedura informatica RiOL, al fine di ridurre l'incerta acquisizione delle istanze non aventi natura di ricorso.

*Il Segretario*  


Tabella 7.1.1 - ISTANZE PERVENUTE PER COMPETENZA TERRITORIALE - 2018

COMPETENZA	MATERIA	PERVENUTI A RIOL	NON RICORSI	IN FASE DI PRE-ESAME	TRASMESSE AI COMITATI
CP - Comitato Provinciale	Pensioni	16.066	4.484	133	11.449
	Prestazioni a sostegno del reddito	81	0	0	81
CSLD - Commissione Speciale Lavoratori Dipendenti	Pensioni	54.234	9.483	220	44.531
	Prestazioni a sostegno del reddito	61.565	13.795	307	47.463
CSA - Commissione Speciale Artigiani	Pensioni	6.687	958	22	5.707
	Prestazioni a sostegno del reddito	272	216	0	56
CSC - Commissione Speciale Commercianti	Pensioni	5.738	928	26	4.784
	Prestazioni a sostegno del reddito	248	167	2	79
CSCDCM - Commissione Speciale CDCM	Pensioni	3.147	506	3	2.638
	Prestazioni a sostegno del reddito	190	92	2	96
CISOA - Com. Cassa Integrazione Lavoratori Agricoli	Prestazioni a sostegno del reddito	7.612	1.027	0	6.585
NON DI COMPETENZA TERRITORIALE	Pensioni	96	96	0	0
NON DI COMPETENZA TERRITORIALE	Prestazioni a sostegno del reddito	144	144	0	0
COMITATI REGIONALI		668	46	0	622
TOTALE		156.748	31.942	715	124.091
COMITATI CENTRALI		30803	2615	0	28188
TOTALE		187.551	34.557	715	152.279

FONTE: Elaborazione della Segreteria tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi informativi

## 7.2 COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI

La rendicontazione dei ricorsi a livello provinciale, è suddivisa per le varie competenze: Comitato provinciale; Commissione speciale Lavoratori Dipendenti; Commissione speciale Artigiani; Commissione speciale Commercianti; Commissione speciale CDCM e CISOA.

I dati riportati per il 2018, distinti, altresì, tra natura amministrativa e sanitaria, hanno origine dal numero dei ricorsi in giacenza al 1 gennaio pari a **197.709**, ai quali si aggiunge il numero di quelli pervenuti nel corso del 2018 n.**123.469**.

Accantonate tutte quelle istanze non di competenza dei singoli Comitati provinciali o delle loro Commissioni speciali i ricorsi pervenuti nell'anno risultano **115.256**; in sede istruttoria sono stati classificati come irricevibili, inammissibili o improcedibili **26.042** istanze e **12.053** per cessata materia del contendere.

Lo stock di ricorsi da esaminare da parte di detti Comitati e Commissioni risulta, quindi, pari a **274.870**.

Nell'arco del 2018 sono state esaminate tutte le istruttorie presentate pari a **74.674** ricorsi, il 27,2% dello stock.

I ricorsi valutati positivamente dai Comitati, anche in modo parziale, e quelli per i quali si è applicata l'autotutela da parte dell'amministrazione sono pari a **16.573** e rappresentano il 22,2 % dei ricorsi esaminati.

I ricorsi respinti pari a **58.101** rappresentano il 77,8% del totale dei ricorsi esaminati.

La giacenza al 31 dicembre 2018 è di **200.196** ricorsi, pari al 72,8%<sup>25</sup> dei ricorsi valutabili.

---

<sup>25</sup> Per un'analisi di dettaglio confrontare in Appendice le Tabelle 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5.

Il Segretario  


Tabella 7.2.1 SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEI COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI AL 31/12/2018		
		TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		197.709
PERVENUTI AL 31/12/2018		123.469
TOTALE IN ESAME		321.178
NON DI COMPETENZA		8.213
TOTALE RICORSI		312.965
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	4.367
	Inammissibili	3.115
	Improcedibili	13.297
	Altri casi	5.263
	TOTALE	26.042
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		12.053
ACCOLTI	Comitato	1.130
	Comitato parziale	409
	Amministrativamente	15.034
	TOTALE	16.573
RESPINTI	Comitato	58.101
TOTALE VALUTATI		74.674
GIACENZA AL 31/12/2018		200.196
FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi		

### 7.3 COMITATI REGIONALI

La rendicontazione dei ricorsi pervenuti al 31 dicembre 2018 ai Comitati regionali avverso i provvedimenti di natura amministrativa scaturenti da verbali di accertamento che riguardino il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, sono stati **668** e si sommano ad una giacenza di **353**.

Tra i **1021** ricorsi, **46** sono risultati non di competenza del Comitato regionale; dei restanti 975 ricorsi, **56** sono risultati irricevibili, inammissibili o improcedibili, pari al 5,7%, e **3** non sono stati esaminati per cessata materia del contendere.

Dei **916** ricorsi valutabili, nel corso del 2018, ne sono stati esaminati **67**, pari al 7,2% dello stock; tra questi, **5** sono stati accolti e **62** respinti.

La giacenza al 31 dicembre 2018 risulta quindi di **849** ricorsi, il 92,8% dei ricorsi valutabili. Per un'analisi di dettaglio confrontare la seguente tabella 3.2.1.

Tabella 7.3.1 - SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEI COMITATI REGIONALI AL 31/12/2018

Organo/Organismo	COMITATO REGIONALE	TOTALE GENERALE	
Materia	Entrate e Recupero Crediti		
GIACENZA AL 01/01/2018	353	353	
PERVENUTI AL 31/12/2018	668	668	
<b>TOTALE IN ESAME</b>	<b>1021</b>	<b>1.021</b>	
NON DI COMPETENZA	46	46	
<b>TOTALE RICORSI</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	25	25
	Inammissibili	20	20
	Improcedibili	11	11
	Altri casi	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	3	3	
ACCOLTI	Comitato	1	1
	Comitato parziale	1	1
	Amministrativamente	3	3
	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
RESPINTI	Comitato	62	62
<b>TOTALE VALUTATI</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	
<b>GIACENZA AL 31/12/2018</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	
Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti. Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.			
FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi			

## 7.4 COMITATI CENTRALI

### 7.4.1 COMITATI AMMINISTRATORI E DI VIGILANZA

La gestione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati centrali, prevalentemente di carattere contributivo, prevede fasi analoghe a quelle degli altri Comitati (acquisizione, istruttoria) per le materie di diretta competenza dei singoli Comitati amministratori e/o di vigilanza.

I dati riportati per il 2018 hanno origine dal numero dei ricorsi in giacenza al 1 gennaio pari a **87.279**, ai quali si aggiunge il numero di quelli pervenuti nel corso del 2018 pari a **30.107**.

Accantonate tutte quelle istanze non di competenza, i ricorsi pervenuti nell'anno risultano **27.611**; in sede istruttoria sono stati classificati come irricevibili, inammissibili o improcedibili **6.915** istanze e **5.066** per cessata materia del contendere.

Lo stock di ricorsi da esaminare da parte di detti Comitati e Commissioni risulta, quindi, pari a **102.909**.

Nell'arco del 2018 sono state esaminate tutte le istruttorie presentate pari a **12.913** ricorsi, il 12,5% dello stock.

I ricorsi valutati positivamente dai Comitati, anche in modo parziale, e quelli per i quali si è applicata l'autotutela da parte dell'amministrazione, sono pari a **6.838** e rappresentano il 53,0% dei ricorsi esaminati.

I ricorsi respinti pari a **6.075** rappresentano il 47,0% del totale dei ricorsi esaminati.

La giacenza al 31 dicembre 2018 è di **89.996** ricorsi, pari a 87,5%<sup>26</sup> dei ricorsi valutabili.

---

<sup>26</sup> Per un'analisi di dettaglio confrontare in Appendice le Tabelle 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.1.3, 7.4.1.4, 7.4.1.5, 7.4.1.6, 7.4.1.7, 7.4.1.8, 7.4.1.9, 7.4.1.10, 7.4.1.11, 7.4.1.12, 7.4.1.13, 7.4.1.14, 7.4.1.15, 7.4.1.16, 7.4.1.17, 7.4.1.18 e 7.4.1.19.

*Il Segretario*



Tabella 7.4.1.1 - RICORSI DEI COMITATI AMMINISTRATORI E DI VIGILANZA AL 31/12/2018		
		TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		87.279
PERVENUTI AL 31/12/2018		30.107
TOTALE IN ESAME		117.386
NON DI COMPETENZA		2.496
TOTALE RICORSI		114.890
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Inricevibili	1.283
	Inammissibili	2.183
	Improcedibili	3.184
	Altri casi	265
	TOTALE	6.915
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		5.066
ACCOLTI	Comitato	39
	Comitato parziale	39
	Amministrativamente	6.760
	TOTALE	6.838
RESPINTI	Comitato	6.075
TOTALE VALUTATI		12.913
GIACENZA AL 31/12/2018		89.996
FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi		

## 7.4.2 COMITATI DI SOLIDARIETA'

Il Comitato di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (FIS) valuta ricorsi avverso il provvedimento negativo del direttore della sede competente, titolare del provvedimento.

Per tutti gli altri Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà esiste la procedura degli ammortizzatori sociali Fondi di solidarietà integrati (FONSI) che gestisce tutte le fasi del processo (domanda, istruttoria, delibera del comitato, pagamento e, infine, eventuale contenzioso amministrativo).

In totale ai Comitati di solidarietà nel 2018 sono pervenuti **144** ricorsi che sommati ai **69** in giacenza all'inizio dell'anno e al netto di **26** istanze non di competenza hanno generato uno stock di **187** ricorsi. In istruttoria **24** sono risultati irricevibili, inammissibili, improcedibili e 9 non valutati per cessata materia del contendere. Gli accolti sono risultati **10** e quelli respinti **33**. La giacenza al 31 dicembre 2018 è di **111** ricorsi.

La rendicontazione del 2018 registra **2** ricorsi pervenuti per il Fondo di solidarietà del credito, **6** al Fondo Ferrovie dello Stato e **7** a quello dei Tributi. In tutti i **15** casi la materia oggetto del ricorso è prestazioni di carattere sociale o pensionistico. Tutti i **15** ricorsi sono stati valutati e respinti.

Per quanto riguarda il FIS sono pervenuti, al 31 dicembre 2018, n.**129** ricorsi che si sono sommati alla giacenza iniziale di **69**, per uno stock totale di **198** ricorsi. Tra questi, **26** sono risultati non di competenza del Comitato, tra i **172** di competenza **24** sono risultati irricevibili, inammissibili, improcedibili, pari a 14,0%, e **9** ricorsi non sono stati valutati per cessata materia del contendere. Dei **139** ne sono stati esaminati **28**, pari a 20,1%, ed accolti **10**, mentre sono stati respinti **18**.

La giacenza finale è risultata di **111** ricorsi da esaminare.

Per un approfondimento si rinvia alle allegate tabelle<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Per un'analisi di dettaglio confrontare in Appendice le Tabelle 7.4.2.2, 7.4.2.3, 7.4.2.4, 7.4.2.5, 7.4.2.6.

*Il Segretario*

Tabella 7.4.2.1 - RICORSI DEI COMITATI DI SOLIDARIETA' AL 31/12/2018		
		TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		69
PERVENUTI AL 31/12/2018		144
TOTALE IN ESAME		213
NON DI COMPETENZA		26
TOTALE RICORSI		187
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	4
	Inammissibili	9
	Improcedibili	10
	Altri casi	1
	TOTALE	24
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		9
ACCOLTI	Comitato	1
	Comitato parziale	1
	Amministrativamente	8
	TOTALE	10
RESPINTI	Comitato	33
TOTALE VALUTATI		43
GIACENZA AL 31/12/2018		111
FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi		

### 7.4.3 COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI – GIAS

Il Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ha competenza in materia di sospensive la cui trattazione ha termini tassativi. La rendicontazione registra una giacenza di 7 pratiche sia al primo gennaio che al 31 dicembre 2018<sup>28</sup>, le cui caratteristiche sono ancora oggetto di verifica.

### 7.5 COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'INPS

Al Presidente sono sottoposti in prima istanza i ricorsi relativi alle prestazioni ex ENPALS, che in fase di accorpamento dell'Ente gli sono stati affidati, in via provvisoria, in attesa della necessaria armonizzazione alla struttura del contenzioso INPS.

Relativamente all'ex ENPALS sono pervenute, nel 2018, **427** istanze, **81** delle quali non giudicate di competenza, **6** rigettate in fase di istruttoria e **80**, comprensive di alcune in giacenza, per le quali è cessata la materia del contendere.

Sono stati accolti in via amministrativa due ricorsi e la giacenza che all'inizio del 2018 era di **1.280** ricorsi si è implementata fino a raggiungere i **1.538** della fine dell'anno.

Per quanto riguarda i provvedimenti ex IPOST non è previsto il ricorso amministrativo ma solo il ricorso alla Corte dei Conti.

Nel 2018 sono pervenute **7** istanze ex INPDAP, valutate non di competenza per 6 di esse ed 1 giudicata in istruttoria come inammissibile. La giacenza iniziale al 1 gennaio di 26 è restata inalterata anche alla fine dell'anno.

Inoltre, al Presidente pervengono per la valutazione le sospensive del Direttore generale per palese e motivata illegittimità delle decisioni dei comitati centrali che non sono conteggiate nei ricorsi di competenza.

In materia di inquadramento aziendale il Presidente riceve e valuta i ricorsi in unica istanza, nel 2018 sono pervenute **653** istanze, per **6** giudicate non di competenza, 35 giudicate in istruttoria irricevibili, inammissibili e/o improcedibili e per 37 è cessata la materia del contendere.

Dei 25 esaminati dei 647 ricorsi sono state accolte 15 ricorsi mentre 10 sono stati respinti, anche in questo caso la giacenza si è incrementata dalle 535 ricorsi al 1 gennaio a 550 al 31 dicembre.

Per un'analisi di dettaglio confrontare la seguente tabella 7.5.1

---

<sup>28</sup> Per un'analisi di dettaglio confrontare in Appendice la Tabella 7.4.3.1.



Il Segretario

Tabella 7.5.1 - PRESIDENTE AL 31/12/2018

Tabella 7.5.1 - PRESIDENTE AL 31/12/2018					
Organo/Organismo		PRESIDENTE			TOTALE GENERALE
Materia		INPS	EX INPDAP	EX ENPALS	
GIACENZA AL 01/01/2018		535	26	1280	1841
PERVENUTI AL 31/12/2018		118	7	427	552
TOTALE IN ESAME		653	33	1707	2393
NON DI COMPETENZA		6	6	81	93
TOTALE RICORSI		647	27	1626	2300
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	16	0	0	16
	Inammissibili	4	1	0	5
	Improcedibili	15	0	0	15
	Altri casi	0	0	6	6
	TOTALE	35	1	6	42
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		37	0	80	117
ACCOLTI	Accoglimento totale	0	0	0	0
	Accoglimento parziale	0	0	0	0
	Amministrativamente	15	0	2	17
	TOTALE	15	0	2	17
RESPINTI		10	0	0	10
TOTALE VALUTATI		25	0	2	27
GIACENZA AL 31/12/2018		550	26	1538	2114
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>					
<p><i>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</i></p>					

## 7.6 SITUAZIONE RICORSI AL 31 DICEMBRE 2018

Tabella 7.6 - RICORSI AMINISTRATIVI AL 31/12/2018							
Organo/Organismo	COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI	COMITATI REGIONALI	COMITATI CENTRALI AMMINISTRATORI E DI VIGILANZA	COMITATI DI SOLIDARIETA'	PRESIDENTE	TOTALE GENERALE	
GIACENZA AL 01/01/2018	197.709	353	87.279	69	1.841	287.251	
PERVENUTI AL 31/12/2018	123.469	668	30.107	144	552	154.940	
<b>TOTALE IN ESAME</b>	<b>321.178</b>	<b>1.021</b>	<b>117.386</b>	<b>213</b>	<b>2.393</b>	<b>442.191</b>	
NON DI COMPETENZA	8.213	46	2.496	26	93	10.874	
<b>TOTALE RICORSI</b>	<b>312.965</b>	<b>975</b>	<b>114.890</b>	<b>187</b>	<b>2.300</b>	<b>431.317</b>	
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	4.367	25	1.283	4	16	5.695
	Inammissibili	3.115	20	2.183	9	5	5.332
	Improcedibili	13.297	11	3.184	10	15	16.517
	Altri casi	5.263	0	265	1	6	5.535
	<b>TOTALE</b>	<b>26.042</b>	<b>56</b>	<b>6.915</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>33.079</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	12.053	3	5.066	9	117	17.248	
ACCOLTI	Comitato	1.130	1	39	1	0	1.171
	Comitato parziale	409	1	39	1	0	450
	Amministrativamente	15.034	3	6.760	8	17	21.822
	<b>TOTALE</b>	<b>16.573</b>	<b>5</b>	<b>6.838</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>23.443</b>
RESPINTI	Comitato/Presidente	58.101	62	6.075	33	10	64.281
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>74.674</b>	<b>67</b>	<b>12.913</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>87.724</b>
GIACENZA AL 31/12/2018	200.196	849	89.996	111	2.114	293.266	

Fonte: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Il Segretario  




## 8. IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Nei capitoli precedenti si è analizzato il ruolo dei Comitati quali soggetti che, titolari della competenza sul contenzioso amministrativo, possono contribuire al contenimento del contenzioso giudiziale, garantendo, così, in tempi contenuti la tutela dei diritti degli utenti.

A completamento di tale analisi, senza alcuna presunzione di completezza, si riportano alcune considerazioni in merito al contenzioso in sede giudiziale. Infatti, l'analisi delle attività del contenzioso amministrativo consegna, per i ricorsi che non hanno trovato soluzione (né in autotutela, né con le deliberazioni positive del Comitato) la possibilità, trascorsi i 90 giorni dalla presentazione, di adire alle vie giudiziarie.

Inoltre, i ricorsi in sede giudiziale riguardano quelle prestazioni per le quali il legislatore non ha previsto il ricorso amministrativo (assegno ordinario, assegno di invalidità, ex IPOST etc.).

Il flusso in entrata dei ricorsi amministrativi avviati nel 2018 risulta pari a **144.066**, mentre quello dei ricorsi in sede giudiziale avviati nel 2018 risultano pari a **287.938**.

Lo stock dei ricorsi in sede giudiziale al 31/12/2018 risulta di **442.105**.

Non è ancora disponibile al CIV una tracciatura dei ricorsi in sede giudiziale conseguenti all'esito negativo da parte dei Comitati e di quelli per i quali, trascorsi 90 giorni, è intervenuto il silenzio-rigetto, così come non è noto di questi ultimi quanti, presentati in sede giudiziale, siano stati accolti dalla Magistratura a favore del ricorrente.

Di seguito, in sintesi, i dati 2018 riferiti al contenzioso in sede giudiziale messi a disposizione dalle Direzioni Centrali competenti.

Il riferimento è all'insieme del contenzioso nazionale, sia presso la giustizia ordinaria, oltre che quello avanti al TAR, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti.

Prevalenti, nel ricorso alla giustizia ordinaria, sono i ricorsi in materia di invalidità civile sottoposti all'Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO) nei quali l'INPS è rappresentato dai funzionari amministrativi che sono 318.885 pari a 45% del totale in esame.

I ricorsi in sede giudiziale definiti nel 2018 risultano **266.512**.

Gli esiti a favore degli utenti e, quindi, con la soccombenza dell'Istituto, sono il 37,5%, pari a **85.317**. Tra questi **48.274** riguardano l'invalidità civile pari a 35,3%.

Un importante contributo all'analisi dei temi e dei flussi dei ricorsi in sede giudiziaria è stato fornito dal Coordinamento Generale Legale che ha presentato una dettagliata analisi sulle materie, sull'articolazione dei ricorsi e sugli esiti degli stessi.

Nelle tabelle che seguono, i dati forniti dal Coordinamento Legale, risentono da una estrazione in data diversa da quelli forniti dalla Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di gestione.

Tab.8.1 CONTENZIOSO GIUDIZIARIO


MAGISTRATURA COMPETENTE	GIACENZA 01/01/2018	RICORSI PERVENUTI/ GIUDIZI INIZIATI 2018	TOTALE IN ESAME	CESSATA MATERIA CONTENDERE, ESTINTO, ESTINTO EX LEGGE 111/2011, CONCLUSO PER DISSENSO ATPO		GIUDIZI CONCLUSI NEL 2018		ESITI		IN ISTRUTTORIA	TOTALE DEFINITI	GIACENZA 31/12/2018
				PROMOSSE DA INPS	PROMOSSE DA UTENTI	PROMOSSE DA INPS	PROMOSSE DA UTENTI	FAVOREVOLI INPS	FAVOREVOLI UTENTI			
<b>GIUSTIZIA ORDINARIA</b>	<b>244.277</b>	<b>126.391</b>	<b>370.668</b>	<b>2.689</b>	<b>18.924</b>	<b>10.453</b>	<b>86.986</b>	<b>56.142</b>	<b>41.297</b>	<b>5.806</b>	<b>119.052</b>	<b>251.616</b>
Primo grado	194.487	95.484	289.971	2.520	14.430	6.207	67.147	42.219	31.135	3.971	90.304	199.667
Secondo grado	31.874	12.825	44.699	169	315	4.246	8.294	8.306	4.234	497	13.024	31.675
Ricorsi inv.civ	65	3.744	3.809	0	1.997	0	1.332	681	651	480	3.329	480
Assegno ordinario	17.851	14.338	32.189	0	2.182	0	10.213	4.936	5.277	858	12.395	19.794
<b>ATPO</b>												
Assegno inv.abilità	160.447	158.438	318.885	0	17.090	0	126.312	83.315	42.997	8.832	143.402	175.483
<b>GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA</b>	<b>2.588</b>	<b>472</b>	<b>3.060</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>337</b>	<b>288</b>	<b>90</b>	<b>34</b>	<b>442</b>	<b>2.618</b>
TAR	2.214	400	2.614	0	60	22	281	220	83	27	363	2.251
Consiglio di Stato	374	72	446	0	4	19	56	68	7	7	79	367
<b>CORTE DEI CONTI</b>	<b>13.367</b>	<b>2.637</b>	<b>16.004</b>	<b>6</b>	<b>551</b>	<b>394</b>	<b>2.665</b>	<b>2.126</b>	<b>933</b>	<b>212</b>	<b>3.616</b>	<b>12.388</b>
Corte dei Conti 1	11.126	2.055	13.181	0	528	92	2.296	1.630	758	51	2.917	10.264
Corte dei Conti 2	2.241	582	2.823	6	22	302	369	496	175	161	699	2.124
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>260.232</b>	<b>129.500</b>	<b>389.732</b>	<b>2.695</b>	<b>19.539</b>	<b>10.888</b>	<b>89.988</b>	<b>58.556</b>	<b>42.320</b>	<b>6.052</b>	<b>123.110</b>	<b>266.622</b>

*FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati del Coordinamento Generale Legale*

Tab.8.2 CONTENZIOSO ORDINARIO I II GRADO

MATERIA	GIACENZA 01/01/2018	GIUDIZI INIZIATI nel 2018			TOTALE DI COMPETENZA AVVOCATURA	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE, ESTINTO, EX L.111 /2011	GIUDIZI DEFINITI NEL 2018 ED ESITI		IN ISTRUTTORIA	TOTALE DEFINITI	GIACENZA 31/12/2018
		PROMOSSE DA INPS	PROMOSSE DA UTENTI	TOTALE			FAVOREVOLE INPS	FAVOREVOLE UTENTI			
CONTENZIOSO CONTRIBUTIVO	84.329	2.181	38.286	40.467	124.796	4.664	13.935	14.508	940	33.107	91.689
ASSEGNO ORDINARIO	36.993	1.484	20.057	21.541	58.534	987	13.411	6.268	671	20.666	37.868
RICORSI INVALIDITA' CIVILE	9.651	0	3.887	3.887	13.538	2.071	910	695	323	3.676	9.862
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	30.847	1.076	12.852	13.928	44.775	2.441	8.701	4.405	848	15.547	29.228
PREVIDENZA AGRICOLA	23.351	325	5.642	5.967	29.318	1.003	4.359	3.060	381	8.422	20.896
FONDI SPECIALI E GESTIONI	4.978	379	3.537	3.916	8.894	748	941	1.149	81	2.838	6.056
INDEBITI	14.019	475	6.706	7.181	21.200	959	2.508	2.510	228	5.977	15.223
PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO	21.167	518	6.213	6.731	27.898	3.036	3.695	2.580	314	9.311	18.587
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>225.335</b>	<b>6.438</b>	<b>97.180</b>	<b>103.618</b>	<b>328.953</b>	<b>15.909</b>	<b>48.460</b>	<b>35.175</b>	<b>3.786</b>	<b>99.544</b>	<b>229.409</b>
SURROGHE	1.145	373	42	415	1.560	26	272	78	76	376	1.184
OPPOSIZ. DELL'ISTITUTO	6.166	1.628	65	1.693	7.859	481	803	630	234	1.914	5.945
FISCALE	173	11	58	69	242	5	37	11	2	53	189
PROCEDURE CONCORDAZIONI	6.213	826	86	912	7.125	797	1.048	57	439	1.902	5.223
PATRIMONIALE	782	127	111	238	1.020	24	174	42	29	240	780
PERSONALE	995	76	196	272	1.267	25	210	92	21	327	940
RISARCIMENTO DANNI	386	7	58	65	451	16	129	26	6	171	280
VARIE	6.194	192	1.716	1.908	8.102	220	1.222	386	217	1.828	6.274
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>22.854</b>	<b>3.240</b>	<b>2.332</b>	<b>5.572</b>	<b>27.626</b>	<b>1.594</b>	<b>3.895</b>	<b>1.322</b>	<b>1.024</b>	<b>6.811</b>	<b>20.815</b>
<b>TOTALE</b>	<b>247.389</b>	<b>9.678</b>	<b>99.512</b>	<b>109.190</b>	<b>356.579</b>	<b>17.503</b>	<b>52.355</b>	<b>36.497</b>	<b>4.810</b>	<b>106.355</b>	<b>250.224</b>

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati del Coordinamento Generale Legale

Il Segretario  


CONTENZIOSO GIUDIZIALE PRESTAZIONI SOSTEGNO REDDITO ANNO 2018 I II GRADO										
MATERIA	GIACENZA AL 01/01/2018	GIUDIZI INIZIATI			CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE, ESTINTO, ESTINTO EX	GIUDIZI DEFINITI		IN ISTRUTTORIA	TOTALE DEFINITI	GIACENZA AL 31/12/2018
		PROMOSSI DA INPS	PROMOSSI DA UTENTI	TOTALE		FAVOREVOLI INPS	FAVOREVOLI UTENTI			
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA	5.565	65	1.342	1.407	312	792	637	78	1.741	5.231
DETERM. RETRIB. AGR. EFFETTIVA	4.778	7	234	241	1.763	471	184	2	2.418	2.601
DIFF. RETIB. MEDIA CONVENZIONALE	794	25	159	184	30	452	37	17	519	459
INDENNITA' ORDINARIA DISOCCUPAZIONE	2.064	57	1.226	1.283	280	411	404	21	1.095	2.252
INDENNITA' DI MOBILITA'	1.226	52	264	316	40	251	157	29	448	1.094
INDEN. MOBILITA'/ADEGUAMENTO ISTAT	364	6	22	28	11	97	12	1	120	272
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - PART TIME	53	2	40	42	5	14	13	1	32	63
TRATTAMENTI SPECIALI DISOCCUPAZIONE	172	8	195	203	34	39	47	2	120	255
INTEGRAZIONI SALARIALI	214	7	84	91	18	35	25	7	78	227
INDENNITA' PER LSU	147	1	73	74	5	35	55	1	95	126
INDENNITA' ECONOMICA MALATTIA	1.440	39	463	502	115	254	210	75	579	1.363
INDENNITA' ECONOMICA MATERNITA'	920	62	492	554	140	127	198	15	465	1.009
INDENNITA' ECONOMICHE TUBERCOLOSI	17	1	13	14	2	5	2	1	9	22
ASSEGNI FAMILIARI	799	59	650	709	115	147	216	13	478	1.030
13.MA MENSILITA'/CIG	264	5	35	40	15	21	44	2	80	224
CURE TERMALI	5	1	1	2	0	1	2	0	3	4
INTERESSI/RIVALUTAZIONE	185	2	4	6	4	10	4	4	18	173
PRESTAZIONI VARIE	1.245	108	582	690	133	223	268	22	624	1.311
ACCERT.CONTRIB. PRESTAZIONI TEMPORANEE	47	4	14	18	3	6	12	1	21	44
RIVALUTAZIONE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA	833	3	255	258	6	281	38	21	325	766
ART.700 E PROV. CAUTEL.	35	4	65	69	5	23	15	1	43	61
<b>TOTALE</b>	<b>21.167</b>	<b>518</b>	<b>6.213</b>	<b>6.731</b>	<b>3.036</b>	<b>3.695</b>	<b>2.580</b>	<b>314</b>	<b>9.311</b>	<b>18.587</b>

Fonte: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati del Coordinamento Generale Legale

Tab. 8.4 CONTENZIOSO PRESTAZIONI SOSTEGNO REDDITO ANNO 2018

MATERIA	GIACENZA AL 01/01/2018	GIUDIZI INIZIATI			CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE, ESTINTO, ESTINTO EX	GIUDIZI DEFINITI		IN ISTRUTTORIA	TOTALE DEFINITI	GIACENZA AL 31/12/2018
		PROMOSI DA INPS	PROMOSI DA UTENTI	TOTALE		FAVOREVOLE INPS	FAVOREVOLE UTENTI			
INDENNITA' DI MOBILITA'	1.904	58	286	344	51	348	169	30	568	1.336
INDENNITA' MALATTIA/MATERN	3.363	103	969	1.072	257	387	412	91	1.056	2.307
INDENNITA' DISOCCUPAZIONE	3.704	64	1.353	1.417	293	466	484	24	1.243	2.461
ASSEGNI FAMILIARI	1.495	59	650	709	115	147	216	13	478	1.017
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA	13.942	100	1.990	2.090	2.111	1.996	896	118	5.003	8.939
PRESTAZIONI VARIE	3.176	134	965	1.099	209	351	403	38	963	2.213
<b>TOTALE</b>	<b>27.584</b>	<b>518</b>	<b>6.213</b>	<b>6.731</b>	<b>3.036</b>	<b>3.695</b>	<b>2.580</b>	<b>314</b>	<b>9.311</b>	<b>18.273</b>

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati del Coordinamento Generale Legale

Il Segretario  


Tab. 8.5 CONTENZIOSO PENSIONISTICO 2018 I II GRADO CO

MATERIA	GIACENZA AL 01/01/2018	GIUDIZI INIZIATI			CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE, ESTINTO, ESTINTO EX	GIUDIZI DEFINITI		IN ISTRUTTORIA	TOTALE DEFINITI	GIACENZA AL 31/12/2018
		PROMOSSE DA INPS	PROMOSSE DA UTENTI	TOTALE		FAVOREVOLI INPS	FAVOREVOLI UTENTI			
INVALIDITA' INABILITA'	10.983	193	3.502	3.695	240	2.216	1.041	421	3.497	7.486
VECCHIAIA ANZIANITA'	4.315	69	1.546	1.615	187	697	483	67	1.367	2.948
REVERSIBILITA'/SUP.	5.252	121	1.726	1.847	262	828	590	101	1.680	3.572
RICOSTITUZ./SUPPL.	6.278	122	2.041	2.163	289	1.041	646	101	1.976	4.302
RATEI INTER. RIVAL.	9.382	213	3.320	3.533	445	1.456	1.092	117	2.993	6.389
AMIANTO	15.429	416	4.160	4.576	493	2.748	1.789	215	5.030	10.399
ASSEGNI FAMILIARI	17.926	581	5.175	5.756	604	3.112	2.150	274	5.866	12.060
PENSIONE SOCIALE	17.684	538	5.227	5.765	612	3.056	2.099	221	5.767	11.917
<b>TOTALE</b>	<b>43.927</b>	<b>1.076</b>	<b>12.851</b>	<b>13.927</b>	<b>2.441</b>	<b>8.701</b>	<b>4.405</b>	<b>847</b>	<b>15.547</b>	<b>28.380</b>

Fonte: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati del Coordinamento Generale Legale

Tab. 8.6 CONTENZIOSO ORDINARIO CONTRIBUTIVO I II GRADO

MATERIA	GIACENZA AL 01/01/2018	GIUDIZI INIZIATI			CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE, ESTINTO, EX L.111/2011	GIUDIZI DEFINITI		IN ISTRUTTORIA	TOTALE DEFINITI	GIACENZA AL 31/12/2018
		PROMOSSE DA INPS	PROMOSSE DA UTENTI	TOTALE		FAVOREVOLE INPS	FAVOREVOLE UTENTI			
CONTR. AGRICOLI	13.340	95	2.753	2.848	450	1.546	1.609	105	3.605	9.735
CONTR. ARTIGIANI	15.539	140	4.869	5.009	418	1.595	2.002	122	4.015	11.524
CONTR. AZIENDE	27.168	486	7.917	8.403	799	3.857	2.267	231	6.923	20.245
CONTR. COMMERCianti	42.932	712	12.585	13.297	2.280	4.184	6.935	297	13.399	29.533
POSIZ. ASSICURATIVA	2.957	49	1.106	1.155	156	434	287	15	877	2.080
LAVORATORI AUTONOMI/SUBORDINATI	8.611	174	3.442	3.616	240	1.011	396	69	1.647	6.964
ALTRI CONTRIBUTI	11.972	470	5.253	5.723	273	1.109	921	85	2.303	9.669
VARIE	1.335	54	362	416	48	199	91	16	338	997
<b>TOTALE</b>	<b>123.854</b>	<b>2.180</b>	<b>38.287</b>	<b>40.467</b>	<b>4.664</b>	<b>13.935</b>	<b>14.508</b>	<b>940</b>	<b>33.107</b>	<b>90.747</b>

Fonte: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati del Coordinamento Generale Legale

Il Segretario  




## **CONSIDERAZIONI E PROPOSTA LINEE DI INDIRIZZO**

Occorre evidenziare che, in materia di contenzioso amministrativo, parti rilevanti della regolamentazione vigente non trova coerente attuazione da parte delle strutture competenti.

In genere, non sono sottoposti ai Comitati quei giudizi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e di cessata materia del contendere definiti dalla Unità organizzativa deputata all'istruttoria dei ricorsi.

Analogamente, la valutazione della presenza di palese errore in un provvedimento che comporta l'applicazione dell'istituto di autotutela, non può esimere l'istruttore dalla comunicazione di tale valutazione al Comitato, chiudendo così, con la presa d'atto da parte del Comitato stesso, l'iter del ricorso.

Diverso il caso della decisione in autotutela a seguito di istanza di revisione o autonoma d'ufficio, che avendo origine diversa dal ricorso è sottoposta a differente regolamentazione.

Rilevante risulta, quindi, la funzione della segreteria del Comitato che, avvalendosi della interezza delle opportunità offerte dalle procedure, può aggiornare il Comitato in merito allo scadenziario dei termini regolamentari che, benché ordinatori e non perentori, fissano il limite per adire in sede giurisdizionale. Il rispetto di tali termini costituisce, quindi, un traguardo importante per il deflazionamento dei ricorsi giurisdizionali.

Appare, altresì, importante la funzione di reportistica offerta dalle procedure che la segreteria del Comitato può utilizzare per permettere alle Commissioni deliberanti, costituite in seno al Comitato stesso, di calendarizzare la frequenza delle sedute al fine di evitare la formazione di stock di istruttorie non analizzate dai Comitati.

E' importante, inoltre, che i ricorsi con esito negativo che hanno dato luogo ad un proseguo in sede giurisdizionale, siano monitorati dalla segreteria, evidenziandone eventuale coincidenza o difformità dalla decisione adottata dal Comitato.

A tal fine, va previsto uno specifico supporto all'attività dei Comitati in tema di logistica, strumentazioni tecnologiche e risorse umane. Di particolare importanza, in questo ambito, è rendere disponibile ai Comitati il database con le sentenze di ogni grado relative ai temi trattati. Risulta, inoltre, necessario riesaminare la procedura informatica RiOL, al fine di ridurre l'incerta acquisizione delle istanze non aventi natura di ricorso.

Il CIV ritiene, inoltre, opportuno, anche in relazione al progetto di riorganizzazione dell'Istituto che affida alla nuova Direzione Audit il monitoraggio sul contenzioso, una revisione della procedura di gestione del contenzioso giudiziario (SISCO) al fine di prevedere la tracciatura di tutte le fasi dello stesso e la correlazione degli stessi con i ricorsi amministrativi quando previsti. In particolare, andrà tracciato l'esito del ricorso amministrativo o il mancato esaurimento della fase istruttoria per decorrenza dei termini.

  
Il Segretario

Il CIV ritiene, inoltre, utile il confronto in merito alle relazioni in atto con il legislatore per rendere coerenti norme sedimentate nel tempo e che presentano elementi di contraddizione a partire dalla qualificazione giuridica dei Comitati stessi. Risulta, altresì, necessario riprendere la consuetudine di sottoporre al CIV, su base annuale, l'analisi dei Comitati/Commissioni comunque denominate ai fini della valutazione da parte dello stesso della loro utilità.

Acquisiti e condivisi tali chiarimenti, l'attività di confronto dovrà essere finalizzata alla costruzione di una unitaria e omogenea regolamentazione dei ricorsi ed anche ad un innovativo Regolamento di organizzazione e funzionamento dei Comitati.

Urge, infine, un percorso di qualificazione e formazione dei componenti dei Comitati da reiterare in occasione dei rinnovi degli stessi e dell'intervento di nuove normative.

Il CIV, come su altre materie, propone che nella sessione annuale che precede l'adozione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, gli Organi concordino proposte di innovazione normativa per far fronte a temi reiteratamente affrontati da Comitati o dai ricorsi in sede giurisdizionale.

## GLOSSARIO

**Pervenuti a RiOL:** registra tutti le istanze inserite dall'utenza nella procedura Ricorsi On Line;

**Giacenza al 1 gennaio:** registra tutti i ricorsi inevasi al 31 dicembre anno precedente;

**Acquisiti:** registra tutte le istanze aventi carattere di ricorso e, quindi, è considerato come **pervenuto** al singolo Comitato/Commissione competente;

**Totale in esame:** registra la somma dei ricorsi in giacenza al 1 gennaio e quelli pervenuti nell'anno corrente;

**Non di competenza:** registra tutti i ricorsi assegnati ai Comitati/Commissioni e risultati non di competenza degli stessi;

**Totale ricorsi:** registra i ricorsi considerati di competenza del Comitato/Commissione al netto di quelli valutati non di competenza;

**Giudicati in istruttoria:** registra i ricorsi che l'amministrazione che svolge l'istruttoria riclassifica come:

- **Irricevibili:** i ricorsi presentati in forma cartacea, o privi di elementi essenziali o avverso altro ente;
- **Inammissibili:** i ricorsi presentati antecedentemente al provvedimento da impugnare o presentati da persona non legittimata o priva di interesse concreto. Inoltre, i ricorsi avverso materie non di competenza dell'Istituto;
- **Improcedibili:** i ricorsi per i quali è venuto meno l'interesse per acquiescenza o rinuncia o per morte del ricorrente senza diritti trasmissibili;
- **Altri casi:** i ricorsi che in fase istruttoria, pur non rientrando nelle tre classificazioni, vengono considerati privi di procedibilità;

**Cessata materia del contendere:** registra i ricorsi per i quali è sopravvenuta sentenza di primo grado o successivo provvedimento in autotutela;

**Accolti:** registra i ricorsi per i quali vi è una decisione di accoglimento, tra questi:

- **dal Comitato:** ovvero i ricorsi sottoposti al Comitato e deliberati positivamente nella loro interezza;
- **dal Comitato parzialmente:** i ricorsi risolti positivamente, ma in modo parziale;
- **amministrativamente:** i ricorsi risolti positivamente in autotutela;

**Totale accolti:** registra i ricorsi accolti totalmente o parzialmente e quelli risolti positivamente in autotutela;

**Respinti Comitato:** registra i ricorsi sottoposti al Comitato e deliberati negativamente;

**Totale valutati:** registra il totale dei ricorsi accolti con quelli respinti;

**Giacenza al 31 dicembre:** registra i ricorsi considerati validi ma non valutati.

*Il Segretario*  
4



## APPENDICE

### PROCEDURA INFORMATICA RICORSI ONLINE

Tabella 7.1.1 - ISTANZE PERVENUTE PER COMPETENZA TERRITORIALE - 2018					
COMPETENZA	MATERIA	PERVENUTI A RIOL	NON RICORSI	IN FASE DI PRE-ESAME	TRASMESSE AI COMITATI
CP - Comitato Provinciale	Pensioni	16.066	4.484	133	11.449
	Prestazioni a sostegno del reddito	81	0	0	81
CSLD - Commissione Speciale Lavoratori Dipendenti	Pensioni	54.234	9.483	220	44.531
	Prestazioni a sostegno del reddito	61.565	13.795	307	47.463
CSA - Commissione Speciale Artigiani	Pensioni	6.687	958	22	5.707
	Prestazioni a sostegno del reddito	272	216	0	56
CSC - Commissione Speciale Commercianti	Pensioni	5.738	928	26	4.784
	Prestazioni a sostegno del reddito	248	167	2	79
CSCDCM - Commissione Speciale CDCM	Pensioni	3.147	506	3	2.638
	Prestazioni a sostegno del reddito	190	92	2	96
CISOA - Comm. Cassa Integrazione Lavoratori Agricoli	Prestazioni a sostegno del reddito	7.612	1.027	0	6.585
NON DI COMPETENZA TERRITORIALE	Pensioni	96	96	0	0
NON DI COMPETENZA TERRITORIALE	Prestazioni a sostegno del reddito	144	144	0	0
COMITATI REGIONALI		668	46	0	622
<b>TOTALE</b>		<b>156.748</b>	<b>31.942</b>	<b>715</b>	<b>124.091</b>
COMITATI CENTRALI		30803	2615	0	28188
<b>TOTALE</b>		<b>187.551</b>	<b>34.557</b>	<b>715</b>	<b>152.279</b>

FONTE: Elaborazione della Segreteria tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi informativi


  
 Il Segretario

# RICORSI COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI AL 31/12/2018

Tabella 7.2.1 SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEI COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI SPECIALI AL 31/12/2018		
		TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		197.709
PERVENUTI AL 31/12/2018		123.469
TOTALE IN ESAME		321.178
NON DI COMPETENZA		8.213
TOTALE RICORSI		312.965
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	4.367
	Inammissibili	3.115
	Improcedibili	13.297
	Altri casi	5.263
	<b>TOTALE</b>	<b>26.042</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		12.053
ACCOLTI	Comitato	1.130
	Comitato parziale	409
	Amministrativamente	15.034
	<b>TOTALE</b>	<b>16.573</b>
RESPINTI	Comitato/Presidente	58.101
TOTALE VALUTATI		74.674
GIACENZA AL 31/12/2018		200.196
FONTE: Elaborazione Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale organizzazione e Sistemi Informativi		

Tabella 7.2.2 - SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEI COMITATI PROVINCIALI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		CP			TOTALE GENERALE
Materia		Pensioni		Prestazioni a sostegno del reddito	
Natura		Amministrativa	Sanitaria	Amministrativa	
GIACENZA AL 01/01/2018		21.988	114	154	22.256
PERVENUTI AL 31/12/2018		11.372	77	81	11.530
TOTALE IN ESAME		33.360	191	235	33.786
NON DI COMPETENZA		776	25	7	808
TOTALE RICORSI di cui		32.584	166	228	32.978
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	355	7	5	367
	Inammissibili	159	14	1	174
	Improcedibili	887	7	8	902
	Altri casi	405	4	1	410
	TOTALE	1.806	32	15	1.853
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		1.221	6	22	1.249
ACCOLTI	Comitato	67	0	0	67
	Comitato parziale	32	0	0	32
	Amministrativamente	1.250	9	4	1.263
	TOTALE	1.349	9	4	1.362
RESPINTI	Comitato	4.258	3	78	4.339
TOTALE VALUTATI		5.607	12	82	5.701
GIACENZA AL 31/12/2018		23.950	116	109	24.175
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>					
<p>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</p>					

*Il Segretario*  


Tabella 7.2.3 - SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEI LAVORATORI DIPENDENTI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		CSLD- COMMISSIONE SPECIALE LAVORATORI DIPENDENTI				TOTALE GENERALE
Materia		Pensioni		Prestazioni a sostegno del reddito		
Natura		Amministrativa	Sanitaria	Amministrativa	Sanitaria	
GIACENZA AL 01/01/2018		33.097	27.082	93.249	2.306	155.734
PERVENUTI AL 31/12/2018		16.240	28.291	46.202	1.261	91.994
<b>TOTALE IN ESAME</b>		<b>49.337</b>	<b>55.373</b>	<b>139.451</b>	<b>3.567</b>	<b>247.728</b>
NON DI COMPETENZA		1.657	727	3.711	90	6.185
<b>TOTALE RICORSI</b>		<b>47.680</b>	<b>54.646</b>	<b>135.740</b>	<b>3.477</b>	<b>241.543</b>
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Iricevibili	564	145	2.207	26	2.942
	Inammissibili	829	100	1.276	22	2.227
	Improcedibili	2.264	810	6.010	102	9.186
	Altri casi	982	331	2.038	7	3.358
	<b>TOTALE</b>	<b>4.639</b>	<b>1.386</b>	<b>11.531</b>	<b>157</b>	<b>17.713</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		2.215	1.029	5.737	43	9.024
ACCOLTI	Comitato	88	528	217	20	853
	Comitato parziale	42	185	66	6	299
	Amministrativamente	2.273	3.284	4.821	338	10.716
	<b>TOTALE</b>	<b>2.403</b>	<b>3.997</b>	<b>5.104</b>	<b>364</b>	<b>11.868</b>
RESPINTI	Comitato	5.822	20.266	18.070	595	44.753
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>8.225</b>	<b>24.263</b>	<b>23.174</b>	<b>959</b>	<b>56.621</b>
<b>GIACENZA AL 31/12/2018</b>		<b>32.601</b>	<b>27.968</b>	<b>95.298</b>	<b>2.318</b>	<b>158.185</b>
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>						
<p><i>Fonte: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</i></p>						

Tabella 7.2.4 - SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEGLI ARTIGIANI, COMMERCianti, COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		CSA - COMM. SPECIALE ARTIGIANI				CSC - COMM. SPECIALE COMMERCianti				CS CDCM - COMM. SPECIALE CDCM				TOTALE GENERALE
Materia		Pensioni		Prestazioni a sostegno del reddito		Pensioni		Prestazioni a sostegno del reddito		Pensioni		Prestazioni a sostegno del reddito		
Natura		Amm.	Sanit.	Amm.	Sanit.	Amm.	Sanit.	Amm.	Sanit.	Amm.	Sanit.	Amm.	Sanit.	
GIACENZA AL 01/01/2018		2.672	1.730	59	1	2.754	1.772	139	3	1.827	718	105	1	11.781
PERVENUTI AL 31/12/2018		2.922	2.785	56	0	2.504	2.280	79	0	1.694	944	96	0	13.360
<b>TOTALE IN ESAME</b>		<b>5.594</b>	<b>4.515</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>5.258</b>	<b>4.052</b>	<b>218</b>	<b>3</b>	<b>3.521</b>	<b>1.662</b>	<b>201</b>	<b>1</b>	<b>25.141</b>
NON DI COMPETENZA		144	63	8	0	156	44	9	0	68	34	11	0	537
<b>TOTALE RICORSI</b>		<b>5.450</b>	<b>4.452</b>	<b>107</b>	<b>1</b>	<b>5.102</b>	<b>4.008</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>3.453</b>	<b>1.628</b>	<b>190</b>	<b>1</b>	<b>24.604</b>
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	45	4	2	0	52	2	6	0	21	1	3	0	136
	Inammissibili	50	4	5	0	56	6	4	0	43	1	9	0	178
	Improcedibili	684	89	8	0	562	62	15	1	447	22	12	0	1.902
	Altri casi	122	34	1	0	121	32	4	0	68	12	3	0	397
	<b>TOTALE</b>	<b>901</b>	<b>131</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>102</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>579</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>2.613</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		526	68	5	0	428	74	19	0	266	19	18	0	1.423
ACCOLTI	Comitato	9	62	0	0	5	59	0	0	4	19	0	0	158
	Comitato parziale	5	24	0	0	9	22	0	0	6	11	0	0	77
	Amministrativa	875	398	8	0	616	314	9	0	527	121	17	0	2.885
	<b>TOTALE</b>	<b>889</b>	<b>484</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>395</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>151</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>
RESPINTI	Comitato	616	2.224	13	0	626	1.883	22	0	391	781	9	1	6.566
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>1.505</b>	<b>2.708</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>1.256</b>	<b>2.278</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>932</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>9.686</b>
GIACENZA AL 31/12/2018		2.518	1.545	65	1	2.627	1.554	130	2	1.680	641	119	0	10.882

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

Fonte: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Il Segretario  
11

Tabella 7.2.5 - SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEI LAVORATORI AGRICOLI CASSA INTEGRAZIONE AL 31/12/2018

Organo/Organismo		CISOA -COMM.CASSA INTEGRAZIONE LAVORATORI AGRICOLI		TOTALE GENERALE
Materia		Prestazioni a sostegno del reddito		
Natura		Amministrativa	Sanitaria	
GIACENZA AL 01/01/2018		7.936	2	7.938
PERVENUTI AL 31/12/2018		6.582	3	6.585
<b>TOTALE IN ESAME</b>		<b>14.518</b>	<b>5</b>	<b>14.523</b>
NON DI COMPETENZA		683	0	683
<b>TOTALE RICORSI</b>		<b>13.835</b>	<b>5</b>	<b>13.840</b>
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	922	0	922
	Inammissibili	534	2	536
	Improcedibili	1.305	2	1.307
	Altri casi	1.098	0	1.098
	<b>TOTALE</b>	<b>3.859</b>	<b>4</b>	<b>3.863</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		357	0	357
ACCOLTI	Comitato	52	0	52
	Comitato parziale	1	0	1
	Amministrativamente	170	0	170
	<b>TOTALE</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
RESPINTI	Comitato	2.443	0	2.443
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>2.666</b>	<b>0</b>	<b>2.666</b>
GIACENZA AL 31/12/2018		6.953	1	6.954

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.

Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

## RICORSI COMITATI REGIONALI AL 31/12/2018

Tabella 7.3.1 - SITUAZIONE NAZIONALE RICORSI DEI COMITATI REGIONALI AL 31/12/2018			
Organo/Organismo	COMITATO REGIONALE	TOTALE GENERALE	
Materia	Entrate e Recupero Crediti		
GIACENZA AL 01/01/2018	353	353	
PERVENUTI AL 31/12/2018	668	668	
<b>TOTALE IN ESAME</b>	<b>1021</b>	<b>1.021</b>	
NON DI COMPETENZA	46	46	
<b>TOTALE RICORSI</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	25	25
	Inammissibili	20	20
	Improcedibili	11	11
	Altri casi	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	3	3	
ACCOLTI	Comitato	1	1
	Comitato parziale	1	1
	Amministrativamente	3	3
	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
RESPINTI	Comitato	62	62
<b>TOTALE VALUTATI</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	
<b>GIACENZA AL 31/12/2018</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	
Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti. Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.			
FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi			

## RICORSI COMITATI AMMINISTRATORI DI VIGILANZA

Tabella 7.4.1.1 - RICORSI DEI COMITATI AMMINISTRATORI E DI VIGILANZA AL 31/12/2018		
		TOTALE GENERALE
	GIACENZA AL 01/01/2018	87.279
	PERVENUTI AL 31/12/2018	30.107
	TOTALE IN ESAME	117.386
	NON DI COMPETENZA	2.496
	TOTALE RICORSI	114.890
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	1.283
	Inammissibili	2.183
	Improcedibili	3.184
	Altri casi	265
	TOTALE	6.915
	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	5.066
ACCOLTI	Comitato	39
	Comitato parziale	39
	Amministrativamente	6.760
	TOTALE	6.838
RESPINTI	Comitato/Presidente	6.075
	TOTALE VALUTATI	12.913
	GIACENZA AL 31/12/2018	89.996
FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi		

Tabella 7.4.1.2 -COMITATO CENTRALE FONDI PRESTAZIONI LAVORATORI DIPENDENTI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		FPLD			TOTALE GENERALE	
Materia	Prestazioni	Prestazioni a sostegno del reddito	Inl. EX INPDAI	Entrate Contributive		
GIACENZA AL 01/01/2018		3846	129	50	10719	14744
PERVENUTI AL 31/12/2018		1816	92	4	6521	8433
TOTALE IN ESAME		5662	221	54	17240	23177
NON DI COMPETENZA		224	62	2	479	767
TOTALE RICORSI		5438	159	52	16761	22410
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	127	6	1	297	431
	Inammissibili	140	4	1	263	408
	Improcedibili	187	5	2	478	672
	Altri casi	4	0	0	11	15
	TOTALE	458	15	4	1049	1526
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		166	9	1	557	733
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	6	6
	Comitato parziale	0	0	0	2	2
	Amministrativamente	83	2	1	830	916
	TOTALE	83	2	1	838	924
RESPINTI	Comitato	160	0	0	1448	1608
TOTALE VALUTATI		243	2	1	2286	2532
GIACENZA AL 31/12/2018		4571	133	46	12869	17619

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.

Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Il Segretario



Tabella 7.4.1.3 - COMITATO CENTRALE GESTIONI PRESTAZIONI TEMPORANEE AL 31/12/2018

Organo/Organismo		GPT				TOTALE GENERALE
Materia	GPT	CISOA	EDILIZIA	INDUSTRIA		
GIACENZA AL 01/01/2018		370	418	4971	1960	7719
PERVENUTI AL 31/12/2018		26	279	1971	640	2916
TOTALE IN ESAME		396	697	6942	2600	10635
NON DI COMPETENZA		0	12	120	41	173
TOTALE RICORSI		396	685	6822	2559	10462
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	1	2	79	22	104
	Inammissibili	0	9	155	40	204
	Improcedibili	1	109	335	139	584
	Altri casi	0	0	13	2	15
	TOTALE	2	120	582	203	907
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	21	509	132	662
ACCOLTI	Comitato	0	0	10	1	11
	Comitato parziale	0	4	8	9	21
	Amministrativamente	0	43	794	214	1051
	TOTALE	0	47	812	224	1083
RESPINTI	Comitato	1	14	675	284	974
TOTALE VALUTATI		1	61	1487	508	2057
GIACENZA AL 31/12/2018		393	483	4244	1716	6836

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
 Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Tabella 7.4.1.4 - COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		ARTIGIANI		TOTALE GENERALE
Materia		Entrate e Recupero Crediti	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		1698	44	1742
PERVENUTI AL 31/12/2018		750	22	772
TOTALE IN ESAME		2448	66	2514
NON DI COMPETENZA		96	3	99
TOTALE RICORSI		2352	63	2415
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	46	6	52
	Inammissibili	80	0	80
	Improcedibili	76	2	78
	Altri casi	3	0	3
	TOTALE	205	8	213
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		143	0	143
ACCOLTI	Comitato	1	0	1
	Comitato parziale	0	0	0
	Amministrativamente	228	2	230
	TOTALE	229	2	231
RESPINTI	Comitato	89	0	89
TOTALE VALUTATI		318	2	320
GIACENZA AL 31/12/2018		1686	53	1739

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
 Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

*Il Segretario*

Tabella 7.4.1.5 - COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COMMERCianti AL 31/12/2018

Organo/Organismo		COMMERCianti		TOTALE GENERALE
Materia		Entrate e Recupero Crediti	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		15813	160	15973
PERVENUTI AL 31/12/2018		3882	63	3945
TOTALE IN ESAME		19695	223	19918
NON DI COMPETENZA		255	3	258
TOTALE RICORSI		19440	220	19660
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	179	4	183
	Inammissibili	211	22	233
	Improcedibili	418	4	422
	Altri casi	19	0	19
	TOTALE	827	30	857
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		1451	7	1458
ACCOLTI	Comitato	1	0	1
	Comitato parziale	1	0	1
	Amministrativamente	1563	3	1566
	TOTALE	1565	3	1568
RESPINTI	Comitato	633	10	643
TOTALE VALUTATI		2198	13	2211
GIACENZA AL 31/12/2018		14964	170	15134

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
 Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Tabella 7.4.1.6 - COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		CDCM		TOTALE GENERALE
Materia		Entrate Previdenza Agricola	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		41	259	300
PERVENUTI AL 31/12/2018		5	68	73
TOTALE IN ESAME		46	327	373
NON DI COMPETENZA		2	2	4
TOTALE RICORSI		44	325	369
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	1	1
	Inammissibili	0	1	1
	Improcedibili	0	1	1
	Altri casi	0	0	0
	TOTALE	0	3	3
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		2	6	8
ACCOLTI	Comitato	0	2	2
	Comitato parziale	0	2	2
	Amministrativamente	0	6	6
	TOTALE	0	10	10
RESPINTI	Comitato	0	52	52
TOTALE VALUTATI		0	62	62
GIACENZA AL 31/12/2018		42	254	296

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

*Il Segretario*  


Tabella 7.4.1.7 - COMITATO FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA  
AL 31/12/2018

Organo/Organismo		CLERO	TOTALE GENERALE
Materia		Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		15	15
PERVENUTI AL 31/12/2018		3	3
TOTALE IN ESAME		18	18
NON DI COMPETENZA		0	0
TOTALE RICORSI		18	18
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0
	Inammissibili	0	0
	Improcedibili	0	0
	Altri casi	0	0
	TOTALE	0	0
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0
ACCOLTI	Comitato	0	0
	Comitato parziale	1	1
	Amministrativamente	1	1
	TOTALE	2	2
RESPINTI	Comitato	0	0
TOTALE VALUTATI		2	2
GIACENZA AL 31/12/2018		16	16

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Tabella 7.4.1.8 - COMITATO CENTRALE GESTIONE SEPARATA (Parasubordinati) AL 31/12/2018

Organo/Organismo		GESTIONE SEPARATA			TOTALE GENERALE
Materia		Ammortizzatori Sociali	Entrate e Recupero Crediti	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		3010	24198	1685	28893
PERVENUTI AL 31/12/2018		912	7043	737	8692
TOTALE IN ESAME		3922	31241	2422	37585
NON DI COMPETENZA		123	354	70	547
TOTALE RICORSI		3799	30887	2352	37038
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	93	186	19	298
	Inammissibili	25	73	33	131
	Improcedibili	238	642	131	1011
	Altri casi	1	7	0	8
	TOTALE	357	908	183	1448
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		163	1375	103	1641
ACCOLTI	Comitato	0	1	4	5
	Comitato parziale	0	0	6	6
	Amministrativamente	128	2048	162	2338
	TOTALE	128	2049	172	2349
RESPINTI	Comitato	97	1751	179	2027
TOTALE VALUTATI		225	3800	351	4376
GIACENZA AL 31/12/2018		3054	24804	1715	29573

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.

Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

*Il Segretario*

Tabella 7.4.1.9 - COMITATO DI VIGILANZA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER LE PERSONE CHE SVOLGONO LAVORI DI CURA NON RETRIBUITI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' FAMILIARI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		COMITATO VIGILANZA FONDO FAMIGLIA		TOTALE GENERALE
Materia		Entrate e Recupero Crediti	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		2	11	13
PERVENUTI AL 31/12/2018		1	3	4
TOTALE IN ESAME		3	14	17
NON DI COMPETENZA		2	0	2
TOTALE RICORSI		1	14	15
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0
	Inammissibili	0	1	1
	Improcedibili	0	1	1
	Altri casi	0	0	0
	TOTALE	0	2	2
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0	0
ACCOLTI	Comitato	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0
	Amministrativamente	0	1	1
	TOTALE	0	1	1
RESPINTI	Comitato	0	0	0
TOTALE VALUTATI		0	1	1
GIACENZA AL 31/12/2018		1	11	12

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.

Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

*FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi*

Tabella 7.4.1.10 - COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		CAU	TOTALE GENERALE
Materia		Entrate Previdenza Agricola	
GIACENZA AL 01/01/2018		7721	7721
PERVENUTI AL 31/12/2018		970	970
TOTALE IN ESAME		8691	8691
NON DI COMPETENZA		102	102
TOTALE RICORSI		8589	8589
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	211	211
	Inammissibili	103	103
	Improcedibili	370	370
	Altri casi	4	4
	TOTALE	688	688
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		293	293
ACCOLTI	Comitato	2	2
	Comitato parziale	0	0
	Amministrativamente	120	120
	TOTALE	122	122
RESPINTI	Comitato	184	184
TOTALE VALUTATI		306	306
GIACENZA AL 31/12/2018		7302	7302
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>			
<p>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</p>			

*Il Segretario*

Tabella 7.4.1.11 - FONDO SPECIALE FERROVIE DELLO STATO S.p.A. AL 31/12/2018

Organo/Organismo		FERROVIE			TOTALE GENERALE
Materia		Ammortizzatori Sociali	Entrate e Recupero Crediti	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		25	88	1139	1252
PERVENUTI AL 31/12/2018		7	29	228	264
<b>TOTALE IN ESAME</b>		<b>32</b>	<b>117</b>	<b>1367</b>	<b>1516</b>
NON DI COMPETENZA		1	3	15	19
<b>TOTALE RICORSI</b>		<b>31</b>	<b>114</b>	<b>1352</b>	<b>1497</b>
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	2	2
	Inammissibili	1	0	28	29
	Improcedibili	1	1	35	37
	Altri casi	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>68</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		1	2	44	47
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0	0
	Amministrativamente	1	6	56	63
	<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>63</b>
RESPINTI	Comitato	0	0	188	188
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>244</b>	<b>251</b>
<b>GIACENZA AL 31/12/2018</b>		<b>27</b>	<b>105</b>	<b>999</b>	<b>1131</b>
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>					
<p><i>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</i></p>					

Tabella 7.4.1.12 - FONDO SPECIALE VOLO AL 31/12/2018

Organo/Organismo		VOLO			TOTALE GENERALE
Materia		Ammortizzatori Sociali	Entrate e Recupero Crediti	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		49	32	656	737
PERVENUTI AL 31/12/2018		13	18	29	60
TOTALE IN ESAME		62	50	685	797
NON DI COMPETENZA		3	2	6	11
TOTALE RICORSI		59	48	679	786
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	1	0	0	1
	Inammissibili	0	0	2	2
	Improcedibili	0	1	1	2
	Altri casi	0	0	0	0
	TOTALE	1	1	3	5
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0	13	13
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0	0
	Amministrativamente	0	0	1	1
	TOTALE	0	0	1	1
RESPINTI	Comitato	0	0	1	1
TOTALE VALUTATI		0	0	2	2
GIACENZA AL 31/12/2018		58	47	661	766

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
 Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

*Il Segretario*  
 41

Tabella 7.4.1.13 - COMITATO DI VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO E DEI LORO SUPERSTITI AL 31/12/2018					
Materia	Entrate Iscritti Gestione. Dipendenti Pubblici	Previdenza. Trattamento Fine Servizio	Previdenza Trattamento Pensioni	TOTALE GENERALE	
GIACENZA AL 01/01/2018	120	393	3506	4.019	
PERVENUTI AL 31/12/2018	251	76	2273	2.600	
<b>TOTALE IN ESAME</b>	<b>371</b>	<b>469</b>	<b>5779</b>	<b>6.619</b>	
NON DI COMPETENZA	34	4	230	268	
<b>TOTALE RICORSI</b>	<b>337</b>	<b>465</b>	<b>5549</b>	<b>6.351</b>	
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Iricevibili	0	0	0	
	Inammissibili	57	14	675	
	Improcedibili	0	0	0	
	Altri casi	2	6	41	
	<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>716</b>	<b>795</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	0	1	27	28	
ACCOLTI	Comitato	0	0	2	
	Comitato parziale	0	0	2	
	Amministrativamente	13	22	236	
	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>240</b>	<b>275</b>
RESPINTI	Comitato	4	12	100	116
<b>TOTALE VALUTATI</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>340</b>	<b>391</b>	
GIACENZA AL 31/12/2018	261	410	4466	5.137	
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>					
<p><i>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</i></p>					

Tabella 7.4.1.14 - COMITATO DI VIGILANZA LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI AL 31/12/2018

Materia		Entrate Iscritti Gestione Dipendenti Pubblici	Previdenza Trattamento Fine Servizio	Previdenza Trattamento Pensioni	TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		136	565	2514	3.215
PERVENUTI AL 31/12/2018		94	41	708	843
TOTALE IN ESAME		230	606	3222	4.058
NON DI COMPETENZA		24	0	77	101
TOTALE RICORSI		206	606	3145	3.957
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0	0
	Inammissibili	18	5	150	173
	Improcedibili	0	0	0	0
	Altri casi	2	2	59	63
	TOTALE	20	7	209	236
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		1	2	18	21
ACCOLTI	Comitato	0	0	8	8
	Comitato parziale	1	0	3	4
	Amministrativamente	12	9	118	139
	TOTALE	13	9	129	151
RESPINTI	Comitato	7	15	145	167
TOTALE VALUTATI		20	24	274	318
GIACENZA AL 31/12/2018		165	573	2644	3.382

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

*Il Segretario*  
1

Tabella 7.4.1.15 - COMITATO DI VIGILANZA PER LE PENSIONI AI SANITARI AL 31/12/2018

Materia	Entrate Iscritti Gestione Dipendenti Pubblici	Previdenza. Trattamento Fine Servizio	Previdenza Trattamento Pensioni	TOTALE GENERALE	
GIACENZA AL 01/01/2018	10	37	204	251	
PERVENUTI AL 31/12/2018	14	10	80	104	
<b>TOTALE IN ESAME</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>284</b>	<b>355</b>	
NON DI COMPETENZA	2	0	20	22	
<b>TOTALE RICORSI</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>264</b>	<b>333</b>	
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0	
	Inammissibili	0	4	20	
	Improcedibili	0	0	0	
	Altri casi	1	3	3	
	<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	0	0	1	1	
ACCOLTI	Comitato	0	0	1	
	Comitato parziale	0	0	0	
	Amministrativamente	1	1	12	
	<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
RESPINTI	Comitato	0	9	12	21
<b>TOTALE VALUTATI</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	
GIACENZA AL 31/12/2018	20	30	215	265	

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
 Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

*FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi*

Tabella 7.4.1.16 - COMITATO DI VIGILANZA LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO AL 31/12/2018

Materia		Entrate Iscritti Gestione Dipendenti Pubblici	Previdenza Assicurazione Sociale Vita	Previdenza Trattamento Pensioni	TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		54	9	26	89
PERVENUTI AL 31/12/2018		69	6	38	113
TOTALE IN ESAME		123	15	64	202
NON DI COMPETENZA		37	3	24	64
TOTALE RICORSI		86	12	40	138
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0	0
	Inammissibili	4	4	5	13
	Improcedibili	0	0	0	0
	Altri casi	0	0	0	0
	TOTALE	4	4	5	13
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0	0	0
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0	0
	Amministrativamente	2	3	0	5
	TOTALE	2	3	0	5
RESPINTI	Comitato	0	0	0	0
TOTALE VALUTATI		2	3	0	5
GIACENZA AL 31/12/2018		80	5	35	120

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
 Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

*Il Segretario*



Tabella 7.4.1.17 - COMITATO DI VIGILANZA PER LE PENSIONI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, AGLI AIUTANTI UFFICIALI ED AI COADIUTORI AL 31/12/2018

Materia		Entrate Iscritti Gestione Dipendenti Pubblici	Previdenza. Trattamento Fine Servizio	Previdenza Trattamento Pensioni	TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		2	7	27	36
PERVENUTI AL 31/12/2018		0	1	23	24
TOTALE IN ESAME		2	8	50	60
NON DI COMPETENZA		0	0	2	2
TOTALE RICORSI		2	8	48	58
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0	0
	Inammissibili	0	0	1	1
	Improcedibili	0	0	0	0
	Altri casi	0	0	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0	2	2
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0	0
	Amministrativamente	0	0	2	2
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
RESPINTI	Comitato	0	3	2	5
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
GIACENZA AL 31/12/2018		2	5	41	48
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>					
<p><i>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</i></p>					

Tabella 7.4.1.18 - COMITATO DI VIGILANZA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE AL 31/12/2018

Materia		Entrate Iscritti Gestione Dipendenti Pubblici	Previdenza. Trattamento Fine Servizio	Previdenza Trattamento Pensioni	TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		41	19	430	490
PERVENUTI AL 31/12/2018		41	4	237	282
TOTALE IN ESAME		82	23	667	772
NON DI COMPETENZA		15	0	38	53
TOTALE RICORSI		67	23	629	719
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0	0
	Inammissibili	7	1	25	33
	Improcedibili	0	0	0	0
	Altri casi	1	0	81	82
	<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>106</b>	<b>115</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0	10	10
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0	0
	Amministrativamente	1	0	22	23
	<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
RESPINTI	Comitato	0	0	0	0
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
GIACENZA AL 31/12/2018		58	22	491	571
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>					
<p>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</p>					

*Il Segretario*  
41

Tabella 7.4.1.19 - FONDO SPECIALE GAS AL 31/12/2018 (soppresso dal CIV ai sensi art.41 L.44972011)

Organo/Organismo		GAS		TOTALE GENERALE
Materia		Entrate e Recupero Crediti	Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		13	50	63
PERVENUTI AL 31/12/2018		1	8	9
TOTALE IN ESAME		14	58	72
NON DI COMPETENZA		0	4	4
TOTALE RICORSI		14	54	68
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0
	Inammissibili	0	1	1
	Improcedibili	0	6	6
	Altri casi	0	0	0
	TOTALE	0	7	7
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		1	5	6
ACCOLTI	Comitato	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0
	Amministrativamente	0	13	13
	TOTALE	0	13	13
RESPINTI	Comitato	0	0	0
TOTALE VALUTATI		0	13	13
GIACENZA AL 31/12/2018		13	29	42
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>				
<p>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</p>				

# COMITATI AMMINISTRATORI FONDI DI SOLIDARIETA'

Tabella 7.4.2.1 - RICORSI DEI COMITATI DI SOLIDARIETA' AL 31/12/2018		
		TOTALE GENERALE
GIACENZA AL 01/01/2018		69
PERVENUTI AL 31/12/2018		144
TOTALE IN ESAME		213
NON DI COMPETENZA		26
TOTALE RICORSI		187
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	4
	Inammissibili	9
	Improcedibili	10
	Altri casi	1
	TOTALE	24
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		9
ACCOLTI	Comitato	1
	Comitato parziale	1
	Amministrativamente	8
	TOTALE	10
RESPINTI	Comitato	33
TOTALE VALUTATI		43
GIACENZA AL 31/12/2018		111
FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi		

Tabella 7.4.2.2 - FONDI DI SOLIDARIETA' ASSICURATIVO-CREDITO AL 31/12/2018

Organo/Organismo	IMPRESE ASSICUR.	CREDITO	CREDITO COOP.	TOTALE GENERALE	
Materia	Ammortizzatori sociali Pensioni	Ammortizzatori sociali Pensioni	Ammortizzatori sociali Pensioni		
GIACENZA AL 01/01/2018	0	0	0	0	
PERVENUTI AL 31/12/2018	0	2	0	2	
TOTALE IN ESAME	0	2	0	2	
NON DI COMPETENZA	0	0	0	0	
TOTALE RICORSI	0	2	0	2	
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0	
	Inammissibili	0	0	0	
	Improcedibili	0	0	0	
	Altri casi	0	0	0	
	TOTALE	0	0	0	
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	0	0	0	0	
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	
	Comitato parziale	0	0	0	
	Amministrativamente	0	0	0	
	TOTALE	0	0	0	
RESPINTI	Comitato	0	2	0	2
TOTALE VALUTATI	0	2	0	2	
GIACENZA AL 31/12/2018	0	0	0	0	
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>					
<p>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</p>					

Tabella 7.4.2.3 - FONDI DI SOLIDARIETA' POSTE E TRIBUTI AL 31/12/2018

Organo/Organismo		POSTE	TRIBUTI	TOTALE GENERALE
Materia		Ammortizzatori sociali Pensioni	Ammortizzatori sociali Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		0	0	0
PERVENUTI AL 31/12/2018		0	7	7
TOTALE IN ESAME		0	7	7
NON DI COMPETENZA		0	0	0
TOTALE RICORSI		0	7	7
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0
	Inammissibili	0	0	0
	Improcedibili	0	0	0
	Altri casi	0	0	0
	TOTALE	0	0	0
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0	0
ACCOLTI	Comitato	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0
	Amministrativamente	0	0	0
	TOTALE	0	0	0
RESPINTI	Comitato	0	7	7
TOTALE VALUTATI		0	7	7
GIACENZA AL 31/12/2018		0	0	0
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>				
<p>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</p>				


*Il Segretario*  


Tabella 7.4.2.4 - FONDI DI SOLIDARIETA' TRASPORTI AL 31/12/2018

Organo/Organismo	TRASPORTO PUBBLICO	SOLIMARE	ORMEGGIATORI	TRASPORTO AEREO	FF.SS.	TOTALE GENERALE
Materia	Ammortizzatori sociali Pensioni					
GIACENZA AL 01/01/2018	0	0	0	0	0	0
PERVENUTI AL 31/12/2018	0	0	0	0	6	6
TOTALE IN ESAME	0	0	0	0	6	6
NON DI COMPETENZA	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICORSI	0	0	0	0	6	6
GIUDICATI IN ISTRUZIONE	Irricevibili	0	0	0	0	0
	Inammissibili	0	0	0	0	0
	Improcedibili	0	0	0	0	0
	Altri casi	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	0	0	0	0	0	0
ACCOLTI	Comitato	0	0	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0	0	0
	Amministrativamente	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0
RESPINTI	Comitato	0	0	0	6	6
TOTALE VALUTATI	0	0	0	0	6	6
GIACENZA AL 31/12/2018	0	0	0	0	0	0
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>						
<p>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</p>						

Tabella 7.4.2.5 - COMITATO FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE AL 31/12/2018

Organo/Organismo		FIS	TOTALE GENERALE
Materia		Ammortizzatori Sociali	
GIACENZA AL 01/01/2018		69	69
PERVENUTI AL 31/12/2018		129	129
<b>TOTALE IN ESAME</b>		<b>198</b>	<b>198</b>
NON DI COMPETENZA		26	26
<b>TOTALE RICORSI</b>		<b>172</b>	<b>172</b>
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	4	4
	Inammissibili	9	9
	Improcedibili	10	10
	Altri casi	1	1
	<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		9	9
ACCOLTI	Comitato	1	1
	Comitato parziale	1	1
	Amministrativamente	8	8
	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
RESPINTI	Comitato	18	18
<b>TOTALE VALUTATI</b>		<b>28</b>	<b>28</b>
<b>GIACENZA AL 31/12/2018</b>		<b>112</b>	<b>111</b>

Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.  
 Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.

FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

*Il Segretario*

Tabella 7.4.2.6 - FONDI DI SOLIDARIETA' PROVINCE AUTONOME AL 31/12/2018

Organo/Organismo		TRENTO	BOLZANO	TOTALE GENERALE
Materia		Ammortizzatori sociali Pensioni	Ammortizzatori sociali Pensioni	
GIACENZA AL 01/01/2018		0	0	0
PERVENUTI AL 31/12/2018		0	0	0
TOTALE IN ESAME		0	0	0
NON DI COMPETENZA		0	0	0
TOTALE RICORSI		0	0	0
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0	0
	Inammissibili	0	0	0
	Improcedibili	0	0	0
	Altri casi	0	0	0
	TOTALE	0	0	0
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE		0	0	0
ACCOLTI	Comitato	0	0	0
	Comitato parziale	0	0	0
	Amministrativamente	0	0	0
	TOTALE	0	0	0
RESPINTI	Comitato	0	0	0
TOTALE VALUTATI		0	0	0
GIACENZA AL 31/12/2018		0	0	0
<p>Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>				
<p><i>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</i></p>				

## COMITATO GIAS

Tabella 7.4.3.1- COMITATO GESTIONE DEI CONTRIBUTI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI AL 31/12/2018			
Organo/Organismo	GIAS	TOTALE GENERALE	
Materia	Entrate e Recupero Crediti		
GIACENZA AL 01/01/2018	7	7	
PERVENUTI AL 31/12/2018	0	0	
<b>TOTALE IN ESAME</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
NON DI COMPETENZA	0	0	
<b>TOTALE RICORSI</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
GIUDICATI IN ISTRUTTORIA	Irricevibili	0	0
	Inammissibili	0	0
	Improcedibili	0	0
	Altri casi	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	0	0	
ACCOLTI	Comitato	0	0
	Comitato parziale	0	0
	Amministrativamente	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESPINTI	Comitato	0	0
<b>TOTALE VALUTATI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GIACENZA AL 31/12/2018</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<p>Il Comitato ha competenza in materia di sospensive.                      Il Totale Valutati è la somma di Accolti e Respinti.                      Nel Totale Ricorsi, oltre a quelli valutati, sono ricompresi quelli giudicati in istruttoria come non valutabili e quelli della Cessata materia del contendere.</p>			
<p><i>FONTE: Elaborazione della Segreteria Tecnica del CIV su dati della Direzione Generale - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi</i></p>			



## ALLEGATI

### 1. SCHEDE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.204/2012

#### Comitati provinciali

(costituiti presso tutte le province, esclusa Aosta ove è previsto solo il Comitato regionale che assolve alle competenze delle Commissioni Speciali Provinciali)

Competenze (art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88):

- decide i ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione in materia di pensione sociale, ai sensi dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- decide i ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione in materia di assegni sociali liquidati a decorrere dall'1.1.1996 in sostituzione della pensione sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335;
- decide, ai sensi dell'art.130, comma 4, del DPR 21 settembre 1994, n.698 nonché dell'art. 42, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di reiezione di prestazioni di invalidità civile.  
*N.B.* Ai sensi del predetto art.42, con effetto dal 1/1/2005, sono, invece, aboliti i ricorsi amministrativi avverso i verbali di accertamento medico-legale per i quali rimane solo la possibilità di ricorso alla competente A.G.;
- decide sulle domande di differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive. (Del. C.A. n. 177 del 20.7.79);
- sono, inoltre, di competenza del Comitato le seguenti materie:
  - a) l'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
  - b) i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, di cui alle leggi n.427/75; n. 223/91; n. 451/94;
  - c) i sussidi di disoccupazione per lavoratori socialmente utili, di cui alla legge 28 novembre 1996, n.608;
  - d) i permessi orari e giornalieri spettanti ai genitori ed ai parenti di handicappati gravi ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - e) il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera, di cui alla legge n. 228/84;
  - f) l'indennità spettante ai dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali, di cui alla legge 9 agosto 1993, n. 293;
  - g) i rimanenti adempimenti, da svolgere nell'ambito della provincia, ai sensi dell'art. 36 DPR 639/1970 - esclusi i punti 1 (ricorsi), 3 (contravvenzioni) e 11 abrogati da

Il Segretario  
*[Firma]*

successive disposizioni - che consistono, per lo più, in compiti consultivi, propositivi, di studio e suggerimento nonché in ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;

- esprime il parere in materia di:
  - a) acquisto e/o locazione di immobili per le esigenze degli Uffici dell'Istituto, circa l'idoneità della soluzione o delle soluzioni individuate a configurarsi come punto baricentrico rispetto al comprensorio territoriale della Sede o della diversa struttura operativa, nonché la coerenza delle soluzioni medesime rispetto ai piani ed alle prospettive del decentramento;
  - b) decentramento (artt. 19 e 22 del Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 380 del 5.7.2000 e successive modificazioni).

COMMISSIONE SPECIALE LAVORATORI DIPENDENTI  
(costituita nell'ambito di ciascun Comitato provinciale)

Competenze:

***ai sensi dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:***

- decide i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
- le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
- le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;
- le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
- i trattamenti familiari;
- l'assegno per congedo matrimoniale;
- il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

Svolge funzioni istruttorie ed esprime pareri sui ricorsi in seconda istanza dei lavoratori agricoli subordinati alla Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (circ. 187 del 17/8/1998).

*Il Segretario*

## COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI

(costituita nell'ambito di ciascun Comitato provinciale)

Competenze:

***ai sensi dell'art. 46, 3 comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88:***

la Commissione decide i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

- le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
- le prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi dell'artigianato.

## COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

(costituita nell'ambito di ciascun Comitato provinciale)

Competenze:

***ai sensi dell'art. 46, 3 comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88:***

- la Commissione decide i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
- le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
- le prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi del commercio.

*Il Segretario*  
41

## COMMISSIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

(costituita nell'ambito di ciascun Comitato provinciale)

Competenze:

***ai sensi dell'art. 46, 3 comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88:***

la Commissione decide i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

- le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e le prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

Svolge funzioni istruttorie ed esprime pareri sui ricorsi dei coltivatori diretti alla Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (circ. 187 del 17 agosto 1998).

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER I  
LAVORATORI AGRICOLI

(CISOA)

Competenze:

***ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457:***

il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'INPS su deliberazione della Commissione costituita presso ogni sede e nominata con decreto del Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro.

La Commissione ha competenza:

- in materia di integrazione salariale degli operai agricoli a tempo indeterminato per la erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate a causa di intemperie stagionali e per altre cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore;
- in materia di sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, per le decisioni di primo grado, relativamente alla iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura, essendo subentrata alla soppressa Commissione provinciale per la manodopera agricola, "ex SCAU" (3 comma, art. 80 della legge 448/98).

Il Segretario  
41

**Provincia di Bolzano**

Competenze:

***ai sensi degli artt. 22 e 29 del D.P.R. 752/1976:***

la Commissione svolge le funzioni di amministrazione del personale e di Commissione di disciplina per i dipendenti dell'INPS.

E composta dal Presidente del locale Comitato Provinciale (che la presiede), da un vice Presidente, due funzionari di categoria direttiva della Sede e quattro rappresentanti eletti tra il personale della Sede.

Tale Commissione è un organismo che, come sopra riportato, trae la propria ragione di essere dalle più ampie attribuzioni conferite dall'art. 22 e 29 del D.P.R. n. 752/1976 al locale Consiglio di Amministrazione della Provincia di Bolzano che gestisce le materie riguardanti il personale dell'intera Provincia. L'unica eccezione riguarda il personale dell'INPS e dell'INAIL, per i quali opera la specifica Commissione Locale ex art. 29 del citato D.P.R. n. 752/76.

## Comitati regionali

Competenze: (art. 43 della legge 9 marzo 1989, n. 88)

- coordinare l'attività dei Comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;
- mantenere il collegamento con l'Ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;
- mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi simili al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
- presentare periodicamente al Consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;
- decidere, in via definitiva, i ricorsi giacenti alla data del 27 maggio 2004, data di entrata in vigore del D.L. 23/04/2004 n. 124, relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.
- Tale compito, per quanto concerne i ricorsi avverso i verbali ispettivi presentati dopo il 27/05/2004, è ora attribuito al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito presso le articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro, come previsto dall'art. 17 del sopracitato D.L. 23 aprile 2004, n. 124.
- Permane in capo al Comitato regionale INPS la competenza a decidere, oltre ai ricorsi avverso i verbali ispettivi presentati entro il 27 maggio 2004, i ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa scaturenti da verbali di accertamento e che riguardino la sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro.
- svolgere i compiti ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

In materia di acquisto e/o locazione di immobili per le esigenze degli Uffici dell'Istituto esprime il parere circa l'idoneità della soluzione o delle soluzioni individuate a configurarsi come punto baricentrico rispetto al comprensorio territoriale della Sede o della diversa struttura operativa, nonché la coerenza delle soluzioni medesime rispetto ai piani ed alle prospettive del decentramento (Del. C.E. 31.1.91 - Circ. 55 del 28.2.91 - Circ. 284 del 20.11.95).

Esprime parere in materia di decentramento (artt. 19 e 22 del Regolamento di Organizzazione, approvato con delibera consiliare n. 380 del 5.7.2000 e successive modificazioni).

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il Comitato regionale svolge altresì i compiti attribuiti al Comitato provinciale (art. 43 legge n. 88/1989).

  
Il Segretario

## COMITATO AMMINISTRATORE FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

### Comitato FPLD

Competenze:

#### ***ai sensi dell'art. 23 della legge 9 marzo 1989, n.88:***

- predisporre annualmente, in conformità ai criteri, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui Bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;
- deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- fare proposte in materia di contributi e prestazioni al Consiglio di Amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione, compresi quelli che riguardano i contributi dovuti alla Gestione di cui all'art. 24 della stessa legge n. 88/1989;
- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione;

#### ***ai sensi dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, a. 88:***

- decidere l'esecuzione o l'annullamento delle decisioni dei ricorsi in materia di prestazioni dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti, adottate dai Comitati provinciali e sospese dal Direttore della Sede per motivi di illegittimità;

#### ***ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414/1996, dell'art. 41, comma 1, della legge n. 488/1999 e dell'art. 42, comma 1, della legge n. 289 del 2002***

- trattare, anche nell'ambito delle evidenze contabile separate degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici, nonché dell'ex INPDAI, le competenze sopra elencate.

COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI  
LAVORATORI DIPENDENTI

Comitato GPT

Competenze:

***ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 della legge 9 marzo 1989, n. 88:***

- sovrintende la gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi; la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, dell'edilizia e dei lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari; la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e operai privati; la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art.74 della legge 23.12.1978, n.833; il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra comunitari, di cui all'art.13, legge 30 dicembre 1986, n.943 ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni;
- predisporre, in conformità ai criteri stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- delibera le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- fa proposte in materia di contributi e prestazioni al Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione e su quelli in materia di cassa integrazione guadagni dell'industria, edilizia e agricoltura, inoltre decide in unica istanza sui provvedimenti dell'esecuzione delle decisioni assunte dai Comitati provinciali;
- assolve ad ogni altro compito che sia esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario  


# COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI

## Comitato Artigiani

Competenze:

### ***ai sensi dell'art.33 della legge n. 88/89:***

- esamina i bilanci preventivi e consuntivi della Gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, fornendo il proprio parere in ordine all'approvazione o meno dei bilanci stessi. Questi vengono poi trasmessi al CIV, Organo deputato alla approvazione, corredati dalle delibere assunte dal Comitato;
- decide i provvedimenti di sospensione in materia di prestazioni adottati dai Direttori delle Sedi, ex art.46 della legge n.88/89;
- fa proposte in materia di contributi e prestazioni al Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento e al fabbisogno gestionale, ex art.3, comma 10 della legge n.335/95;
- elegge tra i propri componenti il Presidente del Comitato ex art.8, punto 1 del decreto legislativo n. 479/94;
- decide i ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione.


COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E  
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Comitato Commercianti

Competenze:

***ai sensi degli artt. 36.e 47 della legge 9 marzo 1989, n. 88:***

- predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- delibera le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- fa proposte in materia di contributi e prestazioni al Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione;
- assolve ad ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario  


COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE  
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

Comitato CDCM

Competenze:

***ai sensi dell'art. 30 della legge 29 marzo 1989, n. 88:***

- predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e delibera sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;
- deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- fare proposte in materia di contributi e prestazioni al Consiglio di Amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e Finanze;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- decidere in un'unica istanza i ricorsi in materia di:
  - ✓ contributi dovuti alla Gestione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n.1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuite ad altro organo;
  - ✓ costituzione di rendita vitalizia ex art.13 legge 12 agosto 1962, n.1338 relativamente ai lavoratori agricoli autonomi;
- predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Gestione per i trattamenti - integrativi di previdenza;
- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione;

***ai sensi dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:***

- decidere l'esecuzione o l'annullamento delle decisioni dei ricorsi in materia di pensioni adottate dai Comitati provinciali e sospese dal Direttore della Sede per motivi di illegittimità.

COMITATO DI VIGILANZA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER  
I MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA

Comitato Clero

Competenze:

**ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903** (in sostituzione dei Comitati di vigilanza previsti dalla Legge 30 aprile 1970, n. 639, separatamente per Clero (art.27) e Ministri di culto diversi dalla religione cattolica (art.28):

- vigilare sull'applicazione-delle norme che disciplinano l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;
- decidere i ricorsi in via definitiva;
- esprimere il parere sui provvedimenti necessari per conservare, l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonché sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.

  
#segretario

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER LA GESTIONE SPECIALE DI CUI  
ALL'ART.2, COMMA. 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995. N. 335

Comitato Parasubordinati

Competenze:

***ai sensi del Decreto del Ministero Lavoro e della Previdenza sociale del 20.12.1999 n.553 art. 3, comma 1:***

- predisporre in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti i dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479;
- adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della Gestione;
- vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;
- decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti assunti dall'istituto in materia di contributi dovuti alla gestione, nonché in materia di ricongiunzioni e riscatti ed in materia di prestazioni relative alla maternità ed assegni per il nucleo familiare (Modificato dal D.M. n. 457/2001);
- vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla Gestione.

***ai sensi del Decreto del Ministero Lavoro e delle Politiche sociali del 28.09.2001 n. 457, art. unico, di modifica dell'art 3 comma 1, lettera d), del Decreto Ministeriale n. 553/1999:***

- decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER LE PERSONE CHE SVOLGONO LAVORI DI CURA NON RETRIBUITI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' FAMILIARI

Comitato Famiglia

Competenze:

***ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n. 565 del 1996:***

- predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;
- delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- fa proposte in materia di contributi e prestazioni al Consiglio di Amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del Lavoro o della Previdenza sociale;
- vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
- decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
- assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

*Il Segretario*

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI  
AGRICOLI UNIFICATI

Commissione CAU

Competenze:

***ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 5, legge n. 608/1996:***

- decidere, in unico grado:
  - ✓ ricorsi avverso l'accertamento in materia di contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccola colonia (art. 10 del decreto legislativo n. 375/1993)
  - ✓ ricorsi avverso l'accertamento della contribuzione previdenziale della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché contro la non iscrizione ex art. 15 del decreto legislativo n. 375/1993.
- decidere in seconda istanza:
  - ✓ ricorsi avverso l'accertamento in materia di rapporti di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, compartecipanti familiari e piccolo coloni (art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 375/1993);
- formulare pareri
  - ✓ in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  - ✓ in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame
- esercitare attività consultiva, nei confronti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.
- esprimere pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

A seguito del parere interpretativo del Ministero del Lavoro del 02/03/2009, i ricorsi, ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, avverso la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro derivanti da verbali ispettivi - attribuiti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro costituito presso il Ministero del Lavoro dal 27/05/2004, data di entrata in vigore del predetto decreto - rientrano ora nella competenza della Commissione CAU, unitamente ai ricorsi avverso la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro derivanti da verbali ispettivi già pervenuti alla suddetta data del 27/05/2004.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO SPECIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE  
DALLA "FERROVIE DELLO STATO S.p.A."

Comitato Ferrovie

Competenze:

***ai sensi dell' art. 3 del Decreto interministeriale dei Ministri del Lavoro e dell'Economia del 20 novembre 2000, n. 407:***

- predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci, al Consiglio d'Amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;
- decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo;
- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

  
Il Segretario

COMITATO DI VIGILANZA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO  
DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Comitato Volo

Competenze:

***ai sensi dell'art. 7, legge 13.7.1965, n. 859:***

- delibera sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni;
- dà pareri sull'accettazione delle eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;
- fa proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'LN.P.S. ai sensi dell'art. 14 n. 2. del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
- dà pareri sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci particolari;
- esamina i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
- dà pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme della legge istitutiva del Fondo e/o ad essa successive.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE  
GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI A  
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Comitato Gas

Competenze:

***ai sensi della legge n. 1084 del 6.12.1971:***

- vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;
- esercitare la vigilanza sui versamenti dei contributi dovuti al Fondo;
- decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;
- esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;
- dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la norme liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.153.

COMITATO DI VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI DEGLI  
ENTI LOCALI

Comitato Enti Locali

Competenze:

***ai sensi del decreto legislativo 479/94 art. 4 comma 3 e del DPR 24 settembre 1997 n.368 art.8 comma 4:***

il Comitato decide sui ricorsi amministrativi inoltrati dagli iscritti avverso gli atti assunti dall'Istituto nelle materie di cui al comma 7 del citato DPR.

In particolare, il Comitato opera esaminando e decidendo i ricorsi presentati dagli iscritti alla C.P.D.E.L. (dipendenti e pensionati dei Comuni, Province, infermieri e amministrativi A.S.L., ecc.).

COMITATO DI VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI DEGLI  
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Comitato E.N.P.D.E.P

Competenze:

***ai sensi del decreto legislativo n.479/94 art. 4 comma 3 e del DPR 24 settembre 1997 n. 368 art. 8 comma 4:***

il Comitato decide sui ricorsi amministrativi inoltrati dagli iscritti avverso gli atti assunti dall'Istituto nelle materie di cui al comma 7 del citato DPR.

In particolare, il Comitato opera esaminando e decidendo i ricorsi presentati dagli iscritti alla Cassa E.N.P.D.E.P., in merito alla contribuzione che dà diritto alla corresponsione dell'assegno funerario.

Il Segretario  


COMITATO DI VIGILANZA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE  
ELEMENTARI PARIFICATE

Comitato Insegnanti asili e scuole elementari parificate

Competenze:

***ai sensi del decreto legislativo n. 479/94 art. 4 comma 3 e del DPR 24 settembre 1997 n. 368 art.8 comma 4;***

il Comitato decide sui ricorsi amministrativi inoltrati dagli iscritti avverso gli atti assunti dall'Istituto nelle materie di cui al comma 7 del citato DPR.

In particolare, il Comitato opera esaminando e decidendo i ricorsi presentati dagli iscritti alla C.P.I. (dipendenti e pensionati insegnanti asili comunali e scuole elementari parificate).

## COMITATO DI VIGILANZA PER LE PENSIONI AI SANITARI

### Comitato Sanitari

Competenze:

***ai sensi del decreto legislativo n. 479/94 art. 4 comma 3 e del DPR 24 settembre 1997 n.368 art.8 comma 4:***

il Comitato decide sui ricorsi amministrativi inoltrati dagli iscritti avverso gli atti assunti dall'Istituto nelle materie di cui al comma 7 del citato DPR.

In particolare, il Comitato opera esaminando e decidendo i ricorsi presentati dagli iscritti alla C.P.S. (dipendenti e pensionati medici delle A.S.L.).

*Il Segretario*

COMITATO DI VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI  
CIVILI E MILITARI DELLO STATO E LORO SUPERSTITI

Comitato Stato

Competenze:

***ai sensi del decreto legislativo n. 479/94 art. 4 comma 3 e del DPR 24 settembre 1997 n. 368 art.8 comma 4:***

il Comitato decide sui ricorsi amministrativi inoltrati dagli iscritti avverso gli atti assunti dall'Istituto nelle materie di cui al comma 7 del citato DPR.

In particolare, il Comitato opera esaminando e decidendo i ricorsi presentati dagli iscritti alla Cassa Stato (dipendenti e pensionati dei Ministeri...)

COMITATO DI VIGILANZA PER LE PENSIONI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, AGLI  
AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AI COADIUTORI

Comitato Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori

Competenze:

***ai sensi del decreto legislativo n. 479/94 art. 4 comma 3 e del DPR 24 settembre 1997 n. 368 art. 8 comma 4:***

il Comitato decide sui ricorsi amministrativi inoltrati dagli iscritti avverso gli atti assunti dall'Istituto nelle materie di cui al comma 7 del citato DPR.

In particolare, il Comitato opera esaminando e decidendo i ricorsi presentati dagli iscritti alla C.P.U.G. (dipendenti e pensionati ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori).

*Il Segretario*  
1

COMITATO AMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL  
REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATRICI

Comitato Imprese Assicuratrici

Competenze:

**ai sensi del decreto legge 21 gennaio, n. 33:**

- predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo della gestione del Fondo e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;
- deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'art. 9;
- deliberare sulla misura del contributo di cui all'art. 6 comma 1; lettera b), nonché la misura del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- deliberare le sospensioni ai sensi dell'art.6 comma 4;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11;
- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE GIÀ  
DIPENDENTE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA

Comitato Assicurativi LCA

Competenze:

**ai sensi del D.M. 28 settembre 2000, n. 351:**

- predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo;
- deliberare gli interventi in conformità dei criteri definiti dall'art. 5;
- deliberare sul versamento del contributo di cui all'art.10 comma 1 disponendone eventualmente la sospensione e la successiva riattivazione in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del Fondo stesso;
- vigilare sull'affluenza de contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi prestazioni;
- indicare l'Ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'art. 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento dei programmi stessi;
- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, compatibile con le funzioni e gli scopi del Fondo.

Il Segretario  


COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL  
REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO

Comitato Credito

Competenze:

***ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 158/2000:***

- predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal CIV per il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo del Fondo, fornendo il proprio parere in ordine all'approvazione o meno dei bilanci stessi. Questi vengono poi trasmessi al CIV, Organo deputato alla approvazione, corredati dalle delibere assunte dal Comitato;
- delibera gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'Art.9 del citato D.M.n.158;
- delibera, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore credito, la misura del contributo addizionale di cui all'art.6, comma 1, lett. b) nonché la misura espressa in termini percentuali del contributo straordinario di cui all'art.6 comma 3, entrambi del citato D.M. n. 158;
- delibera le sospensioni del contributo ordinario di cui all'art.6, comma 4, D.M. n.158;
- vigila sull' affluenza dei contributi, sull' erogazione delle prestazioni e sull'andamento della gestione del Fondo;
- decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- delibera le revoche degli assegni straordinari nel casi di non cumulabilità di cui all'art. 11 del D.M. n.158;
- delibera l'intervento, della prestazione emergenziale di cui all'art.11 bis del D.M. n.158/2000.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA PER IL SOSTEGNO DEL  
REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO

Comitato Credito Cooperativo

Competenze:

***ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 157/2000***

- predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal CIV per il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo del Fondo fornendo il proprio parere in ordine all'approvazione o meno dei bilanci stessi. Questi vengono poi trasmessi al CIV, Organo deputato alla approvazione, corredati dalle delibere assunte dal Comitato;
- delibera gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'art.9 del citato D.M. n.157;
- delibera, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore credito, la misura del contributo addizionale di cui all'art.6, comma 1,lett.b), nonché la misura espressa in termini percentuali del contributo straordinario di cui all'art.6 comma 3, entrambi del citato D.M.n.157;
- delibera le sospensioni del contributo ordinario di cui all'art.6, comma 5, D.M. n.157;
- vigila sull' affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni e sull'andamento della gestione del Fondo;
- decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- delibera le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art.11 del D.M. n.157;
- fa proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28.02.1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo per l'incremento della contribuzione ordinaria di cui all'art.6, comma 1, lettera a) qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle Federazioni locali o dalla Federazione italiana e riconosciuti da valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;
- determina i criteri e le modalità operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento previsto all'art.6, comma 4.

  
Il Segretario

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELLA OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA "POSTE ITALIANE S.p.A."

Comitato Poste

Competenze:

***ai sensi dell'art. 4 D.M. 14 luglio 2005, n. 118:***

- predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della Gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;
- deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b)" nonché la misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3;
- deliberare le sospensioni ai sensi dell'art.6, comma 4;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni e sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento del medesimo, la massima ed economicità e trasparenza;
- decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- assolvere ogni altro compito che sia adesso demandato da leggi o regolamenti;
- deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art.10.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL  
REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI  
TRIBUTI ERARIALI

Comitato Tributi Erariali

Competenze:

il Comitato, istituito con D.M. 24 novembre 2003, n. 375, ha i seguenti compiti:

- predisporre i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
- erogare prestazioni assimilabili agli ammortizzatori sociali tradizionali (in particolare un assegno straordinario, per un massimo di 60 mesi di accompagnamento alla pensione) e finanziare programmi formativi di riqualificazione professionale;
- vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, studiando e proponendo provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto dei criteri di massima economicità;
- decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS;
- deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 12.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO SPECIALE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

Trasporto Aereo

Competenze:

***ai sensi dell'art. 3 del verbale di accordo del 24 marzo 2006:***

- delibera le prestazioni istituzionali previste dal comma 1 dell'art. 1-ter della legge n. 291/2004, nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sottoscritti in materia;
- delibera le incompatibilità e le decadenze dal diritto alle prestazioni ai sensi di legge;
- vigila sul regolare versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma 1 dell'art. 1-bis e del comma 2 dell'art.1-ter della Legge n.291/2004, di quanto disposto dall'art 6 quater della Legge 31 marzo 2005, ni. 43 e delle altre somme eventualmente destinate al finanziamento del Fondo, nonché sull'andamento della gestione, proponendo gli interventi necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- può sospendere l'obbligo del versamento al Fondo della contribuzione nell'ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.4;
- decide sui ricorsi in materia di contribuzione e di prestazione;
- assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- predispone i bilanci del Fondo, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione tecnica.

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE  
ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE  
SOCIETA' DEL GRUPPO FS

Comitato FF.SS.

In data 25 giugno 2010 è stata stipulata tra INPS e Gruppo FS apposita convenzione, al fine di trasferire all'Istituto previdenziale la gestione e l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno.

Il Fondo provvede:

In via ordinaria:

- al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari ed ai versamenti della contribuzione previdenziale pensionistica;
- al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;

In via straordinaria:

- in favore dei lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne, all'erogazione di assegni straordinari, anche in forma rateale, di accompagnamento a pensione e, su domanda degli interessati, al versamento della contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione previdenziale pensionistica, secondo la normativa vigente.



Il segretario

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL'E.T.I. S.p.A. O AD ALTRA SOCIETA' DA ESSA DERIVANTE

Comitato Monopoli

Competenze:

***ai sensi dell'art.4 del Decreto Interministeriale (Ministeri Lavoro ed Economia) del 18 febbraio 2002 n. 88:***

- predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal CIV per il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo del Fondo, fornendo il proprio parere in ordine all'approvazione o meno dei bilanci stessi. Questi vengono poi trasmessi al CIV, Organo deputato alla approvazione, corredati dalle delibere assunte dal Comitato;
- delibera In ordine alla concessione delle prestazioni erogate dal Fondo;
- delibera le sospensioni ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.M. n.88/2002;
- delibera, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'art.6 del D.M. n.88/2002, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno, l'apporto dell'Ente;
- vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
- decide i ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo;
- delibera la revoca degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'art.10 del D.M.n.88/2002;
- assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS.

COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI  
ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

Comitato GIAS

Competenze:

***ai sensi dell'art. 39 della legge n. 88 del 1989:***

è compito del Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:

- predisporre in conformità ai criteri stabiliti dal: C.d.A. dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonché sull'andamento della gestione stessa proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dal C.d.A. con proprio parere motivato;
- assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione;

***ai sensi dell'art. 46 comma 9 della legge n. 88 del 1989:***

- è attribuito altresì al Comitato di deliberare sui provvedimenti di sospensione delle decisioni dei Comitati provinciali adottati di Direttori delle Sedi per motivi di illegittimità. Nelle materie disciplinate dalle seguenti norme:
  - a) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
  - b) trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, di cui alle leggi 6 agosto 1975, n.427, 23 luglio 1991 n. 223 e 19 luglio 1994 n. 451;
  - c) sussidi di disoccupazione per lavori socialmente utili, di cui alla legge 28 novembre 1996,n.608;
  - d) pensioni sociali, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 e assegni sociali, liquidati a decorrere dall'1.1.1996 in sostituzione della pensione sociale ai sensi dell'art.3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  - e) ricorsi amministrativi sull'invalidità civile secondo la normativa vigente in materia per le pensioni sociali (art.130, comma 4, D.P.R. 21 settembre 1994, n.698 - circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 e Messaggio n.026427 del 18 luglio 2005);
  - f) permessi orari e giornalieri spettanti ai genitori ed ai parenti di handicappati gravi, ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92 e successive modifiche e/o integrazioni;

*Il Segretario*

g) altri trattamenti simili posti per legge a carico dello Stato (es. retribuzioni corrisposte a volontario del soccorso alpino, assegno di maternità per lavori atipici e discontinui ex art. 75 del decreto legislativo.n.151/2001).

Con deliberazione del CdA n. 203 del 18 febbraio 1997, sono state, infine, attribuite al Comitato competenze in ordine alla sospensione delle decisioni dei Comitati provinciali riguardanti:

- Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228;
- Indennità spettante ai dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali, di cui alla legge 9 agosto 1993, n.293.

## 2. REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI INPS

(Determinazione Presidenziale n.195 del 20 dicembre 2013)

#### *Indice*

- Art. 1 Modalità di presentazione del ricorso
- Art. 2 Ricorso privo di sottoscrizione
- Art. 3 Ricorso indirizzato a Comitato incompetente INPS
- Art. 4 Decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso
- Art. 5 Termini e modalità di presentazione del ricorso in 2° grado in materia di trattamenti di integrazione salariale da parte del lavoratore/azienda
- Art. 6 Termini e modalità di presentazione del ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale da parte dei componenti della Commissione provinciale per l'integrazione salariale
- Art. 7 Rinuncia al ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale
- Art. 8 Irricevibilità del ricorso
- Art. 9 Inammissibilità del ricorso
- Art. 10 Improcedibilità del ricorso
- Art. 11 Cessata materia del contendere
- Art. 12 Decisione dei Comitati in ordine a ricorso definito in via amministrativa
- Art. 13 Autotutela nel procedimento amministrativo ordinario
- Art. 14 Autotutela nel procedimento amministrativo contenzioso
- Art. 15 Potere di autotutela riservato alle Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia e CISOA
- Art. 16 Istruttoria del ricorso
- Art. 17 Supplemento di istruttoria del ricorso
- Art. 18 Termini per la decisione del ricorso
- Art. 19 Competenze dei Comitati a decidere in materia di interessi ed accessori
- Art. 20 Competenze dei Comitati a decidere in materia sanzionatoria
- Art. 21 Competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 L. 88/89 a decidere in materia di ricorsi che presuppongono pregiudiziali questioni contributive
- Art. 22 Esecuzione delle deliberazioni dei Comitati
- Art. 23 Revoca delle deliberazioni dei Comitati
- Art. 24 Sospensione deliberazione dei Comitati
- Art. 25 Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi
- Art. 26 Applicabilità del Regolamento

*Il Segretario*

## **Art.1**

### **Modalità di presentazione del ricorso**

Il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti assunti dall'Istituto e indirizzato al comitato periferico/centrale competente a decidere la controversia deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall'interessati oppure tramite Patronati e altri intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di persona incapace, il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale.

In caso di patrocinio e/o altro intermediario, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell'ente di Patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato regolare mandato che deve essere parimenti allegato al ricorso.

In caso di mandato di patrocinio, conferito in una precedente fase del procedimento amministrativo, non è richiesta la presentazione di un nuovo mandato.

## **Art.2**

### **Ricorso privo di sottoscrizione**

In caso di assenza di sottoscrizione, il ricorso telematico s'intende validamente presentato, in quanto la procedura informatica ed il rilascio del PIN personale garantiscono comunque la riferibilità al ricorrente.

## **Art. 3**

### **Ricorso indirizzato a Comitato incompetente INPS**

I ricorsi indirizzati a Comitato periferico/centrale diverso da quello competente sono da considerarsi validamente presentati, nella stessa data, al Comitato competente a decidere.

La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento provinciale, qualora rilevi che il ricorso sia indirizzato ad un Comitato incompetente, provvedere a trasmettere correttamente il ricorso al Comitato competente.

## **Art. 4**

### **Decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso**

Il ricorrente può impugnare il provvedimento emesso dall'Istituto in materia di competenza dei Comitati periferici e centrali entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, i termini per la proposizione del ricorso decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo che per la definizione della domanda stessa siano previsti termini diversi da leggi o regolamenti<sup>29</sup>.

## **Art.5**

### **Termini e modalità di presentazione del ricorso in 2° grado in materia di trattamenti di integrazione salariale da parte del lavoratore/azienda**

Il ricorso avverso la deliberazione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale (CIG ordinaria/CIG edilizia/CISOA) deve essere presentato in via telematica dal lavoratore/azienda ovvero tramite Patronato o altro intermediario.

Il ricorso deve essere indirizzato al Comitato amministratore competente entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale.

## **Art. 6**


### **Termini e modalità di presentazione del ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale da parte di componenti della Commissione provinciale per l'integrazione salariale**

Il ricorso avverso la deliberazione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale (CIG ordinaria/CIG edilizia/CISOA) può essere proposto anche da parte di ciascuno dei componenti la Commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbiano motivato il proprio dissenso, chiedendone l'inserimento a verbale, compreso il Direttore Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale o suo delegato; in tal caso, la Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale provvedere a notificare il ricorso stesso al lavoratore/azienda<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Vedi Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'art.7 della legge 18 giugno 2009, n.69. Determinazione Presidenziale del 2 luglio 2010.

<sup>30</sup> L. 20 maggio 1975, n. 164, art.9, 2° comma e art. 18, ultimo comma; L. 6 agosto 1975, n. 427, art. 4, 2° comma.

*Il Segretario*  


Il ricorso deve essere indirizzato al Comitato amministratore competente entro il termine di 30 giorni dalla data di deliberazione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale.

### **Art. 7**

#### **Rinuncia al ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale**

In caso di rinuncia al ricorso formulata dal Direttore dell'Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale o suo delegato o da altro componente delle Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia, CISOA, la rinuncia deve essere inviata al lavoratore/azienda a cura della Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale.

### **Art. 8**

#### **Irricevibilità del ricorso**

La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale valuta la ricevibilità del ricorso.

Il ricorso è irricevibile quando:

- sia presentato in forma cartacea;
- sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un Organismo privato o pubblico diverso dall'Istituto;
- manchino uno o più elementi essenziali del ricorso (soggetto, oggetto, motivazione - nullità del ricorso).

Il ricorso è altresì irricevibile nel caso in cui il componente della Commissione provinciale per l'integrazione salariale (CIG ordinaria/CIG edilizia/CISOA) non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della votazione, chiedendone l'inserimento a verbale.

In tutti i casi di irricevibilità, la Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente l'irricevibilità del ricorso stesso.

Nel caso in cui l'irricevibilità sia rilevata in una fase successiva, la Direzione regionale/centrale competente per l'istruttoria provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente l'irricevibilità del ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso stesso sia già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

## **Art. 9**

### **Inammissibilità del ricorso**

La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale valuta la ricevibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile quando:

- tratti di materia istituzionale non di competenza dell'Istituto;
- sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini previsti da leggi o regolamenti per l'emissione del provvedimento<sup>31</sup>;
- sia presentato da persona non legittimata ad agire;
- sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale.

E' parimenti inammissibile il ricorso contro un provvedimento sul quale il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni di cui all'art. 46 della L.88/89 si siano già pronunciati.

Il ricorso è infine inammissibile qualora sia stato presentato all'Istituto oltre il termine di decadenza dell'azione giudiziaria<sup>32</sup>.

In tutti i casi di inammissibilità la direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente l'inammissibilità del ricorso stesso.

Nel caso in cui l'inammissibilità sia rilevata in una fase successiva, la Direzione regionale/centrale competente per l'istruttoria provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunica telematicamente al ricorrente l'inammissibilità del ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso stesso sia già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

## **Art. 10**

### **Improcedibilità del ricorso**

In ogni fase di trattazione del ricorso – tranne nel caso in cui lo stesso sia già inserito nell'ordine del giorno del Comitato – la Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l'istruttoria valuta l'improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenienza di cause che fanno venire meno l'interesse concreto ed attuale alla modifica del provvedimento impugnato

---

<sup>31</sup> Vedi precedente nota 22

<sup>32</sup> Art. 47, commi 2 e 3 DPR 639/70, modificati dall'art. 4 DL 19 settembre 1992, convertito in L.438/92 e successivamente dall'art. 38 del DL 98/2011.

*Il Segretario*

(es. Morte del ricorrente in caso di diritti non trasmissibili; Acquiescenza del ricorrente al provvedimento originario, rinuncia).

La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale ovvero la Direzione regionale/centrale, in qualunque fase si trovi l'istruttoria, provvede a definire in via amministrativa il ricorso e comunicano telematicamente al ricorrente l'improcedibilità del ricorso stesso.

#### **Art. 11**

#### **Cessata materia del contendere del ricorso**

La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in qualunque fase del procedimento nei casi di:

- sopravvenuta sentenza di primo grado;
- provvedimento di autotutela positivo adottato successivamente alla presentazione del ricorso.

La Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l'istruttoria provvede a definire in via amministrativa il ricorso e ne dà comunicazione telematica all'interessato, tranne quando il ricorso stesso sia già stato inserito all'ordine del giorno della riunione.

In tal caso, il Comitato dichiara la presa d'atto.

#### **Art. 12**

#### **Decisione dei Comitati in ordine a ricorso definito in via amministrativa**

In ogni caso i ricorsi definiti in via amministrativa per irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, cessata materia del contendere potranno essere sottoposti alla decisione del competente Comitato periferico/centrale qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza.

#### **Art. 13**

#### **Autotutela nel procedimento amministrativo ordinario**

L'esercizio dell'autotutela avviato nell'ambito del procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.

## **Art. 14**

### **Autotutela nel procedimento amministrativo contenzioso**

Dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase di procedimentalizzazione, l'Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, deve riconsiderare in autotutela il provvedimento originario, sia d'ufficio che su istanza di parte, tranne nell'ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato periferico/centrale.

## **Art. 15**

### **Potere di autotutela riservato alle Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia e CISOA**

In materia di integrazione salariale, il potere di autotutela è riservato in via esclusiva alle stesse Commissioni CIG ordinaria, CIG edilizia e CISOA che - ove ne ricorrano i presupposti - possono riesaminare le proprie deliberazioni.

## **Art. 16**

### **Istruttoria del ricorso**

La segreteria del Comitato adito riceve dalla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale e dalla Direzione centrale competente un fascicolo elettronico composto dal ricorso, dalla relazione istruttoria, dalla documentazione a supporto nonché dallo schema della proposta di deliberazione.

I ricorsi che riguardano la medesima questione seriale devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta del Comitato per la connessione di materia a cura del segretario del Comitato stesso.

## **Art. 17**

### **Supplemento di istruttoria del ricorso**

Il Comitato periferico/centrale può acquisire in ogni caso ulteriori elementi utili alla decisione e può chiedere alla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale, alla Direzione regionale o alla Direzione centrale competente approfondimenti istruttori.

*Il Segretario*

La medesima possibilità di chiedere accertamenti istruttori è attribuita alle Commissioni in seno al Comitato provinciale, previste dall'art. 46 della L.88/89 (FPLD, ART, COMM, CD/CM).

Gli approfondimenti devono essere effettuati dalle predette Direzioni entro 30 giorni dalla richiesta del Comitato periferico/centrale o delle Commissioni di cui sopra, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

### **Art. 18**

#### **Termini per la decisione del ricorso**

I termini per la decisione del ricorso decorrono dalla data di ricezione del ricorso, attestata dal protocollo informatico.

Il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni, di cui all'art. 46 L.88/89, hanno potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto per la decisione.

I ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro devono essere presentati entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione.

### **Art. 19**

#### **Competenze dei Comitati a decidere in materia di interessi ed accessori**

Il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni di cui all'art. 46 L.88/89 – competenti a decidere i ricorsi in materia di prestazioni e di contributi secondo le rispettive attribuzioni – sono competenti a decidere anche i ricorsi relativi agli interessi ed accessori.

### **Art. 20**

#### **Competenze dei Comitati a decidere in materia sanzionatoria**

Il Comitato centrale competente a decidere i ricorsi in materia di contributi è competente a decidere anche i ricorsi relativi all'imposizione delle sanzioni.

Alla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale spetta la quantificazione della misura delle sanzioni.

## **Art. 21**

### **Competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 L. 88/89 a decidere in materia di ricorsi che presuppongono pregiudiziali questioni contributive**

Le speciali Commissioni di cui all'art. 46 L. 88/89, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva.

Le suddette Commissioni non possono viceversa decidere le pregiudiziali questioni di natura contributiva quando:

- rientrino nella competenza di organi estranei all'Istituto;
- riguardino questione generale in materia di interpretazione normativa<sup>33</sup>.

## **Art. 22**

### **Esecuzione delle deliberazioni dei Comitati**

Le deliberazioni del Comitato periferico/centrale vengono trasmesse in via telematica, a cura del rispettivo segretario, alla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale, che dà esecuzione al dispositivo.

## **Art. 23**

### **Revoca delle deliberazioni dei Comitati**

La revoca della deliberazione del Comitato può essere esercitata successivamente all'adozione della deliberazione stessa da parte del Comitato periferico/centrale, in presenza di nuovi/ulteriori elementi rilevati d'ufficio o su istanza di parte.

## **Art. 24**

### **Sospensione deliberazioni dei Comitati**

L'esecuzione delle deliberazioni assunte dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali, viziata da profili di illegittimità, può essere sospesa rispettivamente dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 48 della L. 88/89, e dal Direttore Area metropolitana/filiale di

---

<sup>33</sup> Deliberazione consiliare n. 166 del 9 dicembre 1971.

*Il Segretario*  
4

coordinamento/provinciale o suo delegato<sup>34</sup>, ai sensi dell'art. 46 della L. 88/89, entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

La comunicazione del provvedimento di sospensione è tempestivamente effettuata rispettivamente dalla Direzione centrale di prodotto o dalla Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale, in via telematica, al ricorrente/Patronato/intermediario. La Direzione centrale di prodotto o la Direzione Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale comunicano, altresì, il provvedimento di sospensione al Presidente del Comitato centrale/periferico.

In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale, la competente Direzione centrale di prodotto sottopone al Presidente dell'Istituto una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione. Il Presidente dell'Istituto adotta la decisione improrogabilmente entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore Area metropolitana/filiale di coordinamento/provinciale o suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla predetta sede alla competente Direzione centrale di prodotto, che sottopone al Comitato amministratore centrale una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione.

Il Comitato amministratore centrale, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale.

## **Art. 25**

### **Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi**

Tutte le comunicazioni – interlocutorie e definitive – sono effettuate in via telematica.

Il ricorrente può accedere in via telematica all'iter procedurale del ricorso.

## **Art. 26**

### **Applicabilità del Regolamento**

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure per la decisione, da parte dei competenti Organi centrali e periferici, dei ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei lavoratori privati.

Per i ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei dipendenti pubblici sarà emanata una specifica appendice al completamento delle operazioni di telematizzazione<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> I direttori di Agenzia interna/Agenzia complessa possono adottare i provvedimenti di sospensiva solo se incaricati formalmente dal Direttore provinciale alla partecipazione alle sedute del Comitato provinciale.

<sup>35</sup> Determinazione presidenziale n. 174 del 27 settembre 2013.

REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEI COMITATI CENTRALI E  
PERIFERICI DELL'INPS

(Determinazione Commissariale n.108 del 3 dicembre 2008)

*Indice*

TITOLO I NORME PRELIMINARI

- Art. 1 Fonti normative
- Art.2 Campo di applicazione
- Art. 3 Insediamento ed elezione del Presidente
- Art. 4 Il Presidente del Comitato
- Art.5 Mancata partecipazione dei componenti
- Art. 6 Dimissioni
- Art. 7 Partecipazione del Direttore generale
- Art. 8 Partecipazione dei Direttori regionali e provinciali
- Art. 9 Intervento dei componenti il Collegio dei sindaci e del Magistrato della Corte dei conti
- Art. 10 Il segretario del Comitato
- Art. 11 Altre presenze alle riunioni
- Art. 12 Riunione riservata
- Art. 13 Incompatibilità

TITOLO II DELLA CONVOCAZIONE

- Art. 14 Sede delle riunioni
- Art. 15 Frequenza delle riunioni e assegnazione del budget
- Art. 16 Avviso di convocazione
- Art. 17 Invio della documentazione

TITOLO III DELLA RIUNIONE

- Art. 18 Validità della riunione

TITOLO IV DELLA DISCUSSIONE

- Art.19 Interventi e interpellanze
- Art.20 Argomenti all'ordine del giorno
- Art. 21 Argomenti aggiunti

TITOLO V DELLA VOTAZIONE

- Art. 22 Validità delle votazioni
- Art. 23 Modalità delle votazioni
- Art. 24 Votazioni a scrutinio segreto
- Art. 25 Ordine delle votazioni

TITOLO VI DEL PROCESSO VERBALE

- Art. 26 Redazione del processo verbale
- Art. 27 Approvazione del processo verbale

  
Il Segretario

## TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICLARI

- Art. 28 Commissioni istruttorie ed altre commissioni  
Art. 29 Commissioni speciali deliberanti  
Art. 30 Sottocommissioni istruttorie della Commissioni speciali deliberanti previste per i lavoratori dipendenti

\*\*\*

## TITOLO I

### NORME PRELIMINARI

#### ART. 1 FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento è redatto sulla base delle disposizioni legislative contenute nel DPR 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel d.lgs 30 giugno 1994 n. 479 e nel DPR 24 settembre 1997, n. 366.

#### ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La disciplina contenuta nel presente Regolamento si applica alle riunioni dei Comitati centrali e periferici dell'INPS.
2. Sono parimenti disciplinate dal presente Regolamento, per le parti compatibili, le riunioni delle Commissioni istruttorie dei Comitati regionali e provinciali previste dall'art. 37, comma 1, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, le riunioni delle commissioni speciali deliberanti dei Comitati provinciali previste dall'art. 46, commi 2 e 3, della legge 9 marzo 198889, n.88, le riunioni delle sottocommissioni istruttorie di cui all'art.30 del presente Regolamento, nonché le riunioni delle commissioni per le integrazioni salariali di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e all'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n.427.
3. Le procedure di definizione dei ricorsi amministrativi sono disciplinate da apposito regolamento.

**ART. 3**  
**INSEDIAMENTO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

1. La riunione di insediamento dei Comitati centrali viene convocata dal componente più anziano di età, di norma, entro 15 giorni dalla data di notificazione all'INPS del relativo decreto di costituzione.
2. La riunione di insediamento dei Comitati regionali e provinciali viene convocata dal componente più anziano di età, di norma, entro 15 giorni dalla data di notificazione all'INPS del decreto di costituzione.
3. Nella riunione di insediamento, presieduta dal componente più anziano di età, i Comitati, ad eccezione di quelli la cui carica di presidente è già prefissata da specifiche disposizioni legislative, procedono all'elezione del presidente con votazione a scrutinio segreto, tenendo conto delle prescrizioni legislative in materia di eleggibilità alla predetta carica, ove stabilite.
4. E' eletto presidente del Comitato il componente che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Ove necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non venga raggiunta tale maggioranza, eventualmente anche nella stessa riunione. Qualora il presidente non sia stato ancora eletto dopo tre riunioni, deve esserne data informazione all'organo competente alla nomina del Comitato, trasmettendo copia dei verbali delle riunioni stesse.
5. Nella riunione di insediamento, ciascun Comitato regionale e provinciale elegge anche un vice presidente con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, tenendo conto delle prescrizioni legislative in materia di eleggibilità a tale carica.
6. Il processo verbale della riunione di insediamento è sottoscritto dal componente anziano che ha esercitato le funzioni di presidente e dal segretario del Comitato. Il processo verbale della riunione di insediamento dei Comitati centrali e regionali va trasmesso in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre la copia di quella della riunione di insediamento dei Comitati provinciali va trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro.

**ART. 4**  
**IL PRESIDENTE DEL COMITATO**

1. Le riunioni dei Comitati centrali successive a quella di insediamento sono convocate dal rispettivo presidente o, in caso di impedimento, dal componente appositamente delegato. Nei casi eccezionali in cui l'impedimento del presidente non consenta di ricorrere alla delega ed occorra convocare il Comitato per la trattazione di un argomento su cui deve essere assunta una decisione entro un termine perentorio previsto dalla legge, la relativa riunione è convocata dal componente più anziano di età.
2. Le riunioni dei Comitati centrali successive a quella di insediamento sono presiedute dal rispettivo presidente o, in caso di assenza, dal componente da lui delegato. In mancanza di delega o in assenza del delegato, le riunioni di tali Comitati sono presiedute dal componente più anziano di età.

*Il Segretario*

3. Le riunioni dei Comitati regionali e provinciali successive a quella di insediamento sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal rispettivo vice presidente. In caso di assenza sia del presidente che del vice presidente le riunioni sono presiedute dal componente più anziano di età.
4. Il presidente predispose l'ordine del giorno della riunione, assicura l'istruttoria dei relativi argomenti, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne comunica l'esito, dichiara sciolta la riunione al termine dei lavori.
5. Nella predisposizione dell'ordine del giorno, il presidente tiene conto anche degli argomenti eventualmente indicati dai singoli componenti il Comitato.
6. Qualora i due terzi dei componenti ne facciano motivata richiesta scritta per la trattazioni di specifici argomenti, da indicare nella richiesta medesima, il presidente è tenuto a convocare il Comitato entro 15 giorni, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15 del presente Regolamento.

#### **ART. 5 MANCATA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI**

1. I componenti che non possano partecipare ad una riunione sono tenuti a darne preventiva comunicazione, per le vie brevi, alla segreteria del rispettivo Comitato almeno quarantotto ore prima della riunione stessa, salvo casi di forza maggiore. Alla predetta comunicazione dovrà seguire apposita segnalazione scritta al presidente dei motivi che impediscano la loro partecipazione alla riunione.
2. All'inizio di ogni riunione il presidente dà comunicazione delle assenze giustificate, con relativa indicazione nel processo verbale della riunione medesima.
3. Qualora un componente non partecipi alle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, il presidente è tenuto ad attivare la procedura per la dichiarazione di decadenza in applicazione di quanto stabilito dall'art. 42 DPR 30 aprile 1970 n.639, iscrivendo l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione utile per la formulazione da parte del Comitato della proposta da inoltrare all'organo competente alla nomina dei componenti.

#### **ART. 6 DIMISSIONI**

1. Le dimissioni dal Comitato debbono essere rassegnate con atto scritto inviato all'organo competente alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate al presidente del Comitato medesimo.
2. Le dimissioni diventano operanti soltanto dalla data della formale accettazione da parte dell'organo competente alla nomina o, comunque, dalla data del decreto di nomina del sostituto.

3. La dimissioni possono essere revocate, con le stesse forme indicate al precedente comma 1, a condizione che non siano già state formalmente accettate o non sia già stato nominato il sostituto.

#### **ART. 7**

#### **PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

1. Alle riunioni dei Comitati centrali partecipa con voto consultivo il Direttore generale. Il Direttore generale può farsi rappresentate, con apposita delega, dai responsabili delle strutture centrali competenti per la materia da trattare o da altri dirigenti della medesima struttura.
2. Il Direttore generale ha potere di iniziativa e proposta.

#### **ART. 8**

#### **PARTECIPAZIONE DEI DIRETTORI REGIONALI E PROVINCIALI**

1. Alle riunioni dei Comitati periferici partecipano con voto deliberativo i direttori regionali e provinciali territorialmente competenti, In caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai dirigenti da questi designati.

#### **ART. 9**

#### **INTERVENTO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI E DEL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Alle riunioni dei Comitati centrali intervengono i componenti il Collegio dei Sindaci ed il Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio di controllo.

#### **ART. 10**

#### **IL SEGRETARIO DEL COMITATO**

1. Il segretario partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di verbalizzazione e svolge tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle riunioni stesse, fornendo anche il necessario supporto tecnico-specialistico.
2. Il segretario del Comitato esercita le sue funzioni in diretta collaborazione con il presidente per assicurare l'istruttoria degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la completezza della relativa documentazione e la completezza e correttezza formale dello schema di deliberazione proposto.
3. I segretari dei Comitati centrali sono nominati con determinazione del dirigente dell'Ufficio di Segreteria degli Organi collegiali.
4. I segretari dei Comitati periferici sono nominati con determinazione dei direttori regionali o provinciali territorialmente competenti.



H. Segretario

5. Il titolare della funzione di segretario, qualora non possa partecipare ad una riunione, è sostituito dalla persona appositamente designata dai responsabili delle competenti strutture.
6. segretari dei Comitati centrali e periferici possono essere coadiuvati da addetti di segreteria parimenti nominati con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.

## **ART. 11 ALTRE PRESENZE ALLE RIUNIONI**

1. I presidenti dei Comitati centrali possono invitare alle riunioni i responsabili delle strutture centrali, o i relativi sostituti, quando la loro presenza sia necessaria ai fini della trattazione di argomenti di competenza delle rispettive strutture o quando sia comunque ritenuta utile la loro audizione.
2. I presidenti dei Comitati, centrali e periferici, possono altresì richiedere ai responsabili delle relative strutture la partecipazione alle riunioni di funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per fornire chiarimenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La presenza alle riunioni delle persone invitate ai fini della trattazione di determinati argomenti è limitata al tempo occorrente per l'esame degli argomenti stessi, anche ai fini del rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza.
4. Alle riunioni dei Comitati centrali può altresì presenziare il dirigente dell'ufficio Segreteria degli Organi collegiali o altro dirigente o funzionario della struttura nonché un funzionario dell'ufficio di segreteria del Direttore generale. Alle riunioni dei Comitati centrali e periferici può presenziare, inoltre, il personale addetto alle funzioni di segreteria.

## **ART. 12 RIUNIONE RISERVATA**

1. Per materie di particolare delicatezza ovvero per questioni che coinvolgano l'onorabilità delle persone, il presidente può proporre, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, che la riunione sia riservata ai componenti del Comitato.
2. Alle riunioni riservate dei Comitati centrali partecipano anche il Direttore generale, o chi lo rappresenta, nonché i componenti il Collegio dei sindaci ed il Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo.
3. Nelle riunioni riservate le funzioni di segretario sono esercitate dal componente più giovane di età tra quelli presenti alla riunione, il quale provvede alla stesura del processo verbale. A tal fine, il presidente può disporre che la discussione sia registrata. I relativi supporti magnetici sono conservati in archivi custoditi fino alla data di approvazione del processo verbale.
4. Il processo verbale della riunione riservata deve essere letto ed approvato entro trenta giorni in una riunione anch'essa riservata.

**ART. 13  
INCOMPATIBILITA'**

1. Ai fini dell'incompatibilità si applicano le norme del codice civile; in tale caso, i componenti i Comitati, i rispettivi presidenti ed il Direttore generale, o chi lo rappresenta, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala della riunione durante la trattazione dei singoli argomenti; qualora l'incompatibilità riguardi il componente collegato in audio-videoconferenza, viene disposta la disattivazione del collegamento.
2. La situazione di incompatibilità è resa nota dagli interessati con relativa dichiarazione, da inserire nel processo verbale della riunione.
3. Il componente che si allontani dalla sala della riunione, dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità rispetto ad un argomento in trattazione, non fa venir meno il numero legale previsto per la validità della riunione, finché la trattazione dell'argomento stesso non è esaurita.
4. Anche il segretario e le altre persone inviate a presenziare alla riunione debbono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni indicate nel precedente comma 1.

\*\*\*

**TITOLO II  
DELLA CONVOCAZIONE**

**ART. 14  
SEDE DELLE RIUNIONI**

1. I Comitati centrali vengono convocati presso la sede centrale dell'Istituto in Roma, salvo casi eccezionali adeguatamente ed esplicitamente motivati.
2. I Comitati periferici e le Commissioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente Regolamento, sono convocati presso le relative sedi regionali e provinciali dell'Istituto.
3. I consiglieri – ad eccezione del presidente – che si trovino in località diversa da quelle di cui ai commi 1 e 2, secondo le disposizioni contenute negli artt.2370, comma 4, e 2388, comma 1, del codice civile, possono intervenire in collegamento di audio-videoconferenza.

  
Il Segretario

**ART. 15**  
**FREQUENZA DELLE RIUNIONI E ASSEGNAZIONE DEL BUDGET**

1. Le riunioni dei Comitati centrali e periferici e degli organismi di cui all'art.2, comma2, del presente Regolamento sono convocate secondo una frequenza che tenga conto anche dei criteri della razionalità e della economicità di spesa.
2. A tal fine, all'inizio di ogni anno, viene assegnato il budget, definito con criteri oggettivi, necessario per il rimborso delle spese e per l'erogazione dei compensi spettanti ai relativi componenti per le riunioni da tenersi nel corso dell'anno medesimo.

**ART. 16**  
**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

1. La convocazione dei componenti i Comitati deve avvenire con una formale comunicazione. Per i comitati centrali l'avviso di convocazione deve essere inviato anche al Direttore generale, ai componenti il Collegio dei sindaci, effettivi e supplenti, nonché al magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo.
2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso non meno di otto giorni prima della riunione. Per le riunioni calendarizzate a data fissa, l'avviso deve essere trasmesso non meno di cinque giorni prima. In caso di urgenza, l'avviso va spedito non meno di tre giorni prima della riunione.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione, va inviato all'indirizzo comunicato dagli interessati unitamente all'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato se fra tali argomenti ve ne sia qualcuno per il quale deve essere assunta una decisione entro un termine perentorio previsto dalla legge.
4. L'avviso di convocazione della riunione va inviato in via telematica. Qualora ciò non si renda possibile per particolari ed occasionali motivi, può essere inviato a mezzo di raccomandata postale o a mano con avviso di ricevimento, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo fax o telegramma, indicando sommariamente gli argomenti da trattare.

**ART. 17**  
**INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere trasmessa, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art.16, ai componenti il comitato prima della riunione e, di regola, unitamente all'avviso di convocazione. In caso di recapito a mezzo di raccomandata postale o a mano, la documentazione contenente dati sensibili deve essere inviata in plico chiuso e riservato.
2. La documentazione che, per particolari motivi, non sia stato possibile inviare preventivamente e quella relativa agli argomenti aggiunti, di cui al successivo articolo 21, va distribuita all'inizio della riunione e, via fax o posta elettronica, per i componenti collegati in audio-videoconferenza.
3. La documentazione, concernente gli argomenti sui quali i comitati centrali debbono adottare la relativa decisione entro un termine perentorio previsto dalla legge, deve essere trasmessa alla rispettiva segreteria del comitato con congruo anticipo e, comunque, non meno di venti giorni prima della data di scadenza del predetto termine.
4. Qualora debba essere trattato un argomento di particolare riservatezza, il presidente può disporre la distribuzione della relativa documentazione nel corso della riunione, nonché il ritiro della stessa al termine della discussione; in tal caso, i componenti collegati in audio videoconferenza assicurano la distruzione della documentazione.
5. In caso di urgenza e in via del tutto eccezionale, il comitato può consentire, su proposta del presidente, che su una determinata questione venga riferito verbalmente.

\*\*\*  
**TITOLO III**  
**DELLA RIUNIONE**

**ART. 18**  
**VALIDITA' DELLA RIUNIONE**

1. Per la validità delle riunioni dei comitati è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti con voto deliberativo, salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate da parte di disposizioni legislative o regolamentari.
2. Se all'ora prefissata del giorno per il quale è stata convocata la riunione non sia presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo, accertata anche con riferimento a quelli collegati in audio-videoconferenza, il presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara deserta la riunione stessa, rinviando gli argomenti, iscritti nel relativo ordine del giorno, ad altra riunione, da tenersi sempre tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento, eventualmente inserendo

*H. Segretario*  
1

tali argomenti, ove possibile, nell'ordine del giorno della successiva riunione già prevista.

3. Nel caso in cui le riunioni di un comitato vadano deserte per tre volte consecutive o, comunque, per più di cinque volte nel corso dell'anno solare, anche non consecutive, il Direttore generale ne informa il Consiglio di amministrazione per la formulazione all'organo competente della proposta di sostituzione di tutti i componenti il comitato medesimo.
4. La verifica del numero legale può essere effettuata, all'inizio o nel corso della riunione, su iniziativa del presidente o su richiesta di un componente il comitato, di un componente il Collegio dei sindaci o del Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del presente regolamento.
5. Qualora il componente collegato in audio-videoconferenza abbia necessità di allontanarsi dalla postazione informatica, deve darne preventiva comunicazione al Presidente, ai fini della disattivazione del collegamento e dell'eventuale riattivazione.

\*\*\*

## **TITOLO IV DELLA DISCUSSIONE**

### **ART. 19 INTERVENTI E INTERPELLANZE**

1. Chi intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al presidente, il quale stabilisce il turno degli interventi nella discussione in base all'ordine delle richieste.
2. La mozione d'ordine ha comunque diritto di precedenza e può essere illustrata dal presentatore al termine dell'intervento in corso.
3. Di norma, ciascun intervento non può superare la durata di dieci minuti. In occasione della discussione di argomenti di particolare complessità, il presidente può stabilire un maggior limite di durata degli interventi.
4. All'inizio o alla fine della riunione ciascun componente può rivolgere interpellanze al presidente su argomenti di interesse del comitato. Il presidente fornisce le risposte nella medesima riunione ovvero, qualora ritenga necessario sentire le strutture competenti, in una delle riunioni successive e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'interpellanza.

### **ART. 20 ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Il presidente può proporre, all'inizio della riunione e precisandone i motivi, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti. La proposta di stralcio è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Su richiesta del presidente, avanzata di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, il comitato può decidere, a maggioranza dei presenti, l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Ove necessario, il presidente può chiedere, anche su proposta di uno o più componenti, che le strutture competenti forniscano al comitato chiarimenti ed informative ulteriori sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

## **ART. 21 ARGOMENTI AGGIUNTI**

1. Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano state preventivamente iscritte all'ordine del giorno della riunione.
2. In caso di urgenza e qualora siano presenti tutti i componenti, è tuttavia ammesso discutere e deliberare su argomenti, diversi da quelli di cui al successivo comma 4, che all'inizio della riunione siano stati aggiunti all'ordine del giorno su proposta del presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, accolta all'unanimità dei componenti il collegio.
3. In casi eccezionali ed al fine di evitare effetti pregiudizievoli derivanti da una mancata decisione entro termini perentori previsti dalla legge, è altresì ammesso discutere e deliberare anche senza la presenza di tutti i componenti su argomenti che all'inizio della riunione siano stati aggiunti all'ordine del giorno su motivata proposta del presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, a condizione che la proposta stessa venga accolta a maggioranza dei componenti.
4. Sugli argomenti aggiunti che siano oggetto di relazione informativa, non si può comunque deliberare nella riunione in cui gli argomenti stessi vengano inseriti all'ordine del giorno.  
L'apertura della discussione su tali argomenti nella medesima o in una successiva riunione è stabilita dal comitato a maggioranza dei presenti.

\*\*\*

## **TITOLO V DELLA VOTAZIONE**

### **ART. 22 VALIDITA' DELLE VOTAZIONI**

1. Non si può procedere alla votazione sui provvedimenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno se al momento del voto non è presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo, tenendo conto di quanto disposto dai successivi commi 2 e 3.
2. Vanno computati nella maggioranza di cui al comma 1 quei componenti che, in relazione all'argomento sul quale si procede alla votazione, abbiano dichiarato una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 13 del presente regolamento.
3. Non devono essere inclusi nella maggioranza di cui al comma 1 i componenti presenti alla riunione ma che siano fuori dalla sala o che escano al momento della votazione ovvero in caso di disattivazione del collegamento in audio-videoconferenza.
4. Il provvedimento su cui si effettua la votazione è accolto se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate da parte di disposizioni legislative o regolamentari.

  
Il Segretario

5. In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, prevale il voto del presidente.

### **ART. 23**

#### **MODALITA' DELLE VOTAZIONI**

1. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o, se disposto dal presidente, per appello nominale. Il presidente può anche disporre che le votazioni avvengano mediante sistemi di rilevazione elettronica, ove esistenti. In caso di riunione tenuta in audio-videoconferenza, la votazione avviene per appello nominale.
2. La votazione per alzata di mano o con sistemi di rilevazione elettronica è soggetta a riprova se, prima della comunicazione dell'esito della votazione stessa, lo richieda anche un solo componente.
3. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, prima dell'inizio della votazione stessa, almeno un terzo dei componenti presenti.
4. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.
5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione medesima, salvo quanto previsto dal precedente comma 2.

### **ART. 24**

#### **VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO**

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto soltanto nei casi esplicitamente previsti dal presente regolamento o da altre disposizioni di legge. In tali casi non è ammessa la seduta in collegamento di audio-videoconferenza.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto, il presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti di volta in volta tra i componenti il collegio.
3. Il presidente, qualora prima dello spoglio delle schede accerti delle irregolarità, deve annullare la votazione e disporre il rinnovo immediato.

### **ART. 25**

#### **ORDINE DELLE VOTAZIONI**

1. La votazione si fa prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema di provvedimento proposto.
2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti partendo da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima gli emendamenti che sono interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Essi non sono ammissibili ove siano sostitutivi di quello principale o comunque si riferiscano direttamente al testo deliberativo.
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate ed il collegio decide sulla richiesta stessa a maggioranza dei presenti.

\*\*\*

## **TITOLO VI DEL PROCESSO VERBALE**

### **ART. 26 REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

1. Il processo verbale delle riunioni dei comitati centrali e periferici e delle commissioni speciali deliberanti di cui al successivo art. 29 viene redatto riportando in forma sintetica i passi fondamentali della discussione nonché i fatti avvenuti.
2. Il processo verbale, oltre a quanto previsto in merito dal regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi, deve comunque contenere l'intestazione del collegio, la data della riunione, l'ora di inizio e quella di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'annotazione dei partecipanti di diritto che entrano od escono nel corso della riunione, la procedura e l'esito delle votazioni, con l'indicazione del numero dei componenti presenti al momento delle votazioni stesse, le motivazioni ed il dispositivo dei singoli provvedimenti adottati, nonché le dichiarazioni testuali che ad avviso degli intervenuti debbano essere riportate. Per i comitati centrali, nel processo verbale deve inoltre essere indicato il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore generale, o da chi lo rappresenta, ovvero la propria posizione difforme, nonché i nomi dei componenti il Collegio dei sindaci e del Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo intervenuti alla riunione.
3. Quando la riunione non possa aver luogo per mancanza del numero legale, nel processo verbale vanno riportati, oltre ai nomi degli intervenuti, anche quelli degli assenti, indicando se siano o meno giustificati, nonché l'ora in cui la riunione medesima è dichiarata deserta.
4. I mezzi utilizzati per la redazione del processo verbale sono conservati in archivi custoditi fino alla data di approvazione del verbale medesimo.
5. Il processo verbale è redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. Il processo verbale e gli atti preparatori delle deliberazioni sono riservati. Di essi può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti dall'ordinamento.

### **ART. 27 APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

1. Il processo verbale viene portato all'approvazione entro sessanta giorni ovvero, in mancanza di convocazioni del comitato in tale periodo, nella prima riunione utile. Esso si intende approvato, senza votazione, quando sul testo non vengano formulate osservazioni ovvero al termine delle eventuali osservazioni formulate.
2. In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi debbono limitarsi alla conformità del verbale ai fatti avvenuti ed al tenore degli interventi svolti.
3. Delle eventuali precisazioni e dei chiarimenti forniti viene dato atto nel processo verbale della seduta di approvazione. Nel verbale da approvare vengono altresì

157

*Il Segretario*  


riportate in calce le correzioni che si rendessero necessarie a seguito di tali precisazioni e chiarimenti, eventualmente confrontati con i mezzi utilizzati per la redazione del processo verbale.

4. Con la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario, il processo verbale, come sopra redatto ed approvato, diventa definitivo e fa piena prova delle dichiarazioni degli intervenuti e degli altri fatti avvenuti nel corso della riunione.
5. Il processo verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal segretario e viene conservato in originale in armadi di sicurezza custoditi, unita mente agli originali delle deliberazioni adottate nella relativa riunione.
6. I processi verbali che non possono essere portati alla cosiddetta approvazione in una formale riunione del comitato per intervenuta scadenza del comitato medesimo, vengono inviati ai componenti uscenti in via telematica ovvero, qualora ciò non si renda possibile per particolari motivi, mediante raccomandata postale o a mano con avviso di ricevimento. Essi si intendono approvati nel testo inviato qualora non siano pervenute precisazioni o chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dei verbali medesimi. Le precisazioni ed i chiarimenti eventualmente formulati sul testo inviato devono essere comunicate nelle predette forme agli altri componenti, i quali hanno trenta giorni di tempo per far pervenire eventuali osservazioni al riguardo. Delle predette precisazioni, chiarimenti ed osservazioni va dato atto nei processi verbali in parola, che in tal modo si intendono approvati.

\*\*\*

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **ART. 28 COMMISSIONI ISTRUTTORIE ED ALTRE COMMISSIONI**

1. I comitati regionali e provinciali possono costituire nel loro seno una commissione per l'istruttoria dei ricorsi.
2. I comitati regionali possono costituire al massimo altre due commissioni per lo svolgimento di compiti diversi da quelli relativi all'istruttoria dei ricorsi, in particolare per quanto concerne le prestazioni previdenziali, il decentramento territoriale ed i rapporti con l'utenza.
3. Di ciascuna commissione di cui ai precedenti commi fanno parte i rappresentanti delle singole categorie interessate, secondo una proporzione numerica che rifletta quella esistente all'interno del relativo comitato.
4. Delle commissioni istruttorie di cui al comma 1 deve comunque far parte almeno uno dei rappresentanti delle amministrazioni statali nonché il relativo direttore regionale o provinciale dell'Istituto o il rispettivo sostituto.
5. I componenti le commissioni di cui al presente articolo sono nominati dai relativi comitati regionali e provinciali a maggioranza dei presenti e su proposta dei rispettivi presidenti.
6. Le predette commissioni sono convocate e presiedute dal presidente del rispettivo comitato o, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano della commissione.


7. Le riunioni possono tenersi anche a calendario fisso senza avviso di convocazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento, ma la relativa decisione deve risultare dal processo verbale e deve essere formalmente comunicata ai componenti che non abbiano partecipato alla riunione in cui è stata assunta la decisione medesima.
8. Per l'espletamento della relativa attività ciascuna commissione si avvale della segreteria del rispettivo comitato.

## **ART. 29 COMMISSIONI SPECIALI DELIBERANTI**

1. Per la decisione di determinati ricorsi in materia di prestazioni, in seno ai comitati provinciali vengono costituite le commissioni speciali previste per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. La commissione speciale deliberante prevista per i lavoratori dipendenti è convocata e presieduta dal presidente del comitato provinciale o, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente del comitato medesimo. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano della commissione.
3. Le tre commissioni speciali deliberanti previste per i lavoratori autonomi sono rispettivamente convocate e presiedute dal rappresentante dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale. In caso di impedimento o di assenza del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal componente appositamente delegato dal presidente. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano della relativa commissione.
4. Le riunioni delle commissioni di cui al presente articolo possono tenersi anche a calendario fisso senza avviso di convocazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento, ma la relativa decisione deve risultare dal processo verbale e deve essere formalmente comunicata ai componenti che non abbiano partecipato alla riunione in cui è stata assunta la decisione medesima.
5. Per l'espletamento della relativa attività ciascuna commissione speciale si avvale della segreteria del rispettivo comitato provinciale.

## **ART. 30 SOTTOCOMMISSIONI ISTRUTTORIE DELLE COMMISSIONI SPECIALI DELIBERANTI PREVISTE PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

1. La commissione speciale deliberante, prevista per i lavoratori dipendenti dal comma 2 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può costituire nel suo seno fino a due sottocommissioni per l'istruttoria dei ricorsi di sua competenza.
2. Di ciascuna sottocommissione fanno parte i rappresentanti delle singole categorie interessate secondo una proporzione numerica che rifletta quella esistente all'interno della stessa commissione speciale deliberante.

*Il Segretario*  


3. Delle sottocommissioni istruttorie deve comunque far parte almeno uno dei rappresentanti delle amministrazioni statali in seno al comitato provinciale nonché il direttore della sede provinciale dell'Istituto o il rispettivo sostituto.
4. I componenti le sottocommissioni istruttorie sono nominati dalla commissione speciale deliberante a maggioranza dei presenti e su proposta del presidente del comitato provinciale.
5. Ciascuna delle predette sottocommissioni è convocata e presieduta dal presidente del comitato provinciale o, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente del medesimo comitato. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano di età della sottocommissione.
6. Le riunioni delle sottocommissioni possono tenersi anche a calendario fisso senza avviso di convocazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento, ma la relativa decisione deve risultare dal processo verbale e deve essere formalmente comunicata ai componenti che non abbiano partecipato alla riunione in cui è stata assunta la decisione medesima.
7. Per l'espletamento della relativa attività le sottocommissioni si avvalgono della segreteria del rispettivo comitato provinciale.

# REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

(Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.275 del 27 settembre 2006)

## Indice

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Responsabile del procedimento
Art. 3	Avvio del procedimento
Art. 4	istruttoria
Art. 5	Motivazione e contenuto del provvedimento
Art. 6	Annullamento d'ufficio
Art. 7	Rettifica del provvedimento
Art. 8	Riesame in sede di precontenzioso
Art. 9	Attività di monitoraggio
Art. 10	Responsabilità

## Art. 1

### Oggetto del Regolamento

1. L'autotutela costituisce espressione del principio generale di buona amministrazione, orientata al perseguimento delle finalità di legge secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, nella considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'annullamento, alla rettifica o al riesame rispetto alla conservazione o convalida del provvedimento, pure tenuto conto della posizione e dell'affidamento dei soggetti interessati al provvedimento medesimo<sup>36</sup>.

2. Il presente Regolamento disciplina le seguenti modalità di autotutela:

---

<sup>36</sup> A seguito di una consolidata e risalente elaborazione giurisprudenziale e dottrina, l'autotutela, nella forma dell'annullamento d'ufficio, risulta definita dall'art.21-nonies, comma 1°, della Legge 11 febbraio 2005 , n.15, secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge".

*H. Segretario*  


- l'annullamento d'ufficio, che consente la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, del provvedimento inficiato da uno o più vizi di legittimità;
- la rettifica del provvedimento amministrativo, che è finalizzata ad eliminare incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, inesattezze o incompletezza della documentazione necessaria per il riconoscimento di un diritto o di una prestazione;
- il riesame in sede di precontenzioso, che consente di definire una vertenza già avviata, modificando il provvedimento prima della decisione dell'organo competente al fine di evitare l'ulteriore aggravio della procedura di contenzioso.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza dell'Istituto.

## **Art. 2**

### **Responsabile del procedimento**

1. Responsabile del procedimento di autotutela, ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore centrale o il Direttore della sede presso cui opera l'unità organizzativa che la emanato il provvedimento ritenuto illegittimo.

## **Art. 3**

### **Avvio del procedimento**

1. Il procedimento in autotutela prende avvio d'ufficio su iniziativa del Direttore centrale o del Direttore della sede, responsabile ai sensi del precedente art. 2 ovvero:
  - su proposta del dirigente o del funzionario dell'unità organizzativa responsabile del procedimento relativo all'atto ritenuto illegittimo;
  - su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
2. L'ufficio o il responsabile del procedimento si avvale della consultazione, ove ritenuto necessario, dell'Ufficio legale.
3. L'atto di avvio deve essere comunicato all'interessato ed agli eventuali controinteressati individuabili ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

## Art. 4

### Istruttoria

1. L'istruttoria è curata dall'Ufficio o unità organizzativa responsabile del procedimento di formazione dell'atto oggetto di riesame, che si avvalgono della consulenza dell'Ufficio legale.
  
2. La fase istruttoria comprende:
  - a. le comunicazioni di cui all'art.3 e ogni altro adempimento di legge con le modalità e forme che assicurino la celerità del procedimento;
  - b. l'acquisizione, anche in via telematica e, comunque, in forma celere e semplificata, di tutte le documentazioni e/o informazioni necessarie per la decisione finale;
  - c. la raccolta dei dati contenuti nei propri archivi, per valutare l'esistenza di contenzioso già attivato;
  - d. la eventuale consultazione degli enti di patronato per l'individuazione di soluzioni bonarie già avviate su questioni di analogo contenuto rispetto a quelle trattate nel provvedimento;
  - e. l'analisi degli eventuali maggiori risparmi o dei minori oneri finanziari attraverso l'esame dei seguenti elementi:
    - rilevanza economica della pretesa;
    - probabilità dell'instaurazione del contenzioso;
    - probabilità della soccombenza dell'Amministrazione convenuta in giudizio;
    - costi del contenzioso, ripartiti in fase di ricorso amministrativo e ricorso giudiziario, spese legali, maturazione di interessi, oneri per il funzionamento e l'attivazione della potestà decisionale dei Comitati, dell'attività di difesa e patrocinio legale dell'Istituto;
    - entità e la sopportabilità del sacrificio richiesto ai privati interessati all'atto oggetto di riesame.
  
3. Nei casi in cui, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il valore economico del diritto riconoscibile in autotutela ecceda la somma complessiva di euro 5.000 (cinquemila), il Direttore della sede deve procedere all'emanazione del provvedimento in autotutela previa acquisizione dell'assenso del Direttore regionale.
  
4. L'istruttoria deve essere completata entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento.

  
Il Segretario

## **Art. 5**

### **Motivazione e contenuto del provvedimento**

1. Il procedimento si conclude con l'emanazione, da parte del Direttore centrale o del Direttore della sede, di un provvedimento, contenente l'indicazione:
  - a. dell'Ufficio responsabile;
  - b. del provvedimento oggetto di annullamento, convalida o rettifica;
  - c. dell'istruttoria compiuta;
  - d. della motivazione, con l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione in autotutela;
  - e. della prestazione o del diritto riconosciuti o disconosciuti in sede di autotutela;
  - f. del termine e dell'autorità presso la quale può essere presentato un eventuale ricorso.
2. Del provvedimento deve essere data comunicazione all'interessato e agli altri eventuali controinteressati, enti di patronato, rappresentanti legali, intervenuti nel procedimento.
3. I provvedimenti adottati in autotutela da parte delle Sedi periferiche sono trasmessi, mensilmente, in via telematica, alle Direzioni regionali competenti.

## **Art. 6**

### **Annullamento d'ufficio**

1. Il provvedimento di annullamento è disposto, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in presenza:
  - a. di uno dei vizi di legittimità del provvedimento;
  - b. di ragioni di interesse pubblico che giustifichino l'annullamento del provvedimento;
  - c. di un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento e dell'assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati;
  - d. della valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
2. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'annullamento, ai sensi dell'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari, anche nel caso in cui l'esecuzione dei provvedimenti sia ancora in corso.

3. E' ammessa la convalida del provvedimento annullabile, con salvaguardia degli effetti già prodotti, valutando la durata ragionevole del tempo trascorso e la sussistenza dell'interesse dell'Istituto.
4. I termini per la conclusione del procedimento in autotutela per l'annullamento d'ufficio non possono eccedere i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.

### **Art. 7**

#### **Rettifica del provvedimento**

1. Nel caso in cui si rilevi:
  - a. un errore materiale o di calcolo compiuto nell'adozione del provvedimento;
  - b. un errore sui dati anagrafici;
  - c. la mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza.
2. Il Direttore centrale o il Direttore di sede, di propria iniziativa o su proposta del dirigente o del funzionario dell'unità organizzativa responsabile del procedimento di formazione dell'atto da rettificare o su istanza di chiunque vi abbia interesse, provvedere alla rettifica dello stesso, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta o dell'istanza, al fine di evitare la proposizione del ricorso al Comitato competente.

### **Art. 8**

#### **Riesame in sede di precontenzioso**

1. Nei casi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso un provvedimento, il Direttore centrale o il Direttore di sede, ove rilevi elementi che comportino l'annullamento d'ufficio o la rettifica, ai sensi del presente Regolamento, procede alla riforma dell'atto, salvo che il ricorso amministrativo risulti già assegnato per la decisione al competente Comitato.

### **Art. 9**

#### **Attività di monitoraggio**

1. Il Presidio unificato ed integrato di monitoraggio del contenzioso, avvalendosi dell'apporto collaborativo del Coordinamento Generale Legale, della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione della Direzione Centrale Organizzazione e delle Direzioni Centrali competenti per materia e tipologia di provvedimenti emanati, anche mediante l'ausilio dei messi informatici e sulla base di relazioni che le Direzioni Regionali trasmettono con cadenza semestrale,

*Il Segretario*  
11

provvede alla raccolta, elaborazione e analisi delle casistiche dei provvedimenti adottati in autotutela, informando il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 10** **Responsabilità**

1. La mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall'autotutela comporta la responsabilità amministrativa e contabile.

# REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEI RICORSI AI COMITATI DI VIGILANZA DELLE GESTIONI INPDAP

(Delibera del Consiglio di Amministrazione INPDAP n.1249 del 5 luglio 2000 così come modificato con Delibera n.404 del 4 novembre 2006)

## ART. 1

Il ricorso avverso gli atti emanati dalle Strutture dell'Ente in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in merito alle prestazioni istituzionali, redatto in carta libera e sottoscritto dall'interessato o dal mandatario o dal rappresentante dell'ente di patronato al quale sia stato rilasciato regolare mandato, è indirizzato al Comitato di Vigilanza della gestione competente; va presentato direttamente o a mezzo raccomandata presso la competente Sede territoriale che ha emanato l'atto presso la sede legale dell'INPDAP. La data di presentazione del ricorso è quella risultante, rispettivamente, dal timbro a calendario apposto dalla struttura ricevente o dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio postale.

## ART. 2

E' ammessa la regolarizzazione successiva per i casi di mancata o irregolare sottoscrizione del ricorso. Il ricorrente è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare l'atto entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata stessa.

I termini di legge decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione. A tal fine l'istante può provvedere a tale incombenza recandosi personalmente alla sede presso la quale ha presentato il ricorso o inviare un esemplare nell'identico testo del ricorso originario, debitamente sottoscritto.

## ART. 3

L'iscritto può presentare ricorso entro 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto impugnato; a tal fine il termine iniziale coincide con la data del timbro apposto dall'Ufficio postale sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata mediante la quale la struttura dell'Ente ha trasmesso l'atto.

Qualora i suddetti termini scadano in giorno festivo o non lavorativo, essi sono prorogati al 1° giorno feriale successivo.

Per i provvedimenti di pensione trasmessi mediante posta telematica, il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione del pagamento della prestazione corrispondente al giorno 16 del mese di riferimento.

  
Il Segretario

#### **ART. 4**

I ricorsi presentati alla sede periferica, debitamente protocollati e registrati, sono corredati da ogni utile documentazione, accompagnati da una relazione in punto di fatto e trasmessi non oltre il 6° giorno lavorativo alla segreteria dei Comitati di Vigilanza.

I ricorsi presentati alla sede centrale dell'INPDAP sono presi in carico dalle Direzioni centrali competenti che ne curano la protocollazione, la registrazione e la formale comunicazione alle segreterie dei comitati di Vigilanza interessati.

Le Direzioni indicate nel comma che precede, ai fini della predisposizione dello schema deliberativo, completano l'istruttoria sulla base di dati rassegnati dalle sedi provinciali, siano essi già acquisiti o da acquisire.

Gli adempimenti di carattere istruttorio, come sopra articolati, sono conclusi nei termini di 40 giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso.

Gli atti, come sopra approntati, formano oggetto di proposta ai Comitati di Vigilanza, che assumono la relativa decisione nei successivi 50 giorni, fatte salve eventuali interruzioni dei termini per fatti ascrivibili a circostanze esterne all'Amministrazione.

#### **ART. 5**

Qualora, nel corso del procedimento istruttorio, emergano elementi obiettivi che provino la fondatezza dei motivi del ricorso, l'Amministrazione emette un nuovo provvedimento sostitutivo, ad ogni effetto, di quello impugnato, dandone opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza interessato.

#### **ART. 6**

Nel verbale di seduta relativo ai singoli provvedimenti di decisione sui ricorsi, vanno espresse puntualmente le motivazioni della decisione, con particolare riguardo agli elementi assunti a base del provvedimento impugnato.

La procedura di attestazioni riguarda, altresì, l'esito della discussione sul ricorso, che dà luogo alla decisione, conseguibile all'unanimità, a maggioranza o, in caso di parità, con la determinazione del voto del Presidente.

Non è ammesso l'istituto dell'astensione.

#### **ART. 7**

Ogni comunicazione riguardante i ricorsi è inviata ai ricorrenti all'indirizzo segnalato sul ricorso stesso o al domicilio pretto presso l'Ente di patronato o presso il mandatario.

## **ART. 8**

I provvedimenti di decisione sono rimessi, da parte della segreteria del Comitato, alla Direzione centrale che, per competenza, ne cura l'esecuzione.

L'organismo titolato a dirimere le questioni di interpretazione sulle decisioni adottate dal Comitato è il Comitato stesso.

E' consentita all'Amministrazione l'emanazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, ove siano emersi nuovi elementi a sostegno di un orientamento diverso da quello espresso nella decisione.

Qualora, in sede di esecuzione delle deliberazioni dei Comitati di Vigilanza, nelle stesse siano rilevati elementi in contrasto con i principi di legittimità, trovano applicazione gli artt. 46, comma 9 e 48 della L. 9 marzo 1989 n.88, in materia di adozione dei provvedimenti di sospensioni delle decisioni.

I provvedimenti di sospensione sono notificati ai ricorrenti mediante lettera raccomandata e d Presidente del Comitato con ogni mezzo di comunicazione idoneo ad assolvere l'esigenza di notifica certa. Dalla relativa data decorrono i termini previsti dalle norme indicate nel comma che precede per l'adozione della decisione di esecuzione o di annullamento della pronuncia.

## **ART. 9**

Le deliberazioni dei Comitati, che accolgono i ricorsi degli interessati, possono essere modificate per revocazione dei Comitati stessi, su richiesta degli uffici dell'Istituto, dei ricorrenti o di chi rappresenta, nel termine di tre anni, in caso di errore, o entro 90 giorni in ipotesi di rinvenimento di nuovi documenti.

L'inizio della procedura di revocazione è ritualmente notificata alla parte interessata.

## **ART. 10**

I provvedimenti intervenuti sui ricorsi sono notificati agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di esito sfavorevole è contestualmente indicata la competente Autorità giurisdizionale a cui rivolgersi per l'eventuale impugnativa.

  
Il Segretario



## DETERMINAZIONE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI EX ENPALS

### ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

#### DETERMINAZIONE n. 156

del 12 luglio 2002

Il Direttore Generale,

- visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165;
- visto, in particolare, l'art.16 del medesimo decreto, nel quale viene stabilita, al comma 1, lettera i), la legittimità del ricorso al dirigente di ufficio dirigenziale generale avverso atti e provvedimenti non definitivi dei dirigenti, e, al comma 4, l'assoluta definitività delle decisioni adottate da dirigenti di vertice dell'amministrazione;
- vista la memoria del Servizio Contributi, nella quale viene sollecitata la previsione di ulteriori gradi di ricorso, oltre quello al Dirigente responsabile, avverso i provvedimenti adottati dagli uffici periferici, anche in seguito a verbale ispettivo;
- ritenuto che la richiesta debba trovare accoglimento, sia a tutela di particolari situazioni degli interessati sia per evitare il proliferare del contenzioso ed assicurare uniformità di comportamenti:

#### DETERMINA

- 1) con decorrenza immediata, è istituito, nelle fattispecie indicate in premessa, il ricorso gerarchico al Direttore Generale, avverso la decisione adottata dal Dirigente responsabile;
- 2) gli uffici provvederanno ad informare, adeguando anche la modulistica, ove necessario, le imprese dello spettacolo interessate dalla facoltà di cui al punto 1), fissando con termine perentorio 30 gg. dalle decisioni del Dirigente;
- 3) ove, dopo la decisione del Direttore Generale, sopravvengono ulteriori elementi che rendano opportuno un riesame della questione, l'ufficio competente provvederà ad una motivata istruttoria e proporrà al Direttore Generale una nuova decisione, al fine di evitare ovvero di perseverare in un contenzioso "temerario".

F.to Il Direttore Generale

*Il Segretario*  
41

## CIRCOLARE DI PROCEDURA IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI EX ENPALS

Circolare n. 31 del 13 settembre 2002

(Istituzione del ricorso di secondo grado avverso la pretesa contributiva - Successiva istanza di riesame al riscontro di ulteriori documentati elementi)

Il d.lgs. n. 29 del 1993 ha, tra le altre innovazioni, avviato una profonda modifica del ricorso gerarchico, modifica culminata con l'emanazione del d.lgs. n. 80 del 1998, il quale ha sancito la definitività delle decisioni adottate dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione (dirigenti di uffici dirigenziali generali), consentendo il ricorso gerarchico esclusivamente come rimedio avverso atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

La disciplina del ricorso gerarchico è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 (che ha accolto il d.lgs. n.29/1993), che stabiliscono quanto segue:

- i dirigenti di uffici dirigenziali generali decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- gli atti ed i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Alla luce di quanto sopra, non essendo fino ad ora prevista la possibilità di inoltrare ricorso contro un provvedimento amministrativo assunto in ambito contributivo da un dirigente di un ufficio periferico, con determinazione del 12 luglio 2002, n. 156, del Direttore generale, è stato istituito il ricorso gerarchico, o di secondo grado, al Direttore generale dell'Ente avverso la decisione adottata dal dirigente responsabile dell'ufficio periferico.

Il ricorso al Direttore generale dovrà essere presentato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione delle decisioni dirigenziali, alla sede o sezione distaccata dell'Ente che ha emesso il provvedimento.

Si precisa che il ricorso al Direttore generale potrà essere inoltrato solo dopo avere esperito il primo grado di ricorso o dopo la decisione assunta dal dirigente dell'ufficio periferico a seguito di audizione ex art. 18, legge n. 689/1981.

Quanto sopra specificato riguarda i ricorsi che il contribuente può proporre avverso la pretesa contributiva e prima della notifica della cartella esattoriale, mentre contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica

della cartella di pagamento. Tale ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.

Dopo la notifica della cartella esattoriale, il contribuente potrà, in ogni caso, inoltrare istanza all'ufficio periferico competente qualora il credito sia insussistente, come, ad esempio, nel caso di emissione di cartella esattoriale per un importo già versato, totalmente o parzialmente, e del quale il contribuente sia in grado di provare l'avvenuto pagamento.

In tal caso, l'ufficio periferico stesso, esaminata la documentazione esibita dal contribuente, se la stessa risulterà valida, provvederà al discarico dell'importo in questione.

#### Adempimenti delle Sedi e sezioni distaccate

Come già detto, il ricorso al Direttore generale, avverso la pretesa contributiva, deve essere presentata alle sedi compartimentali o sezioni distaccate competenti territorialmente ovvero agli uffici che hanno emesso il precedente provvedimento relativamente alla materia del contendere, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del dirigente l'ufficio periferico.

*Il Segretario*  
*[Firma]*